



CPT/Inf (2023) 34

Response

of the Government of San Marino to the report of the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) on its visit to San Marino

from 19 to 22 September 2022

The Government of San Marino has requested the publication of this response. The CPT's report on the 2022 visit to San Marino is set out in document CPT/Inf (2023) 33.

Strasbourg, 30 November 2023

REPORT BY THE LIAISON OFFICER FOR THE CPT (European Committee for the prevention of torture and inhuman or degrading treatment or punishment) ON THE MEASURES TAKEN BASED ON THE REPORT FOLLOWING THE VISIT OF THE CPT FROM 19 TO 22 SEPTEMBER 2022

In accordance with the principles set out in Article 10 of the Convention for the prevention of torture and inhuman or degrading punishment or treatment, hereunder are the measures and effects resulting from the recommendations, as well as from the comments and requests for further information contained in the Report to the Government of the Republic of San Marino by the European Committee for the prevention of torture and inhuman or degrading treatment or punishment, following its visit to San Marino from 19 to 22 September 2022.

This Report, adopted by the CPT at its 110th meeting, held from 6 to 10 March 2023, was sent to H.E. Eros Gasperoni, Permanent Representative of the Republic of San Marino to the Council of Europe (and copied to the national Liaison Officer) on 23 March 2023.

The Government of San Marino (Congress of State) immediately acknowledged the Report and promptly forwarded it to the Directors and the Heads of the competent services, requesting the implementation of the recommendations, suggestions and indications provided in the Report concerning the application of administrative measures. Furthermore, as regards the adoption of legislative instruments, the Congress of State reserved the right to propose them to Parliament, as well as to adopt regulatory or administrative measures.

Particular emphasis was given to the health and socio-health services, the administration of justice and the police forces, as well as to the active coordination by the Department of Foreign Affairs.

With regard to individual requests and recommendations, specific replies are provided in this document, together with additional elements, to the observations and findings.

I. Introduction

C. Surveillance of places of deprivation of liberty

The CPT delegation noted with interest that discussions are ongoing on the possible accession of the Republic of San Marino to the Optional Protocol to the United Nations Convention against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment (OPCAT) and on the establishment of a National Prevention Mechanism (NPM). The Committee can only encourage this accession and asks San Marino authorities to provide more detailed information on the measures taken and the schedule for the relevant implementation.

In relation to this question, worth mentioning is the interest of San Marino Government authorities in transposing into their internal legal system the Optional Protocol to the United Nations Convention against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment (OPCAT) adopted by the United Nations General Assembly in New York on 18 December 2002.

In this regard, conformity assessments are under way in the light of a national prevention mechanism that may be adopted in the Republic of San Marino.

II. Visit findings and recommended actions

A. Law enforcement institutions

3. Protection against mistreatment

The CPT recommends that the templates of police custody registers kept by the Gendarmerie and the Fortress Guard be aligned with those kept by the Civil Police.

This recommendation has been fully implemented. The Gendarmerie Corps has set up a specific police custody register in line with the format used by the Civil Police (“CPT Register”), which was welcomed by the CPT delegation visiting San Marino in September 2022.

Also the Corps of the Fortress Guard has complied with the recommendation by adopting a specific register in line with the CPT requests.

4. Conditions of detainees

The CPT delegation expressed concern that a surveillance camera was installed inside the bathroom of the cell so that it could cover the area of the sanitary facilities and showers. The Gendarmerie Officers present explained to the CPT delegation that this camera was deactivated and will never be used. The Committee recommends dismantling the camera in question.

This recommendation has been fully implemented. The surveillance camera installed inside the bathroom of the security cell set up at the Command of the Gendarmerie was removed.

The CPT delegation has been informed that the building of a new Central Command of the Gendarmerie and of a Central Office of the Fortress Guard is planned (near San Marino Hospital), in order to bring together all services in one building. The CPT would like to receive more detailed information on this project, in particular on possible detention premises at the new Central Command and Central Office of both law enforcement services. Furthermore, the Committee would like to know whether it is planned to equip the new Central Command of the Gendarmerie and the new Central Office of the Fortress Guard with rooms equipped for the electronic recording of interviews of persons deprived of their liberty.

By Decision no. 31 of 11 April 2022, the Congress of State - following up on its previous Decision no. 37 of 21 March 2022, by which it adopted the project "*Renovation of the former Forcellini building, Cadastral Sheet 30 Parcel 712*" - authorised the relocation of the headquarters of the Command of the Gendarmerie and of the Civil Protection (the Corps of the Fortress Guard has never been included in this project).

By its subsequent Decision no. 18 of 10 July 2023, the Congress of State charged the Board of Directors and the Director of the Autonomous Public Works State Corporation (A.A.S.L.P.) respectively to carry out a detailed review of the preliminary design cost estimate provided by the designers regarding the affordability/cost-effectiveness of a project involving the "demolition and

reconstruction” of the former Forcellini building compared to its “renovation” and to report back to the Congress of State by 20 August 2023.

On 24 August 2023, A.A.S.L.P. sent to the Congress of State a detailed report of these preliminary design costs provided by the designers regarding the affordability/cost-effectiveness of a project involving the “demolition and reconstruction” of the former Forcellini building compared to its “renovation” .

At present, further decisions by the Congress of State on the following developments are awaited.

Attachments: Annex A

B. San Marino prison

1. Preliminary remarks

The CPT welcomes the small number of people detained in San Marino prison and wishes to encourage San Marino authorities to carry on their policy of using detention as a measure of last resort.

The policy of San Marino Authorities is, and will continue to be, aimed at the objective of making detention a measure of last resort.

In this respect, the latest developments in this direction are set out below.

Firstly, worth mentioning is Law no. 24 of 2 March 2022, by which the legislator intervened on San Marino criminal proceedings in order to ensure the functioning and effectiveness of the instruments already present and to introduce new solutions.

This Law has given priority to areas where the need for greater guarantees and the practical implementation of constitutional principles with regard to criminal proceedings has mostly been felt, by reforming, among other things, personal precautionary measures. This reform aims at ensuring both greater efficiency in the procedure for taking measures and better protection of the suspect.

The provisions of Article 1 of the above-mentioned Law are based on respect for the principle of the presumption of innocence, as well as on progressive and less severe precautionary measures, while safeguarding their effectiveness, strengthening the need to justify the conditions for granting them, and always respecting the dignity and rights of the suspect. Furthermore, widespread and automatic control is ensured through the introduction of the review mechanism, which goes hand in hand with the traditional remedies of the appeal and third instance.

More specifically, Article 53 of the Code of Criminal Procedure - as amended by Article 1 of said Law - gives the Investigating Judge the power to order restrictions on the personal liberty of the defendant, but places a double constraint on him: on the one hand, the precautionary measure shall be taken only in the cases and in the manner provided for; on the other hand, the decree by which the Judge adopts the measure shall be subject to the obligation to state the relevant reasons. No one shall be subjected to personal precautionary measures unless the need for such precautionary measures is established and if there is no serious evidence of guilt in the documents of the proceedings that, as things stand, would cause the defendant to be deemed responsible for the acts being prosecuted. Finally, with a view to balancing precautionary needs and the rights of the suspect, it was considered necessary to specify that no precautionary measure shall be applied if, at the time of its adoption, it appears that the fact being prosecuted was committed in the presence of grounds for justification or non-punishability or if there are grounds for the extinction of the crime or punishment.

Article 53-bis of the Code of Criminal Procedure, as amended, precisely describes the conditions for the application of personal precautionary measures, in order to limit the discretionary power of the Investigating Judge only to the cases referred to in letters a), b) and c) of the first paragraph.

The parameters and the limits with which the Judge must comply in the adoption of the precautionary measure are then outlined.

The Judge shall, within the scope of the measure, provide express reasons for the factual circumstances justifying its adoption, based on the conditions set out, by choosing the least severe measure in relation to the precautionary needs to be met, on the basis of a criterion of progression, adequacy and proportionality with respect to the seriousness of the fact, the punishment or the security measure that should be applied, taking into account any possible suspended sentence. The assessment procedure of the Judge must be explicit and clear in the decree implementing the measure.

A significant new element in the Law is the extreme limitation of pre-trial detention. Indeed, pre-trial detention shall only be ordered "exceptionally", which means that it will be applied in limited cases, in particular those referred to in letters a) and b) of the fourth paragraph.

It has been considered appropriate to provide for pre-trial detention only in case of criminal offences, namely offences that require the subjective element of wilful intent, and to order pre-trial detention only if the crime is punished by at least second degree imprisonment, and if any other personal precautionary measure is inadequate.

Paragraph 5 also reinforces the idea of the exceptional nature of pre-trial detention. It has been envisaged that pre-trial detention shall not be applied to certain categories of persons (persons over the age of 70, mothers of children under the age of three living with her or pregnant women, fathers if the mother has died or is absolutely unable to assist her children, or if it is established in practice

that pre-trial detention is incompatible with his health condition) unless there are exceptionally serious circumstances, included in the cases referred to above for the application of the precautionary measure in question, which, on the basis of a concrete and factual analysis, make it necessary and essential.

In order to safeguard the exceptional nature of pre-trial detention and to maximise the effectiveness of home detention, it has been envisaged that the Judge, when ordering home arrest, may request controls by electronic or other technical means, respecting the dignity of the person and after verifying the availability of the Judicial Police.

Article 53-ter, as amended, has established that the duration of personal coercive measures shall not exceed the maximum time-limits specified by law and shall be proportionate, in a progressive manner, to the degree of imprisonment envisaged for the crime being prosecuted.

Upon expiry of such time-limits, the measures shall cease to be effective, unless there is an extension, which may be envisaged if the precautionary needs leading to the adoption of the measures still remain. Also the extension order must be reasoned and subject to the review procedure.

Secondly, it should be noted that on 31 March 2022 the Minister of Justice and Family Massimo Andrea Ugolini and the Italian Minister of Justice Marta Cartabia signed the Agreement between the Republic of San Marino and the Italian Republic on the recognition and enforcement of judicial decisions on alternative measures to detention, alternative sanctions to imprisonment, conditional release and suspended sentence.

The purpose of this Agreement is to facilitate the social rehabilitation of persons suspected, accused or convicted of committing a criminal offence, by enabling them, *inter alia*, to maintain or recover their emotional, family, work and cultural ties. Furthermore, this Agreement aims at improving the protection of victims of crimes and more generally of the community, as well as at promoting the application of alternative measures to detention, alternative sanctions to imprisonment, conditional release or suspended sentence, where the person concerned is not a national and/or does not reside legally and effectively in the Party in which the conviction judgement providing for the suspended sentence or an alternative sanction was issued, or the decision on conditional release or the decision to grant an alternative measure to detention was adopted.

Finally, worth highlighting are the alternative measures provided for by San Marino system: probationary custody of social services (Article 106-bis of the Criminal Code), probation (Article 64, of the Criminal Code and Article 5 of Law no. 139/1997 and subsequent amendments), work and study release (Article 106 of the Criminal Code), suspended sentence subject to obligations and/or orders (Articles 61 and 62 of the Criminal Code), conditional release (Article 103 of the Criminal Code), community service.

Finally, on 22 August 2023, the draft law entitled "*Measures to assist victims of crime and restorative justice*" was adopted by Congress of State Decision no. 56. This draft law considers restorative justice as an instrument for dealing with disputes arising from criminal actions and for promoting social harmony. The aim is to resolve these conflicts and to consider conflicts not as an occasion for further divisions in society, by encouraging the idea that the convicted person's serving of the punishment in prison is a measure of last resort.

Attachments: Annex B

The CPT asks San Marino authorities to provide an update on the progress of the reconstruction and extension of the prison in their reply to this report.

The reconstruction and extension works of the prison are currently underway and are expected to be completed in 2024.

During the works, prison activities continue to be carried out, therefore construction works are divided into phases and planned to avoid any possible interference and to always ensure the presence of at least two cells and an outdoor area if there are any prisoners.

In recent weeks, several short-term imprisonments have occurred, with no problems of interference with the construction site, thus confirming the effectiveness of the solutions adopted.

Currently, prison activities are carried out on the ground floor and in the valley side courtyard, while construction works are being carried out on the first floor and in the mountain side courtyard.

The six existing cells on the first floor have been fitted with new window grille frames, which are larger and have a lower beam height so as to provide prisoners with more natural light and a view to the outside. The old sanitary facilities have been dismantled and new masonry divisions have been built, so that each of the two sections will have dedicated sanitary facilities.

Enlargement is also underway to create a new section for women and minors on the first floor, in an area that was previously outside the prison and that will house two individual cells with dedicated sanitary facilities and a common area. Internal divisions have already been built. Also on the ground floor the two existing cells, which will be completely rebuilt, will be equipped with dedicated sanitary facilities, one of which for people with disabilities.

Throughout the first floor, the old electrical and heating installations have been dismantled and new ones are being built.

With the aim of greater life autonomy for prisoners within the prison, the installation of six automated security doors is also planned, in order to allow prisoners in the two new first floor cells

to gain independent access to their common area and prisoners in the two ground floor cells to gain independent access to their common area and the two external courtyards.

The project also includes a newly built canopy in the valley side courtyard, providing it with a shelter in case of bad weather.

Taking into account the historical statistics of cell occupancy, spaces are also designed for their flexible use, in order to increase the number of rooms for visits, recreational activities and family reunification. A new sanitary facility will also be built on the ground floor for the exclusive use of visitors.

Attachments: Annex C

The Committee welcomes both the measures taken and planned concerning the legal framework governing detention (developments and working group on the reform of the prison system) and would like to be informed, in the context of the authorities' reply to this report, of the progress made in their implementation.

In this regard, it should be noted that on 4 May 2023, Law no. 78 reforming the Prison System was approved by the Great and General Council and that on 22 August 2023, Prison Regulation no. 7 was adopted by Congress of State Decision no. 57.

Annexes: Annex D

3. Conditions of detainees

The CPT delegation was not able to obtain a clear picture of the actual job and training opportunities offered to prisoners (as there were none at the time of the visit). The Committee would like to receive additional clarifications from San Marino authorities in this regard.

With regard to education and training, worth mentioning is Article 20 of Law no. 78 of 4 May 2023. The legal system facilitates the implementation of courses at the level of compulsory education, vocational training and university education, with particular attention to the cultural and vocational training of prisoners who are not of age. The attendance of such courses by videoconference is favoured whenever possible. The organisation and implementation of such courses are the responsibility of the prison Director and of the competent bodies. For the implementation of these

courses, it is possible to involve, by agreement with the prison Director, qualified individuals, possibly also on a voluntary basis, operating under the responsibility of public or private bodies. The prison Director provides adequate premises and equipment, and informs prisoners about the planning of courses, encouraging their active participation.

In relation to employment opportunities, worth mentioning are Articles 21, 22 and 23 of Law no. 78 of 4 May 2023 and Articles 26 and 27 of Prison Regulation no. 7 of 30 August 2023.

These Articles pay particular attention to the regulation of working activities that prisoners can carry out inside or outside the prison.

The purpose of work, which is generally remunerated, is to provide prisoners with vocational training appropriate to normal working conditions and to facilitate their social reintegration, also allowing the maintenance and, if possible, the enhancement of working skills. The duration of work shall not exceed the limits set by the labour laws in force. After consulting the Observation and Treatment Group (OTG), the prison Director concludes ad hoc agreements with public or private entities or interested social cooperatives. Prisoners who show handicraft, cultural or artistic abilities may be allowed to perform such activities on their own account.

If it is not possible to work inside the prison, prisoners who have demonstrated with certainty to comply with the prison treatment may be allowed to be employed outside the prison, according to the programme approved by the OTG. Prisoners admitted to working outside the prison shall reach their workplace without surveillance of the Police Authority, unless it is deemed necessary for reasons of personal safety. Also with regard to work outside the prison, due consideration is given to the prisoners' specific professional skills and work attitude. These activities shall be carried out in such a way as to guarantee the safety of the worker and with insurance coverage.

Moreover, the OTG may also request an assessment from the Social Security Institute (SSI) with a view to concluding a Therapeutic Rehabilitation Contract in accordance with the legislation in force.

In order to demonstrate the effectiveness of the job opportunities offered to prisoners, a concrete case is reported.

Following the positive assessment enabling the prisoner to start working, the OTG signed and sent a written report to the Enforcement Judge who had adopted the order for admission to work. Subsequently, the agreement was signed between the prison Director and the Cooperative Il Volo. The prisoner went to his work place on his own and returned to prison for meals and overnight stay.

Annexes: Annex D

In accordance with the 2017 amendments to the Prison Regulation, the Observation and Treatment Group (composed of the prison Director, doctor, psychologist and social worker) is responsible for drafting individual plans for the execution of sentences for each convicted prisoner, with particular reference to preparation for release.

However, the CPT delegation had the impression (from discussions with the relevant staff) that the actual implementation of these provisions was not in a very advanced state and that the relevant documents were missing. The CPT would like to receive comments from San Marino authorities in this regard.

With reference to the question raised by the CPT, it can be said that when prisoners leave the prison, they are taken care of and followed by the Social Service in order to benefit from probationary custody for the conclusion of the sentence.

With regard to the implementation of ad hoc arrangements for reintegration into society, no specific national protocols are available at the time of the reply; however, it is being considered whether, in accordance with the recommendations made, it would be appropriate to adopt such a valuable tool. For this reason, the Observation and Treatment Group (OTG) will assess the opportunity to develop specific arrangements in the coming months.

Worth mentioning is the fact that cases of release from prison following a final sentence in the Republic of San Marino are almost absent.

5. Other issues

The Committee reiterates its recommendation to San Marino authorities to ensure that Gendarmerie Officers performing prison tasks never participate in criminal investigations.

This recommendation has been fully implemented by paragraph 7 of Article 50 of Law no. 78 of 4 May 2023. Indeed, according to this Article, the allocation of staff to the prison and the management of tasks shall be governed by a memorandum of understanding signed by the prison Director and the Commander of the Gendarmerie or his delegate, which respects the need to ensure the separation of custodial and judicial police activities.

Annexes: Annex D

While not disapproving in principle the practice of employing volunteers as support staff in prisons, the CPT considers that specific and regular training of all staff performing surveillance functions is an essential safeguard measure against ill-treatment of prisoners. The Committee calls on the authorities to provide such training to all staff performing surveillance functions in San Marino prison, including volunteers.

This recommendation has been implemented by Article 51 and paragraph 3 of Art. 50 of Law no. 78 of 4 May 2023. According to Article 51, prison staff and OTG members, each with regard to their respective competences, shall be selected and trained, within the framework of initial education and continuous and in-service training, in order to improve their professional skills specific to the management of prisoners. Paragraph 3 of Article 50 also establishes that the members of the voluntary military corps shall receive appropriate training.

In this regard, it should be noted that, by virtue of the strong and uninterrupted relations of collaboration between the Gendarmerie Corps and the Italian Prison Police Corps, in November 2023 a training course for the members of the Gendarmerie Corps who perform the tasks of prison guards at San Marino prison is scheduled, and a certificate of attendance will be issued to them. This course aims at updating and refining the operating techniques, as well as the professional skills of the staff performing such tasks, in line with the CPT recommendations. The designated instructors/speakers – with whom a preliminary meeting has already taken place – are preparing the programme and the topics on which the course will be based, also in the light of the specificities of San Marino prison and legislation.

Annexes: Annex D

There have been no changes since the 2013 visit in relation to the disciplinary sanctions imposed on prisoners. As before, the most severe sanction is disciplinary solitary confinement for a maximum of 10 days. However, from the examination of the register of disciplinary sanctions (which was empty) and from discussions held with the Director and other members of the surveillance staff of San Marino prison, the CPT delegation concluded that no disciplinary sanctions have ever been imposed in practice. The CPT must reiterate its long-standing recommendation to adopt specific provisions to regulate disciplinary sanctions in prison and to provide the necessary procedural guarantees in the event that a prisoner is subject to such a sanction in the future.

With the approval of Law no. 78 of 4 May 2023 reforming the Prison System, disciplinary sanctions in prison have been largely regulated in Title V.

With reference to this recommendation, it should be noted that the sanction of disciplinary solitary confinement is not, to date, provided for in Article 34 of Law no. 78 of 4 May 2023 on disciplinary sanctions.

Moreover, the procedural safeguards required by this recommendation with regard to disciplinary solitary confinement (referred to in paragraph 31, footnote 42 of the CPT Report of 10 March 2023) are provided for and ensured by Law no. 78 of 4 May 2023 to any prisoner subject to any disciplinary sanction. In particular, pursuant to Article 36 of Law no. 78 of 4 May 2023, each prisoner has the right to be informed of the charges brought against him, including the facts of the case, to have sufficient time to prepare his or her defence, possibly with the assistance of a lawyer, and to be heard personally by the Authority that is called upon to take a decision. Under Article 42 of Law no. 78 of 4 May 2023, prisoners have the right to submit a formal application or complaint, either oral or written, against any sanction to the prison Director, the Judicial or Health Authority or the Captains Regent.

Annexes: Annex D

The CPT calls on San Marino to amend the Prison Law and the Prison Regulation to ensure that prisoners in pre-trial detention and convicted prisoners can, in principle, receive visits, make telephone calls and send and receive letters. Any restriction on such contacts should be explicitly justified (by the investigation requirements or by safety concerns arising from a case-by-case assessment of the risk posed by a prisoner), be approved by a judicial authority and be limited in time.

This recommendation has been fully implemented by paragraphs 1, 3, 4, 5 and 6 of Article 19 of Law no. 78 of 4 May 2023 and by Articles 22, 23 and 24 of Prison Regulation no. 7 of 30 August 2023.

Prisoners shall have the right to receive visits and to send and receive letters. Visits with family members and friends shall be particularly favoured, subject to special restrictive provisions of the Judicial Authority, as well as with trusted lawyers. The Enforcement Judge may order, by reasoned decree, that the correspondence of convicted prisoners be controlled by the prison Director. The Enforcement Judge may also impose restrictions on correspondence and on receiving visits.

Correspondence by telephone may be authorised with family members and, in special cases, with third parties, in the manner and with the precautions laid down in individual decrees issued by the Judicial Authority. For prisoners in pre-trial detention, the permits to receive visits, the control of correspondence and the authorisation of telephone correspondence shall be the responsibility of the prosecuting Judicial Authority.

The above-mentioned aspects are dealt with in greater detail in the Prison Regulation. In this respect, some interesting elements are worth highlighting.

Following an assessment of the prison Director, it is permitted to derogate from the number and duration of visits in the case of relatives or cohabiting partners and in other special circumstances.

It is important to stress that the rights to receive visits enjoyed by prisoners in pre-trial detention are the same as those enjoyed by convicted prisoners, unless the competent Judicial Authority has previously adopted specific and reasoned restrictive provisions.

To this end, the prison Director shall provide prisoners, who cannot provide it at their own expense, with the necessary equipment to write a letter and ordinary stamps on a weekly basis.

Any inspection of incoming or outgoing correspondence shall be carried out in such a way as to ensure that there are no controls on what has been written; such controls are only admitted following a decision of the competent Judicial Authority where the prison Director suspects a criminal offence or a possible danger to order or security.

Correspondence of prisoners addressed to international administrative or judicial bodies responsible for the protection of human rights, of which the Republic of San Marino is a member, shall not be subject to control.

Annexes: Annex D

The Prison Regulation also establishes that, during the execution of the sanction of disciplinary solitary confinement, prisoners shall not receive visits and make telephone calls, except in exceptional circumstances. The Committee reiterates its recommendation to San Marino authorities to amend the relevant provisions to ensure that, whenever prisoners are subject to disciplinary solitary confinement, their right to receive visits and to make telephone calls is not completely suspended.

First of all, it is fundamental to clarify that the sanction of disciplinary solitary confinement is not provided for under San Marino Prison System.

Continuous solitary confinement is allowed within San Marino prison only for health reasons or for security or serious reasons of order, as provided for in Article 40 of Law no. 78 of 4 May 2023.

Where solitary confinement for security reasons or serious reasons of order, exceptionally provided for in Article 40, paragraph 1, letter b), lasts for more than 10 days, a weekly visit with family members or cohabiting partners shall be permitted where required, unless there are limitations based on substantiated grounds of necessity justified by the Judicial Authority.

Annexes: Annex D

C. Hospitalization and compulsory medical treatment

During its on-site visit, the CPT delegation pointed out that the rooms so far used in the Emergency Department of the State Hospital to accommodate patients subject to involuntary treatment did not meet the appropriate requirements in terms of facility and equipment to accommodate this type of patients.

The competent Entities and Services have prepared a project of interventions to this end. The works, which have already started, involve two of the three rooms of the Emergency Department. To date, works have been completed in one of the two rooms concerned and works have been started in the second room, which are expected to be completed by next 10 September.

The CPT recommended that a psychiatric nurse be present during short-term hospitalisation related to involuntary treatment.

To comply with this recommendation, a specific training plan has been drafted for medical and nursing staff, as well as for healthcare assistants of the Mental Health and Emergency Units and prison staff, to be held next 10, 17 and 24 October, with the objective to train the staff for these types of patients.

After the completion of this training, a stand-by duty/availability service will be set up for the staff of the Mental Health Unit, which, in case of need, will support the Emergency Unit staff already taking care of patients.

The CPT suggested that the SSI should consider psychiatric training for all nurses employed in this facility.

As mentioned above, a specific training plan has been put in place, which will begin next October.

The CPT recommended specific training on the use of restraints for health personnel and the recording of cases of use of chemical restraints in the appropriate register.

The specific training on the use of restraints is included in the training plan for next October. A business procedure has been established concerning the use of physical and chemical restraints and their registration.

D. Rest home “La Fiorina” (*Residenza Sanitaria Assistenziale La Fiorina*)

The CPT considers it useful to improve the access of inmates to the outdoor garden at the rest home La Fiorina.

Over the last few months, works have been completed concerning the project related to the green areas of the facility, with new plants, handrails, benches that facilitate access for all inmates.

The CPT stressed the need to define the requirements for the use of restraints for inmates of the rest home La Fiorina.

The means used within the facility are bed rails, abdominal/groin belt, bib, bed belt and tray tables for wheelchairs.

These means are used only for people with moderate/severe motor disability and risk of falling, and never for people without disabilities and/or suffering from wandering. The use of these means is exclusively on medical prescription, and the person concerned and the family member are informed

thereof, with re-assessment of the situation every three months. The use of bed belts is regulated by IO-ARA-04 procedure: "Monitoring of patients with bed belts".

List of Annexes:

- Annex A
 - Decision no. 31 of 11 April 2022
 - Decision no. 37 of 21 March 2022
 - Decision no. 18 of 10 July 2023

- Annex B: Law no. 24 of 2 March 2022

- Annex C: Construction site photos and project plans

- Annex D:
 - Law no. 78 of 4 May 2023
 - Prison Regulation no. 7 of 30 August 2023

ANNEX A



CONGRESSO DI STATO

Seduta del: 11 APRILE 2022/1721 d.F.R.

Delibera n.31

Pratica n.1.3.6 - 824/2022/XXX

Oggetto: Spostamento sedi del Corpo della Gendarmeria e della Protezione Civile

IL CONGRESSO DI STATO

sentito il riferimento del Segretario di Stato per il Territorio, l'Ambiente e i Rapporti con l'A.A.S.L.P. e del Segretario di Stato per gli Affari Esteri;

vista la propria precedente delibera n.26 del 31 maggio 2021 con cui si nominava il Gruppo di professionisti e si conferivano incarichi professionali per la redazione del progetto relativo alla ristrutturazione del fabbricato "Ex Forcellini", finalizzata alla realizzazione del "Polo Servizi Valdragone";

vista, altresì, la propria precedente delibera n. 37 del 21 marzo 2022 mediante la quale si adottava il progetto di "Ristrutturazione edilizia sul fabbricato ex Forcellini, Foglio di Mappa 30 particella 712";

considerata la necessità di individuare una nuova sede del Corpo della Gendarmeria in quanto l'attuale non risulta più idonea allo svolgimento delle attività della stessa ed al fine di recuperare e destinare l'immobile all'organizzazione di eventi e convegni per la promozione del settore turistico;

valutato altresì, che l'attuale sede della Protezione Civile è collocata in locali di proprietà privata posti all'interno del Centro Uffici Tavolucci e che si intende spostarne la sede all'interno di un edificio pubblico risolvendo il contratto di locazione;

considerato che il gruppo di lavoro di cui alla propria precedente delibera n.23 del 6 agosto 2018, ha individuato quale nuova sede del Corpo della Gendarmeria e della Protezione Civile l'edificio denominato ex Forcellini sito in Borgo Maggiore e distinto catastalmente al Foglio di Mappa 30 particella n.712, per il quale a breve saranno avviati i lavori di ristrutturazione;

autorizza

lo spostamento della sede del Corpo della Gendarmeria e della Protezione Civile all'interno dell'edificio denominato ex Forcellini sito in Borgo Maggiore e distinto catastalmente al Foglio di Mappa 30 particella n.712.

Dà mandato



CONGRESSO DI STATO

Seduta del 11 aprile 2022/1721 d.F.R.

Delibera n.31

Pratica n.1.3.6 - 824/2022/XXX

all'AASLP di elaborare il progetto definitivo ed esecutivo in funzione delle esigenze del Corpo della Gendarmeria e della Protezione Civile e successivamente di avviare le procedure per l'emissione della gara di appalto entro il 30 giugno 2022.

Manda

al Comandante del Corpo della Gendarmeria e del Capo della Protezione Civile per quanto di rispettiva competenza.

Il Segretario di Stato



UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE
Sezione Concorso di Stato

San Marino, Li: 8 SET 2023
VISTO, per copia conforme

Estratto del processo verbale rilasciato ad uso: dell'Ecc.ma Reggenza, dei Signori Segretari di Stato, della Direzione AASLP, dell'Ufficio Pianificazione Territoriale e per l'Edilizia, del Comandante del Corpo della Gendarmeria, del Capo della Protezione Civile



CONGRESSO DI STATO

Seduta del: 21 MARZO 2022/1721 d.F.R.

Delibera n.37

Pratica n.1.3.6 - 796/2022/XXX

Oggetto: Adozione progetto "Ristrutturazione edilizia sul fabbricato ex Forcellini, Foglio di Mappa 30 particella 712"

IL CONGRESSO DI STATO

sentito il riferimento del Segretario di Stato per il Territorio, l'Ambiente, l'Agricoltura e i Rapporti con l'A.A.S.L.P.;

vista la nota inviata dall'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici del 18 marzo 2022, prot. n. 28164, mediante la quale trasmette il progetto "Ristrutturazione edilizia sul fabbricato ex Forcellini, Foglio di Mappa 30 particella 712" e la relazione tecnica allegata;

visto il parere della Giunta di Castello di Borgo Maggiore del 10 marzo 2022;

visto il parere del Servizio Protezione Civile del 25 febbraio 2022, prot. n. 20214;

visto il parere dall'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici del 3 marzo 2022, prot. n. 1445;

visto il parere del Dipartimento Prevenzione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale del 24 gennaio 2022, prot. n. 370/DSP/2022;

considerati i disposti di cui alla propria precedente delibera n.12 del 17 marzo 2020 avente ad oggetto "Disposizioni relative alla sottoscrizione di domanda di concessione e autorizzazione edilizia";

visto l'articolo 57, comma 1, della Legge 14 dicembre 2017 n.140, Testo Unico delle Leggi Urbanistiche ed Edilizie;

adotta,

per quanto di competenza, il progetto "Ristrutturazione edilizia sul fabbricato ex Forcellini, Foglio di Mappa 30 particella 712", posto agli atti della presente seduta.

Autorizza

per quanto di competenza, la presentazione all'Ufficio Pianificazione Territoriale e per l'Edilizia della relativa pratica edilizia.

Manda



CONGRESSO DI STATO

Seduta del 21 marzo 2022/1721 d.F.R.

Delibera n.37
Pratica n.1.3.6 - 796/2022/XXXX

- all'AASLP di sottoscrivere la richiesta di concessione edilizia per conto dell'Ecc.ma Camera, ai sensi della delibera n.12 del 17 marzo 2020, citata in premessa;
- all'Ufficio Pianificazione Territoriale e per l'Edilizia per quanto di competenza.

Il Segretario di Stato



UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE
Sezione Congresso di Stato

S. Marino, L. - 8 SET 2023

VISTO, per copia conforme

Estratto del processo verbale rilasciato ad uso: dell'Ecc.ma Reggenza, dei Signori Segretari di Stato, della Direzione AASLP, dell'Ufficio Pianificazione Territoriale e per l'Edilizia



CONGRESSO DI STATO

Seduta del: 10 LUGLIO 2023/1722 d.F.R.

Delibera n.18

Pratica n. 1.3.6 - 1392/2023/XXX

Oggetto: Revoca proprie precedenti delibere n. 28 e n.29 in data 26 giugno 2023 aventi ad oggetto parere per conferimento incarichi professionali all'Arch. Fausto Venturini e all'Ing. Daniel Grassi per la ristrutturazione edilizia del fabbricato denominato ex-Forcellini

IL CONGRESSO DI STATO

sentito il riferimenti del Segretario di Stato per il Territorio e l'Ambiente, l'Agricoltura, la Protezione Civile e i Rapporti con l'A.A.S.L.P.;

vista la propria precedente delibera n.27 del 26 giugno 2023 nella quale viene precisato che, al fine di una migliore programmazione degli interventi da finanziare e realizzare, gli stanziamenti fondi devono essere richiesti alla Segreteria di Stato per il Territorio e l'Ambiente dal Consiglio di Amministrazione dell'AASLP, su proposta del Direttore AASLP, ed accompagnati da apposita relazione, documentazione o relativo progetto che attesti l'ammontare complessivo delle spese da sostenere;

vista la propria precedente delibera n. 28 del 26 giugno 2023 con la quale è stato espresso parere favorevole al conferimento dell'incarico professionale all'Arch. Fausto Venturini per l'adeguamento della progettazione architettonica e per la direzione lavori architettonica relativa alla ristrutturazione edilizia del fabbricato denominato ex - Forcellini;

vista, altresì, la propria precedente delibera n.29 del 26 giugno 2023 con la quale è stato espresso parere favorevole al conferimento dell'incarico professionale all'Ing. Daniel Grassi per la progettazione strutturale esecutiva relativa alla ristrutturazione edilizia del fabbricato denominato ex - Forcellini;

vista la nota dei tecnici progettisti in data 7 luglio 2023 trasmessa all'AASLP con la quale viene effettuata una comparazione dei costi tra un intervento di "demolizione e ricostruzione del fabbricato" e quelli di un intervento di "ristrutturazione del fabbricato" ex Forcellini Carni sito in località Valdragone, distinto catastalmente al Foglio di Mappa 30 particella n.712;

considerata la necessità di effettuare ulteriori approfondimenti e verifiche progettuali preliminari al conferimento degli incarichi sopra descritti,

revoca

delle proprie precedenti delibere n. 28 e n.29 in data 26 giugno 2023.



CONGRESSO DI STATO

Seduta del 10 luglio 2023/1722 d.F.R.

Delibera n.18

Pratica n. 1.3.6 - 1392/2023/XXX

Manda

al Consiglio di Amministrazione dell'AASLP e al Direttore AASLP di effettuare una dettagliata verifica della stima dei costi progettuali preliminari consegnata dai tecnici progettisti circa l'economicità/convenienza economica di un progetto di "demolizione e ricostruzione" del fabbricato denominato ex - Forcellini rispetto ad un intervento di "ristrutturazione edilizia" dello stesso e di riferire al Congresso di Stato entro il 20 agosto 2023. La predetta verifica preliminare dovrà essere svolta contattando le principali ditte del settore fornitrici di strutture prefabbricate, infissi ed impiantistiche e confrontate con progetti di recente costruzione simili al progetto in oggetto.

Il Segretario di Stato



UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE
Sezione Congresso di Stato

San Marino, Li - 8 SET 2023

VISTO, per copia conforme

Estratto del processo verbale rilasciato ad uso: dell'Ecc.ma Reggenza, dei Signori Segretari di Stato, della Direzione AASLP, del Consiglio di Amministrazione AASLP

ANNEX B



REPUBBLICA DI SAN MARINO

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 25 febbraio 2022:

LEGGE 2 marzo 2022 n.24

DISPOSIZIONI PER IMPLEMENTARE LE GARANZIE E L'EFFICIENZA DEL PROCESSO PENALE

CAPO I

MODIFICHE AL SISTEMA DELLE MISURE CAUTELARI PERSONALI E REALI E SEQUESTRO PROBATORIO

Art. 1

(Misure cautelari personali)

1. Gli articoli da 53 a 58 del Capitolo VIII del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti articoli 53, 53-bis, 53-ter, 53-quater, 53-quinquies, 53-sexies, 54, 55, 56, 57, 58, 58-bis, 58-ter, 58-quater, 58-quinquies, 58-sexies, 58-septies, 58-octies e 58-nonies:

“Art. 53

(Misure cautelari personali)

1. Il Giudice Inquirente, con provvedimento motivato, può legittimamente ordinare limitazioni della libertà personale del prevenuto solo nei casi e modi previsti dal presente capitolo.

2. Nessuno può essere sottoposto a misure cautelari personali se non in presenza di accertate esigenze cautelari e se non risultano dagli atti del procedimento gravi indizi di colpevolezza che, allo stato, facciano ritenere il prevenuto responsabile dei fatti per cui si procede.

3. Le misure cautelari personali sono coercitive, di natura custodiale oppure obbligatoria, o interdittive.

4. Le misure cautelari personali coercitive, di natura custodiale, sono, in ordine di afflittività, la custodia cautelare in carcere, la custodia cautelare in luogo di cura, gli arresti domiciliari.

5. Le misure cautelari personali coercitive, di natura obbligatoria, sono il divieto di espatrio, l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria o la sottoposizione ad obblighi di sorveglianza, l'allontanamento dalla casa familiare o da un domicilio, il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e alla stessa persona offesa, il divieto e l'obbligo di soggiorno nella Repubblica.

6. Le misure cautelari personali interdittive sono la sospensione dall'esercizio della responsabilità di genitori, la sospensione dall'ufficio di curatore e tutore, la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali o di esercitare funzioni di amministrazione e rappresentanza di persone, fisiche e giuridiche, ed enti, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione.

7. Nessuna misura cautelare personale può essere applicata se, al momento dell'adozione, risulta che il fatto per cui si procede sia stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità o se sussiste una causa di estinzione del reato o della pena.

Art. 53-bis
(Esigenze cautelari)

1. Il Giudice Inquirente ravvisa le esigenze cautelari:

- a) quando sussiste concreto ed attuale pericolo di inquinamento per l'acquisizione e la genuinità delle prove, sulla base di specifiche ed inderogabili esigenze d'indagine, fondate su circostanze di fatto espressamente indicate;
- b) quando il prevenuto si è dato alla fuga o sussiste concreto e attuale pericolo che egli si dia alla fuga, alla stregua di comportamenti significativi della volontà di espatriare o rendersi irreperibile;
- c) quando, per le specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità del prevenuto, desunta da comportamenti o atti concreti, dalle condizioni personali o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto e attuale pericolo che questi commetta gravi reati con uso di armi o altri mezzi di violenza alle persone o reiteri condotte della stessa specie di quella per cui si procede.

2. Il Giudice Inquirente valuta la specifica idoneità di ciascuna misura cautelare in relazione alla natura delle esigenze cautelari da soddisfare, adottando quella meno afflittiva e in concreto sufficiente a soddisfare le medesime esigenze.

3. Il Giudice Inquirente individua la misura da applicare secondo un criterio di gradualità. La misura cautelare deve comunque risultare proporzionata - allo stato degli atti - all'entità del fatto e alla pena o misura di sicurezza che sarebbe da applicare, tenuto conto anche dell'eventuale sospensione condizionale della pena.

4. La custodia cautelare in carcere può essere eccezionalmente disposta:

- a) se il misfatto per cui si procede è punito con la prigionia non inferiore al terzo grado e vi sia pericolo di inquinamento delle prove, oppure di occultamento del reato, oppure di sottrazione all'esecuzione della pena e/o di reiterazione di condotte della stessa specie del misfatto per cui si procede, sempre che ogni altra misura cautelare personale risulti inadeguata;
- b) se il misfatto per cui si procede è punito con la prigionia di secondo grado, il prevenuto sia stato dichiarato misfattore abituale, di mestiere o costituzionale, o ricorrano nelle condotte per cui si procede modalità tali da poter comportare la dichiarazione di cui all'articolo 16 del Codice Penale, oppure nelle stesse condotte sussistano le particolari circostanze di aggravamento di cui all'articolo 90 del Codice Penale, e comunque vi sia pericolo di inquinamento delle prove o di occultamento del reato, oppure di sottrazione all'esecuzione della pena e/o di reiterazione di condotte della stessa specie del misfatto per cui si procede, sempre che ogni altra misura cautelare personale risulti inadeguata.

5. Il Giudice Inquirente, salvo quando sussistano circostanze di eccezionale gravità, non può disporre la custodia cautelare in carcere nei confronti di prevenuti che abbiano compiuto il settantesimo anno di età. Se la persona destinataria della misura di custodia in carcere è madre di prole di età inferiore ai tre anni con lei convivente o in stato di gravidanza, ovvero padre qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, oppure qualora sia accertata in concreto l'incompatibilità della restrizione in carcere con le sue condizioni di salute, la custodia cautelare in carcere è sostituita da una delle ulteriori misure coercitive.

6. Nel disporre la misura degli arresti domiciliari, anche in sostituzione della custodia cautelare

in carcere, il Giudice Inquirente può prescrivere controlli mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria. Nel caso in cui gli arresti domiciliari sostituiscano la custodia in carcere, il diniego del consenso da parte del prevenuto ad attuare i predetti controlli costituisce motivo per il ripristino della custodia in carcere.

7. Il prevenuto ha diritto di ottenere la difesa a piede libero quando siano venute meno le ragioni che hanno determinato l'adozione del mandato di arresto.

8. Il prevenuto ha diritto ad ottenere un colloquio con il proprio difensore entro quarantotto ore dall'esecuzione della misura custodiale. Il Giudice Inquirente, limitatamente ai reati punibili con la prigionia non inferiore al terzo grado, se ritiene che il colloquio possa recare pregiudizio alle esigenze cautelari di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo, può differire il colloquio con il provvedimento che dispone la misura custodiale, motivando specificamente sul punto.

Art. 53-ter (Durata)

1. La durata delle misure coercitive non può superare i termini massimi indicati dalla legge.
2. Le misure coercitive non possono avere durata superiore: a un mese, se il reato per cui si procede è punito con la prigionia di primo grado; a tre mesi, se il reato per cui si procede è punito con la prigionia di secondo o terzo grado; a sei mesi, se il reato per cui si procede è punito con la prigionia di quarto o quinto grado. In tutti gli altri casi le misure coercitive non possono avere durata superiore a un anno.
3. I termini di cui al precedente comma, alla rispettiva scadenza, possono essere prorogati, una sola volta per uguale periodo, qualora permangano ancora le esigenze cautelari che hanno comportato l'adozione del provvedimento originario. La proroga è ordinata con decreto motivato del Giudice Inquirente, sottoposto alla procedura di riesame di cui all'articolo 53-*quinquies* ed alle eventuali impugnazioni di cui all'articolo 56.
4. La misura interdittiva del divieto di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali, o di esercitare funzioni di amministrazione e rappresentanza di persone, fisiche e giuridiche, ed enti, può essere ordinata per la durata massima di due mesi, prorogabile per altri due mesi con provvedimento motivato del Giudice Inquirente circa il permanere delle esigenze cautelari. Il provvedimento di proroga è sottoposto alla procedura di riesame di cui all'articolo 53-*quinquies* ed alle eventuali impugnazioni di cui all'articolo 56.
5. In ogni caso, allo scadere dei termini complessivi di cui ai superiori commi, le misure detentive e interdittive perdono efficacia.

Art. 53-quater (Violazione delle misure)

1. Qualora il prevenuto violi le prescrizioni inerenti una misura cautelare personale, il Giudice Inquirente può disporre la sostituzione o il cumulo con altra misura più grave, tenuto conto delle circostanze della violazione. Quando si tratta di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura interdittiva, il giudice può disporre la sostituzione o il cumulo anche con una misura coercitiva.

Art. 53-quinquies (Riesame)

1. Il Giudice Inquirente provvede sull'applicazione, sulla proroga e sulla revoca delle misure cautelari personali nonché sulle modifiche delle loro modalità esecutive.
2. Il Giudice Inquirente nel provvedimento motivato deve, a pena di nullità, indicare il reato per il quale si procede, i fatti e le circostanze che integrano in concreto i gravi indizi di colpevolezza e le specifiche esigenze cautelari, nonché le ragioni per le quali misure meno afflittive sarebbero inidonee.

3. Qualora, al momento in cui è depositato in Cancelleria il provvedimento del Giudice Inquirente che ordina l'applicazione di una misura cautelare personale, il fascicolo istruttorio in cui si procede sia interamente o in parte sottoposto al regime di cui all'articolo 5 della Legge 17 giugno 2008 n.93 e sue successive modifiche, il Giudice Inquirente deposita contestualmente l'elenco degli atti utilizzati per l'adozione della misura, a pena di inefficacia di quest'ultima.
4. Il Cancelliere provvede immediatamente alla formazione del fascicolo del riesame, contenente copia del provvedimento che ordina l'applicazione della misura cautelare personale e dell'elenco degli atti contestualmente depositato, nonché copia di tutti gli atti e documenti indicati dal Giudice Inquirente nel medesimo elenco, e trasmette l'incarto a un Commissario della Legge diverso dall'Inquirente individuato secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni per l'organizzazione del lavoro giudiziario, il quale, nella veste di Giudice per il riesame, provvede alla conferma, modifica o revoca della misura.
5. La polizia giudiziaria delegata per l'esecuzione, eseguita la misura, deposita presso la Cancelleria del Tribunale copia del rapporto di esecuzione per il Giudice preposto al riesame.
6. Entro novantasei ore dal deposito della copia del rapporto di esecuzione, il Giudice preposto al riesame, previo avviso alle parti interessate, svolge apposita udienza istruttoria, cui può partecipare il prevenuto anche tramite il proprio difensore e prende parte il Procuratore del Fisco.
7. Sino all'udienza di riesame il Procuratore del Fisco ed il difensore del prevenuto possono consultare gli atti del fascicolo del riesame, ferma restando la riservatezza degli stessi nei confronti delle altre parti del procedimento. Il Procuratore del Fisco ed il difensore del prevenuto, ricevuto l'avviso di fissazione dell'udienza di riesame, hanno facoltà di depositare memorie destinate al Giudice preposto al riesame.
8. Il Giudice preposto al riesame, sentito il Procuratore del Fisco ed eventualmente il difensore del prevenuto, all'esito dell'udienza pronuncia entro quarantotto ore ordinanza motivata di conferma, revoca o sostituzione della misura con altra meno afflittiva, valutandone i presupposti di legittimità in fatto e diritto sulla base degli atti del fascicolo del riesame.
9. Nel caso in cui il Giudice preposto al riesame revochi la misura cautelare, il Giudice Inquirente titolare adotta immediatamente i provvedimenti di competenza in ordine al rilascio del prevenuto o comunque alla cessazione degli effetti della misura.
10. Il Giudice preposto al riesame dispone che l'ordinanza con cui conferma, modifica o revoca la misura cautelare sia immediatamente comunicata al Giudice Inquirente e notificata al Procuratore del Fisco e al prevenuto presso il difensore. In caso di modifica o revoca della misura, il fascicolo del riesame resta depositato in Cancelleria, ma non può essere osteso alle parti sino ad autorizzazione del Giudice Inquirente.
11. Qualora l'ordinanza di riesame confermi la misura, gli atti del fascicolo del riesame sono depositati in Cancelleria, a disposizione dei difensori del prevenuto che abbiano partecipato all'udienza di riesame e del Procuratore del Fisco, fermi restando gli ulteriori effetti del regime di cui all'articolo 5 della Legge n.93/2008 e sue successive modifiche nei confronti delle altre parti del procedimento.
12. Se, nel corso del procedimento di riesame e sino al deposito della relativa ordinanza, il Giudice Inquirente revoca l'originaria misura, il procedimento di riesame si estingue. In caso di modifica o sostituzione della misura nel corso del riesame, i termini di cui al comma 6 si rinnovano decorrendo dal deposito del nuovo rapporto di esecuzione ed il giudizio di riesame verte sulla misura come sostituita o modificata.
13. Se nel corso dello stesso procedimento siano adottate molteplici misure cautelari personali, il Giudice preposto al riesame della prima misura eseguita, individuato secondo i criteri di cui al comma 4, è competente per le ulteriori procedure di riesame.
14. Avverso l'ordinanza di riesame può essere proposto reclamo al Giudice d'Appello penale ai sensi del successivo articolo 56. Il prevenuto e il difensore possono direttamente proporre reclamo avverso il provvedimento del Giudice Inquirente che dispone una misura cautelare personale. La proposizione diretta del reclamo estingue la procedura di riesame.

Art. 54
(Revoca o modifica)

1. Nel corso dell'indagine, il prevenuto ed il Procuratore del Fisco possono proporre istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare personale con un'altra meno grave quando emergano nuovi fatti o circostanze, tali da far ritenere il venir meno o l'attenuazione delle esigenze cautelari.
2. Il Giudice Inquirente notifica al Procuratore del Fisco l'istanza di revoca o di modifica della misura depositata dal prevenuto. Il Procuratore del Fisco ha facoltà di depositare memorie entro le successive novantasei ore. Il Giudice Inquirente che ha adottato la misura si pronuncia sull'istanza entro dieci giorni rigettandola o accogliendola anche in parte.
3. Avverso il provvedimento del Giudice Inquirente il prevenuto e il Procuratore del Fisco hanno facoltà di proporre reclamo ai sensi del successivo articolo 56.
4. Il Giudice Inquirente procede in ogni caso d'ufficio alla immediata revoca o sostituzione della misura con un'altra meno grave se sussistono i presupposti di cui al comma 1.

Art. 55
(Mandato di comparizione)

1. Il mandato di comparizione può essere emesso contro quegli imputati non soggetti a misure di coercizione personale.
2. In tutti i casi in cui si fa luogo al mandato di comparizione, il prevenuto ha l'obbligo di ripresentarsi ogni qualvolta venga chiamato.

Art. 56
(Impugnazioni)

1. Avverso i provvedimenti in materia di misure cautelari personali il prevenuto ed il Procuratore del Fisco possono proporre reclamo al Giudice d'Appello penale entro dieci giorni dalla loro notificazione od esecuzione. Il termine è prorogabile di ulteriori dieci giorni in favore del prevenuto che ne faccia espressa e tempestiva richiesta.
2. Avverso le ordinanze emesse dal Giudice d'Appello il difensore del prevenuto e il Procuratore del Fisco possono ricorrere per motivi di legittimità innanzi al Giudice per la Terza Istanza penale, entro trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza.

Art. 57
(Libertà su cauzione)

1. Il Commissario della Legge può subordinare il beneficio della libertà su cauzione al deposito vincolato di una somma a titolo di cauzione, che determina nell'ammontare, avuto riguardo alla natura, all'entità del reato ed alle condizioni economiche dell'imputato.
2. Il prevenuto può chiedere ed ottenere che, in luogo del deposito, la cauzione e la somma presumibilmente occorrente per coprire le spese processuali vengano garantite da un fideiussore. In tal caso il fideiussore si obbliga sottoscrivendo il relativo verbale avanti al Commissario della Legge.
3. Il prevenuto posto in libertà provvisoria deve eleggere domicilio per le notifiche nel territorio della Repubblica di San Marino.
4. Il Commissario della Legge può altresì disporre che la persona liberata venga sottoposta, per tutto il periodo del giudizio o fino alla revoca del mandato di arresto, alla vigilanza di polizia od al sistema di controllo previsto dall'articolo 64 del Codice Penale.
5. Nel caso di violazione degli obblighi imposti, così come nel caso di esito negativo dell'esperimento, il Commissario della Legge revoca il beneficio della libertà ed ordina il nuovo arresto del prevenuto.

Art. 58
(Difesa a piede libero)

1. Il prevenuto che accede al beneficio di cui all'articolo 57, comma 1, viene rilasciato ed abilitato a difendersi a piede libero, previo però formale precetto che debba presentarsi ad ogni chiamata della giustizia, e che, qualora formalmente citato non si presenti, perderà la somma data in cauzione.

Art. 58-bis
(Misure cautelari reali)

1. Le misure cautelari reali sono il sequestro conservativo, l'iscrizione anticipata del privilegio generale di cui all'articolo 144 del Codice Penale nei registri tenuti presso l'Ufficio del Registro e Conservatoria, il sequestro preventivo e il sequestro strumentale alla confisca.

Art. 58-ter
(Presupposti)

1. Il sequestro conservativo e l'iscrizione anticipata del privilegio generale sono misure dirette a garantire il pagamento della sanzione pecuniaria da parte del prevenuto ed il soddisfacimento delle obbligazioni di natura privatistica e pubblicistica discendenti dal reato di cui all'articolo 140 del Codice Penale.
2. Le misure di cui al comma precedente possono essere disposte quando sussistono i seguenti presupposti:
 - il *fumus commissi delicti*, ossia la sussistenza di fondati indizi di colpevolezza;
 - il *periculum in mora*, ossia il pericolo concreto ed attuale che il debitore disperda il proprio patrimonio nelle more del processo.
3. La concorrenza della misura deve essere proporzionata all'entità della sanzione pecuniaria applicabile al caso concreto e/o al presunto valore delle obbligazioni in ordine alle quali viene richiesta la garanzia.
4. Non possono essere oggetto di sequestro conservativo i beni che in base alle disposizioni civili vigenti sono impignorabili.
5. Qualora l'imputato o il terzo responsabile civile offrano una congrua cauzione, il Giudice ordina immediatamente la revoca del sequestro e/o la cancellazione dell'iscrizione anticipata del privilegio.

Art. 58-quater
(Sequestro conservativo e iscrizione anticipata di privilegio)

1. La parte civile può chiedere l'adozione del sequestro conservativo o l'iscrizione anticipata del privilegio generale nei confronti del prevenuto o del terzo responsabile civile in ogni stato e grado del procedimento, a garanzia delle obbligazioni derivanti dal reato di cui all'articolo 140, numeri 2 e 3 del Codice Penale.
2. Il Procuratore del Fisco può chiedere l'adozione del sequestro conservativo o l'iscrizione anticipata del privilegio generale nei confronti del prevenuto in ogni stato e grado del procedimento, a garanzia del pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all'Erario.
3. Il Giudice che procede provvede con ordinanza motivata nel termine di trenta giorni dal deposito dell'istanza. Il provvedimento deve enunciare, a pena di nullità, la fattispecie penale perseguita, i fatti e le circostanze che integrano i requisiti del *fumus commissi delicti* e del *periculum in mora*, nonché la concorrenza della misura disposta, di cui indica l'ammontare.

Art. 58-quinquies
(Sequestro preventivo)

1. Il Giudice dispone il sequestro preventivo delle cose pertinenti al reato quando sussiste il requisito del *fumus commissi delicti* e vi è pericolo concreto ed attuale che la libera disponibilità dei beni aggravi o protragga le conseguenze del reato, oppure agevoli la commissione di altri reati.
2. Il Giudice che procede provvede con ordinanza motivata d'ufficio oppure nel termine di trenta giorni dal deposito dell'istanza della persona offesa, della parte civile o del Procuratore del Fisco. Il provvedimento deve enunciare, a pena di nullità, il reato per cui si procede, i fatti e le circostanze che integrano i requisiti del *fumus commissi delicti* e del *periculum in mora*, e la compiuta descrizione dei beni oggetto di sequestro. Il Giudice nel disporre la misura si attiene ai principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità.
3. Gli appartenenti alle forze di polizia possono disporre il sequestro preventivo quando per motivi di urgenza e necessità non è possibile attendere il provvedimento dell'autorità giudiziaria. Il verbale delle operazioni compiute è trasmesso entro quarantotto ore al Giudice Inquirente il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida entro le successive novantasei ore, a pena di decadenza della misura.

Art. 58-sexies
(Sequestro preventivo a fini di confisca e confisca in caso di estinzione del reato)

1. In ogni fase del procedimento il Giudice individua le cose destinate alla confisca ai sensi dell'articolo 147, primo e secondo comma, quelle di cui debba essere ordinata la confisca nei casi di cui all'articolo 147, ottavo e nono comma, e, nei procedimenti per i reati di cui all'articolo 147, decimo comma, del Codice Penale, il denaro e le altre utilità di cui l'indagato o l'imputato non giustifichi la legittima provenienza. Se ritiene che la libera disponibilità di tali beni in capo ai detentori possa pregiudicare la confisca, il Giudice ne dispone il sequestro con decreto motivato.
2. Se nel corso delle indagini viene disposto il sequestro di beni ai sensi del comma precedente, il Giudice Inquirente, in caso di archiviazione per estinzione del reato, con decreto motivato circa la sussistenza del fatto di reato e la qualificazione giuridica dei beni sequestrati e destinati alla confisca ai sensi dell'articolo 147 del Codice Penale, dispone che il sequestro sia mantenuto. Il procedimento, in contraddittorio con il soggetto gravato dal sequestro e con gli eventuali terzi di buona fede, prosegue al solo fine di accertare la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 147 del Codice Penale, escluse quelle derivanti dall'estinzione del reato. Il Giudice Inquirente, se accerta che sussistono le condizioni di cui all'articolo 147 del Codice Penale, dispone con sentenza la confisca dei beni.
3. Nel giudizio, con la sentenza di proscioglimento per estinzione del reato pronunciata nei confronti dell'imputato gravato dal sequestro di beni di cui al comma 1, il Giudice, valutata la sussistenza del fatto di reato e la qualificazione giuridica dei beni sequestrati e destinati alla confisca ai sensi dell'articolo 147 del Codice Penale, dispone la confisca dei beni.
4. Il Giudice provvede con le modalità di cui al comma 2 o 3, secondo la fase del procedimento, anche in relazione al denaro e alle utilità sottoposte a sequestro ai sensi del comma 1 e destinate alla confisca di cui all'articolo 147, decimo comma, del Codice Penale, se, con il provvedimento di archiviazione o con la sentenza di proscioglimento per estinzione del reato, siano comunque ritenuti sussistenti il fatto di reato e la responsabilità del detentore e il valore dei beni sequestrati risulti sproporzionato all'entità dei redditi legittimamente percepiti, alle attività economiche dichiarate o al tenore di vita abituale.
5. In caso di estinzione del reato, qualora il Giudice non disponga la prosecuzione del giudizio ai sensi del comma 2 o non provveda alla confisca contestualmente al proscioglimento ai sensi del comma 3, il sequestro perde efficacia e il Giudice dispone la restituzione dei beni agli aventi diritto.
6. In caso di morte dell'interessato, il procedimento per l'applicazione della confisca prosegue nei confronti degli eredi o dei legatari.

7. Nel caso di sequestro disposto ai sensi del comma 1 e ai fini di cui all'articolo 147, secondo comma, del Codice Penale, il Giudice ordina la confisca dei beni con il provvedimento di archiviazione o con la sentenza che definisce il grado di giudizio.

8. Avverso il provvedimento che ordina la confisca dei beni in caso di estinzione del reato sono ammessi i rimedi ordinari e quello previsto dall'articolo 199-bis.

Art. 58-septies
(Riesame)

1. Nel caso in cui le misure cautelari reali vengano adottate dal Giudice Inquirente si applica la procedura di riesame prevista dall'articolo 53-quinquies.

Art. 58-octies
(Dissequestro e cancellazione dell'iscrizione anticipata)

1. Il prevenuto, il responsabile civile, il terzo destinatario della misura ed il Procuratore del Fisco possono proporre istanza di dissequestro, anche limitata ad alcuni beni, o di cancellazione dell'iscrizione anticipata del privilegio generale se emergono nuovi fatti o circostanze tali da far ritenere il venir meno di uno dei presupposti previsti per l'adozione della misura o l'attenuazione delle esigenze cautelari.

2. Il Giudice notifica l'istanza del prevenuto, del responsabile civile o del terzo destinatario della misura al Procuratore del Fisco, il quale ha facoltà di depositare memorie entro i successivi dieci giorni.

3. Il Giudice che ha adottato la misura si pronuncia sull'istanza entro trenta giorni rigettandola o accogliendola in tutto o in parte.

4. Avverso il provvedimento del Giudice il prevenuto e il Procuratore del Fisco hanno facoltà di proporre reclamo ai sensi dell'articolo 58-nonies.

Art. 58-nonies
(Impugnazioni)

1. Avverso i provvedimenti in materia di misure cautelari reali il prevenuto, il responsabile civile, il terzo destinatario della misura ed il Procuratore del Fisco possono proporre direttamente reclamo al Giudice d'Appello penale entro trenta giorni dalla loro notificazione od esecuzione. La proposizione diretta del reclamo rende inammissibile la procedura di riesame.

2. Avverso le ordinanze emesse dal Giudice d'Appello le parti ed il terzo destinatario della misura, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, possono ricorrere per vizi di legittimità innanzi al Giudice per la Terza Istanza penale.”.

Art. 2
(Misure cautelari reali)

1. Gli articoli da 58-bis a 67 del Capitolo IX del Codice di Procedura Penale sono sostituiti dai seguenti articoli 58-decies, 58-undecies, 58-duodecies, 58-terdecies, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67:

“Art. 58-decies
(Sequestro probatorio)

1. Il Giudice, con decreto motivato, ordina il sequestro del corpo del reato e delle cose ad esso pertinenti che siano necessarie per l'accertamento dei fatti.

2. Sono corpo del reato le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo.

3. Il Giudice o il personale di polizia giudiziaria delegato dall'autorità giudiziaria, può esaminare ed acquisire copia di atti, documenti, corrispondenza, dati e informazioni contenuti in programmi informatici presso gli istituti finanziari nonché procedere al sequestro di atti, documenti e corrispondenza, titoli, valori, somme depositate e di ogni altra cosa, anche se contenuti in cassette di sicurezza, quando abbia fondato motivo di ritenere che siano pertinenti al reato, sebbene non appartengano all'imputato o non siano iscritti a suo nome.

4. Il decreto con il quale è disposta l'acquisizione presso gli istituti finanziari di copia della documentazione è notificato al Procuratore del Fisco e al soggetto finanziario presso il quale sono esaminati o acquisiti i documenti.

*Art. 58-undecies
(Dissequestro)*

1. Il Giudice dispone tempestivamente il dissequestro dei beni, ordinandone la restituzione agli aventi diritto, non appena il vincolo apposto sugli stessi non sia più necessario a fini investigativi, purché non si tratti di beni suscettibili di confisca ai sensi dell'articolo 147 del Codice Penale. In tal caso, il provvedimento che ordina o convalida il sequestro probatorio precisa che il vincolo apposto sui beni costituisce altresì sequestro cautelare ai sensi dell'articolo 58-sexies.

*Art. 58-duodecies
(Sequestro disposto dalle forze di polizia)*

1. Quando per motivi di urgenza e necessità non è possibile attendere il provvedimento dell'autorità giudiziaria, gli appartenenti alle forze di polizia procedono di loro iniziativa al sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato.

2. Il verbale delle operazioni compiute è trasmesso entro quarantotto ore al Giudice Inquirente il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida entro le successive novantasei ore, a pena di decadenza della misura.

*Art. 58-terdecies
(Impugnazioni)*

1. Avverso il provvedimento di sequestro probatorio il prevenuto, il terzo proprietario dei beni sequestrati ed il Procuratore del Fisco possono proporre reclamo al Giudice d'Appello penale entro trenta giorni dalla loro notificazione od esecuzione.

2. Avverso le ordinanze emesse dal Giudice d'Appello il prevenuto, il terzo proprietario dei beni sequestrati ed il Procuratore del Fisco, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, possono ricorrere per vizi di legittimità innanzi al Giudice per la Terza Istanza penale.

*Art. 59
(Sequestro in sede di arresto)*

1. Esegendosi l'arresto di un imputato, si assicurano le armi e qualunque oggetto che può credersi abbia servito o sia stato destinato a commettere il reato, come anche ogni oggetto che possa esserne conseguenza, od avervi relazione, od essere influente in qualsiasi modo al discoprimiento della verità.

Art. 60

(Modalità del sequestro in caso di arresto)

1. E' cura speciale di chi eseguisce l'arresto, che niuno di tali oggetti venga occultato, o passato in altre mani, od alterato nella sua essenza.

Art. 61

(Divieto di ingresso)

1. A questo effetto, se l'arresto segue in una casa od altro luogo chiuso, l'esecutore non permette ad alcuno di entrarvi od uscirne prima che l'operazione abbia avuto il suo termine.

Art. 62

(Rapporto)

1. Il capo della forza, che eseguisce l'arresto, stende immediatamente un rapporto, in cui descrive con precisione la qualità, la quantità e lo stato degli oggetti rinvenuti, il luogo, il tempo, le persone presso le quali sono stati trovati; fa osservare gli stessi oggetti a due testimoni, se possono senza grave difficoltà aversi, ed in mancanza di essi o di uno di loro, agli individui della forza, perché possano in appresso riconoscerli.

Art. 63

(Trasmissione del rapporto)

1. Il rapporto si esibisce senza indugio al Tribunale, ed il Cancelliere lo inserisce originalmente negli allegati del processo.

Art. 64

(Oggetti trasportabili)

1. Gli oggetti rinvenuti, qualora possano trasportarsi, sono rimessi al Cancelliere che ne fa confronto col rapporto, e fa annotazione in processo del ricevimento degli oggetti facendone descrizione.

Art. 65

(Oggetti non trasportabili)

1. Se gli oggetti non possono trasportarsi, il capo della forza fa chiudere il luogo ove si trovano, con apporvi le biffe in legno, cautelandole con liste sovrapposte di carta e con sigillo di ceralacca, e trasporta seco la chiave, che viene da lui consegnata insieme col rapporto al Cancelliere.

Art. 66

(Custodia degli oggetti non trasportabili)

1. Se il locale non può chiudersi, lascia a custodia del medesimo una o due Guardie finché il Funzionario Inquirente, previo accesso sul luogo ed analoga descrizione degli oggetti da farsi nel processo, nomini un depositario idoneo, il quale si obblighi di conservare intatti gli oggetti stessi per tutti gli effetti di giustizia.

Art. 67
(Oggetti trasportabili)

1. Il Funzionario Inquirente prende in seguito le opportune disposizioni, affinché gli oggetti non deperiscano se giovi alla giustizia il conservarli, ovvero siano restituiti se non sia più necessario di ritenerli.”.

Art. 3
(Abrogazione dell'articolo 145 del Codice Penale)

1. È abrogato l'articolo 145 del Codice Penale.

CAPO II
PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO

Art. 4
(Particolare tenuità del fatto)

1. Dopo l'articolo 69 del Codice Penale è aggiunto l'articolo 69-bis:

“Art. 69-bis
(Particolare tenuità del fatto)

1. Il Giudice Inquirente dispone l'archiviazione quando, nei reati per i quali è prevista, senza tenere conto delle circostanze, la pena detentiva non superiore nel massimo alla prigionia di secondo grado, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, il fatto è di particolare tenuità e il reato non abbia ad oggetto comportamenti plurimi, abituali e reiterati.
2. Il fatto non può essere ritenuto di particolare tenuità quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili o con crudeltà, ha adoperato sevizie o ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa, ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona.
3. Nel giudizio, la punibilità è esclusa se il Giudice ritiene il fatto di particolare tenuità.
4. Le disposizioni che precedono si applicano anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante.”.

CAPO III
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELL'APPELLO

Art. 5
(Appello)

1. L'articolo 193 del Codice di Procedura Penale è così sostituito:

“Art. 193
(Motivi di appello)

1. I motivi di appello, con specifica indicazione dei punti della sentenza a cui la doglianza si riferisce, devono essere presentati al Cancelliere del Tribunale, dal Procuratore del Fisco e dai

difensori delle parti e da loro sottoscritti, tranne che non siano stati presentati dal prevenuto o dal suo procuratore speciale, in una con la dichiarazione di appello, nel termine perentorio di sessanta giorni a partire dalla notifica dell'avviso dell'avvenuto deposito della sentenza.”.

Art. 6
(Procedimento di appello)

1. L'articolo 197 del Codice di Procedura Penale è così sostituito:

“Art. 197
(Procedimento)”

1. Nel giudizio di appello le parti produrranno le loro difese e prenderanno le loro conclusioni secondo l'ordine e nei termini fissati negli articoli 157 e 158, con le sanzioni previste nell'articolo 159, in caso di inosservanza, a partire dal giorno di presentazione o di deposito dei motivi per gli ultimi presentati.

2. Il Giudice d'Appello può richiedere con ordinanza al Giudice Inquirente di rinnovare gli atti istruttori affetti da nullità e di compiere nuovi atti istruttori.

3. Il Giudice d'Appello può disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, mediante la riassunzione di prove già acquisite o l'assunzione di nuove prove, solo se lo ritiene assolutamente necessario per decidere. Se la prova è sopravvenuta o è stata scoperta dopo la sentenza di primo grado, il Giudice ne dispone l'assunzione se non è manifestamente superflua o irrilevante o vietata dalla legge. Dispone altresì la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel caso di appello del Procuratore del Fisco contro una sentenza di assoluzione per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, se questa è rilevante e decisiva.”.

Art. 7
(Giudizio di appello)

1. L'articolo 198 del Codice di Procedura Penale è così sostituito:

“Art. 198
(Giudizio di appello)”

1. Eseguite le procedure previste dall'articolo 197, comma 1, il fascicolo viene trasmesso dal Commissario della Legge al Giudice d'Appello, che emette il decreto di citazione a comparire ad una pubblica udienza per la discussione del processo, da notificare, a cura del Cancelliere, al Procuratore del Fisco nonché alle parti private, anche se non appellanti, e ai loro difensori almeno trenta giorni prima della data fissata.

2. Accertata la regolare costituzione delle parti, prendono la parola nell'ordine il difensore della parte civile, il Procuratore del Fisco, il difensore dell'imputato e, se lo richiede, l'imputato.

3. Conclusa la discussione, il Giudice d'Appello (a) pronuncia sentenza con la quale annulla, conferma o riforma la sentenza appellata ovvero, se accerta una delle nullità indicate nell'articolo 229, da cui sia derivata la nullità del provvedimento che dispone il giudizio o della sentenza di primo grado, rinvia gli atti al Giudice che procedeva quando si è verificata la nullità, ovvero (b) riserva la decisione, per depositare la sentenza, completa del dispositivo e della motivazione, nel termine di tre mesi: in tal caso la sentenza è pubblicata dal Commissario della Legge, previa notificazione, dell'avviso di tale pubblicazione, ai soggetti indicati nel comma 1.

4. La sentenza del Giudice d'Appello assume immediata efficacia esecutiva con la lettura del dispositivo, oppure con la pubblicazione della sentenza quale prevista nella lettera (b) del comma 3.

5. In caso di applicazione dell'articolo 197, comma 2, le parti dovranno produrre nuovamente le loro difese e conclusioni a norma dell'articolo 197, comma 1: l'ulteriore udienza di discussione sarà fissata e si svolgerà secondo le modalità indicate nei commi precedenti.”.

CAPO IV MODIFICHE AL GIUDIZIO DI TERZA ISTANZA

Art. 8 (Accesso al giudizio in terza istanza)

1. Dopo l'articolo 199 del Codice di Procedura Penale è aggiunto l'articolo 199-bis:

“Art. 199-bis (Ricorso in terza istanza)

1. Se la sentenza di secondo grado abbia riformato quella di primo grado di proscioglimento o abbia inflitto all'imputato una pena più grave per specie e quantità, il Giudice per la Terza Istanza, se non dichiara inammissibile o rigetta il ricorso dell'imputato, annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice d'Appello per nuovo giudizio, o, se ritiene superfluo il rinvio e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, annulla senza rinvio la sentenza impugnata e delibera il passaggio in giudicato di quella di primo grado.

2. Se nel giudizio di appello è mancato l'esame di uno o più, specifici, motivi di appello, il Giudice per la Terza Istanza valuta i motivi omessi e decide la causa, confermando la sentenza impugnata o, in riforma di questa, adottando i provvedimenti necessari.

3. Se nel giudizio di appello risulta violato il principio del contraddittorio, il Giudice per la Terza Istanza, se rileva che il ricorso è fondato, annulla la sentenza impugnata e rinvia al Giudice d'Appello per nuovo giudizio.

4. Se nella sentenza di secondo grado sia stata disposta una confisca in assenza di condanna, il Giudice di Terza Istanza, se ritiene fondato il ricorso, può annullare la confisca in tutto o in parte.

5. Il ricorso è presentato alla Cancelleria Penale dalla parte interessata e dal Procuratore del Fisco, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notifica della sentenza di appello.

6. La presentazione del ricorso sospende l'esecuzione della sentenza di appello e la decorrenza del termine di prescrizione del reato sino alla pronuncia del Giudice per la Terza Istanza.

7. La Cancelleria provvede alla notifica del ricorso alle parti ed al Procuratore del Fisco, eseguite le quali trasmette il fascicolo al Giudice per la Terza Istanza.

8. Il Giudice per la Terza Istanza accorda alle parti ed al Procuratore del Fisco il termine di trenta giorni per il deposito di eventuali memorie e deduzioni. L'udienza di discussione deve essere celebrata entro trenta giorni dal decorso di tale termine.

9. La decisione è depositata entro tre mesi dall'udienza di discussione ed è notificata a cura della Cancelleria alle parti e al Procuratore del Fisco.”.

CAPO V PATTEGGIAMENTO

Art. 9 (Patteggiamento)

1. Dopo l'articolo 136 del Codice di Procedura Penale è aggiunto l'articolo 136-bis:

"Art. 136-bis
(Patteggiamento)

1. Il prevenuto, dopo la notifica dell'avvenuto deposito degli atti del processo ai sensi dell'articolo 136, può, personalmente o tramite procuratore speciale, chiedere l'applicazione, nella specie e nella misura indicata nella richiesta, di una pena detentiva e di una pena pecuniaria se prevista congiuntamente, diminuite fino a un terzo, quando la pena detentiva, tenuto conto delle circostanze e diminuita per il rito, non supera sei anni.
2. La richiesta è presentata personalmente dall'interessato oppure tramite procuratore speciale, con atto sottoscritto e depositato in Cancelleria.
3. Nei procedimenti per i misfatti previsti dagli articoli 371, 372, 373, 374, 374-ter del Codice Penale, o comunque per misfatti commessi in danno del patrimonio dello Stato, di enti pubblici, di soggetti partecipati dallo Stato e di soggetti autorizzati che esercitano attività riservate ai sensi dell'Allegato 1, della Legge 17 novembre 2005 n.165, l'ammissibilità della richiesta è subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato.
4. Il deposito della richiesta sospende il giudizio nei confronti del prevenuto sino al provvedimento che decide sulla stessa. Il Giudice Inquirente trasmette immediatamente la richiesta al Procuratore del Fisco, il quale, nel termine di cinque giorni, esprime il parere. Il parere negativo del Procuratore del Fisco è vincolante e determina l'inammissibilità della richiesta da parte del Giudice Inquirente.
5. Acquisito il parere favorevole del Procuratore del Fisco, il Giudice Inquirente trasmette immediatamente gli atti al Giudice Decidente.
6. Se vi è stato il parere favorevole del Procuratore del Fisco e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o non costituisce reato, l'imputato non lo ha commesso o manca una condizione di procedibilità, il Giudice, sulla base degli atti e senza formalità di procedura, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dal richiedente, nonché congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione. Se vi è costituzione di parte civile, il Giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. La pronuncia della sentenza di applicazione della pena nei confronti di un imputato non costituisce ragione di incompatibilità nei giudizi a carico dei coimputati.
7. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il Giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non possa essere concessa, rigetta la richiesta.
8. La sentenza di applicazione della pena, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva, soli o congiunti a pena pecuniaria, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, né l'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall'articolo 147 del Codice Penale.
9. La sentenza di applicazione della pena, salve diverse disposizioni di legge, è equiparata a una pronuncia di condanna, ma non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi.
10. Il reato è estinto, ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni, soli o congiunti a pena pecuniaria, se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un misfatto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un misfatto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale, e se è stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, l'applicazione non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena.
11. Nel caso di parere negativo del Procuratore del Fisco e di inammissibilità della richiesta da parte del Giudice Inquirente, l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può rinnovare la richiesta e il Giudice, sentito il Procuratore del Fisco, se la ritiene fondata, pronuncia immediatamente sentenza di applicazione della pena.

12. L'imputato può proporre appello contro la sentenza di applicazione della pena soltanto per motivi attinenti all'espressione della sua volontà, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

13. Ogni parere del Procuratore del Fisco dev'essere motivato.”.

CAPO VI
MODIFICHE ALLA LEGGE 17 GIUGNO 2008 N.93

Art. 10

(Modifica all'articolo 2 della Legge 17 giugno 2008 n.93)

1. All'articolo 2 della Legge 17 giugno 2008 n.93 è aggiunto il seguente comma 6 bis:

“6 bis. Chiunque può richiedere al Cancelliere, anche tramite il proprio difensore, il rilascio di un certificato da cui emerge nei propri confronti l'iscrizione di notizia di reato, ad esclusione dei casi in cui l'istruttoria è svolta in regime di temporanea segretezza.”.

Art. 11

(Sostituzione dell'articolo 3 della Legge 17 giugno 2008 n.93)

1. L'articolo 3 della Legge 17 giugno 2008 n.93 è così sostituito:

“Art. 3

(Diritto alla difesa)

1. Eccettuati i casi previsti dal successivo articolo 5, il Giudice Inquirente svolge l'attività istruttoria, nel pieno rispetto del diritto della difesa del prevenuto, delle prerogative del Procuratore del Fisco e dei diritti delle parti private tutelati dalla legge in sede penale.

2. Il prevenuto e il Procuratore del Fisco hanno piena facoltà di proporre difese, memorie e deduzioni e hanno altresì diritto di esaminare e di estrarre copia di tutti gli atti del fascicolo ivi compresa la registrazione della notizia di reato. Il Giudice Inquirente deve fare in modo che essi possano partecipare ovvero essere rappresentati agli incumbenti istruttori, dandone avviso in tempo utile.

3. Fatta eccezione per gli atti processuali contenenti dati e notizie coperti da segreto bancario ai sensi dell'articolo 36 della Legge 17 novembre 2005 n.165, la parte lesa, ritualmente costituita in giudizio, ha diritto di ricevere su sua richiesta copia degli atti processuali e di proporre in qualunque fase del processo memorie, istanze o documentazione; può richiedere al Giudice Inquirente, che motiva la decisione sulla istanza, di assistere, eventualmente solo attraverso il difensore o perito, anche nella fase istruttoria ad accessi, perquisizioni e perizie. Il Giudice Inquirente nega l'autorizzazione nel caso la richiesta formulata dalla parte lesa, ritualmente costituita in giudizio, rappresenti grave pregiudizio dei diritti di difesa del prevenuto, ovvero sia in contrasto con fondamentali esigenze di riservatezza delle indagini, o con il segreto bancario, o con il regime di cui al successivo articolo 5.

4. La parte lesa ha l'obbligo di partecipare ai confronti con il prevenuto disposti dal Giudice Inquirente.

5. Restano ferme le facoltà della Polizia Giudiziaria che ha il compito di ricercare d'iniziativa, nel rispetto delle garanzie di legge, gli elementi utili alle indagini, salvo diverse e specifiche indicazioni impartite dal Giudice, al quale dovrà essere comunque comunicata nel più breve tempo

possibile la notizia di reato ed ogni elemento utile alle indagini in corso.

6. Sono affetti da nullità gli atti istruttori adottati dal Giudice Inquirente qualora lo stesso non abbia consentito al prevenuto, alla parte lesa ritualmente costituita e al Procuratore del Fisco di partecipare agli incumbenti, ad eccezione delle acquisizioni documentali e fatto salvo quanto previsto all'articolo 5. La nullità concerne l'atto posto in essere in violazione di tale disposizione e tutti gli atti successivi che da esso dipendono e determina altresì l'inutilizzabilità delle prove assunte in forza degli stessi. La nullità deve essere eccepita dal prevenuto o dal Procuratore del Fisco o dalla parte lesa ritualmente costituita o può essere rilevata d'ufficio dal Giudice non oltre l'apertura dell'istruttoria dibattimentale. La nullità è sanata se la parte interessata ha rinunciato espressamente ad eccepirla. Il Giudice Inquirente, appena rilevata nullità, ha l'obbligo di rinnovare, nel più breve tempo, l'atto nullo e quelli successivi cui la nullità si estende, curando che essi vengano eseguiti nel rispetto delle norme poste a tutela dei diritti di difesa.”

Art. 12

(Sostituzione dell'articolo 4 della Legge 17 giugno 2008 n.93)

1. L'articolo 4 della Legge 17 giugno 2008 n.93 è così sostituito:

“Art. 4

(Comunicazione giudiziaria)

1. Nel termine perentorio di novanta giorni dalla iscrizione nominativa della notizia di reato o dalle sue successive integrazioni, ad eccezione dei casi di cui al successivo articolo 5, al prevenuto e al Procuratore del Fisco deve pervenire il provvedimento del Giudice Inquirente con il quale si indicano gli elementi di fatto e di diritto del reato per il quale si sta procedendo, così come iscritti nel registro delle notizie di reato di cui al precedente articolo 2, salvo che il fascicolo non sia stato archiviato.

2. La comunicazione giudiziaria viene inoltrata al prevenuto a mezzo di plico raccomandato, confezionato in modo da garantirne la riservatezza ovvero tramite altro mezzo atto ad assicurarne la riservatezza e la prova della ricezione. Il provvedimento s'intende validamente consegnato al destinatario in forza della ricevuta di accettazione della raccomandata. In caso di invio tramite altri mezzi aventi valore legale, la consegna risulta dal corrispondente certificato di ricezione.

3. Nel caso di prevenuto residente all'estero, il Giudice può disporre che la comunicazione giudiziaria, oltre ad essere inoltrata nelle modalità di cui al comma 2, venga altresì notificata al destinatario, richiedendo a tal fine assistenza giudiziaria internazionale. In tale ipotesi la comunicazione giudiziaria notificata al prevenuto si intende validamente consegnata anche qualora l'inoltro tramite plico raccomandato abbia avuto esito negativo.

4. Il provvedimento cautelare che espone compiutamente al prevenuto gli elementi di fatto e di diritto del reato per il quale si sta procedendo, qualora inoltrato entro i termini di cui ai commi 1 e 8, esplica gli stessi effetti della comunicazione giudiziaria per le finalità di cui al presente articolo.

5. Qualora al momento dell'iscrizione nominativa della notizia di reato non risulti in atti la residenza attuale del prevenuto o altro luogo in cui la comunicazione possa essere inviata, il Giudice inquirente dispone tempestivamente gli accertamenti di polizia giudiziaria volti ad identificare la residenza attuale del prevenuto e contestualmente provvede alla notifica della comunicazione giudiziaria al difensore d'ufficio.

6. Il prevenuto s'intende irreperibile quando hanno avuto esito negativo tutte le ricerche volte ad ottenere informazioni circa la sua attuale residenza o domicilio effettuate mediante:

- a) richiesta alle locali Forze dell'Ordine;
- b) rogatorie internazionali dirette alle Autorità giudiziarie del Paese di ultima residenza nota del prevenuto e della Nazione di cui lo stesso risulta essere cittadino, qualora tali dati anagrafici siano evincibili dagli atti del procedimento;

c) richiesta diretta all'ufficio anagrafico del comune di ultima residenza nota del prevenuto, qualora residente in Italia.

7. La dichiarazione di irreperibilità sospende l'istruttoria nei confronti del prevenuto. Il Giudice Inquirente dichiara la sospensione dell'istruttoria nei confronti del prevenuto irreperibile con decreto notificato al Procuratore del Fisco ed alla parte lesa, ritualmente costituita, e al difensore d'ufficio. Il termine di cui al successivo articolo 6, comma 2, rimane sospeso fino alla sopravvenuta scoperta della residenza o della domiciliazione attuale del prevenuto.

8. Qualora emergano in seguito elementi atti a identificare il domicilio, la residenza del prevenuto o comunque il luogo in cui possa essere validamente effettuata la comunicazione di cui al comma 1, la dichiarazione di irreperibilità si intende revocata e il Giudice Inquirente inoltra la comunicazione giudiziaria al prevenuto nelle modalità di cui ai superiori commi 2 e 3 entro trenta giorni dal deposito della documentazione recante i dati anagrafici sino ad allora sconosciuti.

9. Una volta decorsi novanta giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che il fascicolo sia secretato, il Giudice Inquirente non può, in difetto di attestazione di ricezione della comunicazione giudiziaria ed anche quando la mancata ricezione risulti per compiuta giacenza del plico postale, svolgere atti istruttori diretti alla raccolta e alla formazione delle prove, fatte salve le attività di acquisizione documentale per la cui assunzione non sia previsto il contraddittorio del prevenuto, ai sensi dell'articolo-3, comma 2.

10. L'invio della comunicazione giudiziaria, nei termini di cui ai commi 1 e 8 e nel rispetto delle forme e delle modalità stabilite nei commi che precedono, è atto la cui osservanza è prescritta a pena di nullità degli atti successivi. Tale nullità deve essere eccepita dal Procuratore del Fisco, dalle parti private costituite, o può essere rilevata d'ufficio dal Giudice non oltre l'apertura dell'istruttoria dibattimentale. E' sanata se il prevenuto ha rinunciato espressamente ad eccepirla o se lo stesso risulta essersi spontaneamente costituito nel fascicolo. Le prove eventualmente assunte oltre i termini di cui ai commi 1 e 8, e prima della avvenuta ricezione della comunicazione da parte del prevenuto, sono inutilizzabili ai fini del relativo giudizio. Possono essere raccolte le emergenze documentali e le prove per le quali la natura delle stesse o le circostanze in concreto fanno sì che il differimento degli incumbenti determini verosimilmente la futura impossibilità o l'inefficacia dell'attività istruttoria.

11. Accertata la nullità di cui al comma precedente, il Giudice Inquirente ha l'obbligo di inviare tempestivamente la comunicazione giudiziaria in modo conforme alla presente legge, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre i novanta giorni dalla iscrizione della notizia di reato, se tale termine non è ancora decorso, rinnovando gli atti colpiti da nullità.”.

Art. 13

(Sostituzione del comma 3 dell'articolo 5 della Legge 17 giugno 2008 n.93)

1. Il comma 3 dell'articolo 5 della Legge 17 giugno 2008 n.93 è sostituito dal seguente:

“3. Il regime di segretezza temporanea dell'istruttoria o degli atti istruttori, che avrà conseguente validità anche nei confronti della Polizia Giudiziaria per l'esecuzione di attività delegate, si protrae solamente per il tempo strettamente necessario all'utile compimento degli atti. Esso non può comunque superare il periodo massimo di due terzi del termine fissato per la conclusione della fase istruttoria di cui al successivo articolo 6. Subito dopo la scadenza del termine il Cancelliere Penale mette il fascicolo processuale a disposizione delle parti, che ne possono trarre copia, senza necessità di provvedimenti di desecretazione o di autorizzazione da parte del Giudice Inquirente.”.

Art. 14

(Sostituzione del comma 5 dell'articolo 5 della Legge 17 giugno 2008 n.93)

1. Il comma 5 dell'articolo 5 della Legge 17 giugno 2008 n.93 è sostituito dal seguente:
"5. Qualora il Giudice Inquirente richieda assistenza giudiziaria ad un'Autorità estera in regime di segretezza, questa si protrae - in deroga al termine di cui al comma 3 - limitatamente alla richiesta ed agli atti trasmessi ad evasione della stessa, non oltre il termine di trenta giorni dall'evasione."

Art. 15

(Sostituzione dell'articolo 6 della Legge 17 giugno 2008 n.93)

1. L'articolo 6 della Legge 17 giugno 2008 n.93 è sostituito dal seguente:

"Art. 6

(Speditezza dei processi penali)

1. Il Giudice Inquirente, nel rispetto del principio della speditezza dei processi, provvede con celerità al completamento della fase istruttoria e, nel più breve tempo possibile, alla pubblicazione del processo con il decreto di fissazione dell'udienza dibattimentale o con il decreto di archiviazione.
2. In ogni caso, il Giudice Inquirente provvede alla pubblicazione del processo con il decreto di fissazione dell'udienza dibattimentale o con il decreto di archiviazione, entro il termine perentorio di: a) diciotto mesi, per i reati puniti con la pena della multa a giorni, della multa, dell'arresto, dell'interdizione, della prigionia di primo e secondo grado sole o congiunte tra loro; b) ventiquattro mesi per i reati puniti con la pena della prigionia di terzo e quarto grado sole o congiunte ad altra pena; c) trenta mesi per i reati puniti con la pena della prigionia di quinto e sesto grado sole o congiunte ad altra pena; d) trentasei mesi per i reati puniti con la pena della prigionia superiore al sesto grado sole o congiunte ad altra pena. Non si tiene conto degli aumenti o delle diminuzioni derivanti da eventuali circostanze.
3. Nel caso in cui il fascicolo sia iscritto per più reati, si ha riguardo a quello punito con la pena più grave.
4. Qualora nel corso delle indagini emergano condotte integranti ulteriori reati non evincibili dall'atto che originava l'apertura del fascicolo, oppure emergano ulteriori soggetti a carico dei quali iscriverne gli illeciti penali già perseguiti, il termine per la prescrizione processuale si interrompe ed inizia nuovamente a decorrere dalla data in cui risultano depositati gli elementi istruttori che giustificano l'aggiornamento del fascicolo. Se per il reato emerso nel corso delle indagini è prevista una pena più grave di quella contemplata per i reati già iscritti, si applica all'intero fascicolo il termine di prescrizione processuale previsto per il reato punito più severamente.
5. Il termine istruttorio decorre dal giorno dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 2, comma 1, con la indicazione del titolo di reato. Se la notizia di reato non contiene la compiuta individuazione dell'indiziato, il termine si interrompe e ricomincia a decorrere dal giorno in cui il Giudice Inquirente iscrive nel registro il nominativo del prevenuto. Il fascicolo iscritto a carico di ignoti nel quale l'attività istruttoria svolta non ha consentito di individuare il responsabile, si prescrive alla scadenza del termine di cui al superiore comma 2, fatta salva la possibilità di riapertura delle indagini qualora emergano nuove prove.
6. Il termine istruttorio, escluso il periodo delle ferie giudiziarie, è sospeso: a) nel periodo di tempo necessario a definire il giudizio penale o amministrativo su una questione pregiudiziale all'accertamento del reato per cui si procede; b) nel periodo di tempo intercorrente tra il giorno della trasmissione al Collegio Garante del provvedimento con cui il Giudice Inquirente richiede la verifica della legittimità costituzionale di una disposizione o norma di legge e il giorno in cui gli atti gli sono restituiti; c) dal giorno del deposito dell'istanza di astensione o di ricusazione al giorno in cui viene notificata alla parte proponente la decisione; d) in caso di impugnazione del decreto di archiviazione e conseguente ordinanza del Giudice d'Appello che riapra l'istruttoria, nel periodo di tempo compreso tra la data di deposito del decreto di archiviazione e la data in cui il procedimento riaperto viene assegnato al nuovo Giudice Inquirente; e) nel periodo di tempo decorrente dall'inoltro della comunicazione giudiziaria sino al deposito in atti della documentazione attestante l'esito dell'inoltro;

f) dalla dichiarazione di irreperibilità del prevenuto sino alla scoperta della sua attuale residenza o domiciliatazione; g) nei periodi di tempo definiti dalla Legge n.86/1974, necessari per l'espletamento delle perizie e per l'esecuzione delle rogatorie internazionali, fatti salvi i casi di palese superfluità originaria o sopravvenuta dell'incombente istruttorio, accertata nel giudizio. In tale ultima ipotesi la causa di sospensione cessa, e dunque la prescrizione processuale torna a decorrere, dal momento in cui l'Inquirente accerta la sopravvenuta irrilevanza del mezzo istruttorio disposto, alla luce degli ulteriori atti ed elementi probatori assunti nelle more del procedimento.

7. Gli atti istruttori compiuti dopo la scadenza del termine non sono utilizzabili in giudizio come prova a carico dell'imputato.

8. Prima che il termine per l'istruttoria sia scaduto, il Giudice Inquirente può chiederne la proroga al Magistrato Dirigente in ragione della particolare complessità dell'istruttoria o dell'oggettiva impossibilità di concluderla nel termine previsto dalla legge. Il Magistrato Dirigente, ove non accolga la richiesta di proroga e al momento della stessa il termine risulti già decorso, restituisce gli atti al Giudice Inquirente perché emetta il decreto di archiviazione o quello di fissazione dell'udienza dibattimentale. Nel caso in cui il Magistrato Dirigente accolga la richiesta di proroga, assegna al Giudice Inquirente un termine per il completamento dell'istruttoria non superiore a quattro mesi.

9. Il provvedimento adottato dal Magistrato Dirigente, ai sensi del comma che precede, non è impugnabile.

10. Qualora risulti scaduto il termine per l'istruttoria senza che il Giudice Inquirente ne abbia richiesta la proroga, né abbia provveduto ad emettere il decreto di archiviazione o di fissazione dell'udienza dibattimentale, il Magistrato Dirigente, anche su istanza di parte, assegna il fascicolo a un altro Giudice Inquirente perché provveda con urgenza all'archiviazione o alla fissazione dell'udienza dibattimentale.

11. Il Magistrato Dirigente informa immediatamente il Consiglio Giudiziario del ritardo accertato e dei provvedimenti adottati.

12. L'inosservanza dei termini istruttori può dare luogo, oltre che a responsabilità disciplinare, a responsabilità civile del magistrato quando ricorrano le ulteriori condizioni previste dalla Legge Costituzionale 7 dicembre 2021 n.1. Possono costituire illecito disciplinare anche il grave ritardo nell'iscrizione nominativa della notizia di reato, l'attribuzione al fatto di una qualificazione giuridica palesemente erronea e l'avvio o il mantenimento di una procedura rogatoria manifestamente superflua, quando tali atti risultino compiuti al solo fine di posticipare l'estinzione del termine istruttorio.”.

Art. 16

(Divieto di utilizzo di prove diverse da quelle legittimamente acquisite)

1. Dopo l'articolo 179 del Codice di Procedura Penale è aggiunto il seguente articolo 179-bis:

*“Art. 179-bis
(Prove)*

1. Il Giudice non può utilizzare ai fini della deliberazione prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel procedimento.”.

CAPO VII

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 135 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Art. 17

(Sostituzione dell'articolo 135 del Codice di Procedura Penale)

1. L'articolo 135 del Codice di Procedura Penale è così sostituito:

"Art. 135
(Archiviazione)

1. Ultimato l'esame di tutti i testimoni a carico e a discarico del prevenuto ed esaurito tutto ciò che tende allo scoprimento della verità sul tema del giudizio, il Giudice Inquirente, se rileva che le prove raccolte durante l'istruttoria non offrono legale fondamento per contestare al prevenuto la colpevolezza nel titolo di cui trattasi, ordina il passaggio degli atti all'archivio. Il decreto che ordina il passaggio degli atti all'archivio deve essere tempestivamente notificato al Procuratore del Fisco, al prevenuto, alla parte lesa, alla parte civile costituita, al querelante e al denunziante e comunicato al Magistrato Dirigente.
2. Contro il decreto è ammesso, entro trenta giorni dalla notifica, ricorso da parte dei soggetti notificati ai sensi del comma 1 al Giudice d'Appello penale, diverso da quello competente a decidere nel merito in base ai criteri di assegnazione del lavoro giudiziario, il quale si esprime entro trenta giorni con ordinanza motivata.
3. L'ordinanza del Giudice d'Appello che accoglie il ricorso dispone la riapertura dell'istruttoria e manda al Magistrato Dirigente per l'assegnazione del fascicolo ad altro Giudice Inquirente. Il termine residuo per completare l'istruttoria può essere aumentato dal Magistrato Dirigente, valutata l'attività istruttoria svolta e quella da svolgere, per un periodo di tempo non superiore a quello stabilito dall'articolo 6, comma 8, della Legge 17 giugno 2008 n.93 e sue successive modifiche.
4. Dopo l'archiviazione della notizia di reato il Giudice Inquirente, sentito il Procuratore del Fisco, dispone la riapertura dell'istruttoria quando sopravvengano o si scoprano nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a quelle già acquisite, possano determinare il rinvio a giudizio dell'imputato."

CAPO VIII
MODIFICHE ALL'ISTITUTO DEL DECRETO PENALE

Art. 18
(Sostituzione dell'articolo 2 della Legge 31 marzo 2014 n.42)

1. L'articolo 2 della Legge 31 marzo 2014 n.42 è così sostituito:

"Art. 2
(Decreto penale)

1. Il Commissario della Legge può pronunciare decreto penale di condanna, ponendo a carico del prevenuto le spese del procedimento, quando in seguito all'esame degli atti ed alle investigazioni compiute, ritiene di dover applicare:
 - a) la multa, la multa a giorni, la riprensione e l'interdizione, ovvero l'una o l'altra di tali pene, anche se previste in alternativa alla prigionia o all'arresto;
 - b) l'arresto e la prigionia di primo grado, sole o congiunte alle pene di cui alla lettera a), qualora sussistano i presupposti per la concessione della sospensione condizionale della pena;
 - c) l'arresto e la prigionia in misura non superiore a tre mesi, sole o congiunte alle pene di cui alla lettera a).
2. Nell'ipotesi di cui alla lettera c) del precedente comma il Giudice Inquirente procede alla conversione della pena detentiva calcolando per ogni giorno di prigionia un importo di euro settantacinque. Il Giudice dell'Esecuzione, avuto riguardo alle condizioni economiche del condannato, può concedere il pagamento rateale della multa entro il quinquennio.
3. Il decreto penale non può essere pronunciato per i reati di cui agli articoli 155 e 164 del Codice

Penale né quando risulta la necessità di applicare una misura di sicurezza personale.

4. Con il decreto penale il Giudice Inquirente può applicare anche sanzioni pecuniarie amministrative qualora nel corso dell'attività istruttoria abbia accertato la connessione fra i reati perseguiti ed una o più violazioni amministrative.

5. Se vi è costituzione di parte civile, il Giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale.”.

Art. 19

(Sostituzione dell'articolo 3 della Legge 31 marzo 2014 n.42)

1. L'articolo 3 della Legge 31 marzo 2014 n.42 è così sostituito:

“Art. 3

(Forma e contenuto del decreto)

1. Il decreto penale riporta la medesima intestazione delle sentenze e contiene:

- a) l'indicazione dell'autorità che l'ha pronunciato;
- b) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo;
- c) l'imputazione;
- d) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata;
- e) la condanna con l'indicazione degli articoli applicati;
- f) nel caso di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), il numero dei giorni di prigionia applicati alla fattispecie, l'importo giornaliero attribuito a ciascun giorno di prigionia e l'ammontare complessivo della pena pecuniaria disposta in sostituzione della pena detentiva;
- g) l'eventuale statuizione sulla sospensione condizionale della pena e sulla concessione di ulteriori benefici;
- h) la statuizione relativa alle spese processuali sostenute dalla parte civile, qualora costituita;
- i) la data e la sottoscrizione del Giudice e del Cancelliere.

2. Con il decreto di condanna il Giudice ordina la confisca nei casi previsti dall'articolo 147 del Codice Penale, o la restituzione delle cose sequestrate, concede la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna.

3. Il reato è estinto se nel termine di cinque anni l'imputato non commette un misfatto, delitto o contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale e la condanna con decreto non impedisce la concessione di una successiva sospensione condizionale della pena.”.

Art. 20

(Sostituzione dell'articolo 4 della Legge 31 marzo 2014 n.42)

1. L'articolo 4 della Legge 31 marzo 2014 n.42 è così sostituito:

“Art. 4

(Opposizione)

1. Il decreto è notificato all'imputato e alla parte civile, personalmente o presso i rispettivi domicili eletti, e al Procuratore del Fisco con formale avvertenza che se entro trenta giorni dalla notificazione non è proposta opposizione, il decreto diverrà esecutivo.

2. L'opposizione è presentata al Commissario della Legge che ha emesso il decreto stesso.”.

Art. 21

(Sostituzione del primo comma dell'articolo 94 del Codice Penale)

1. Il primo comma dell'articolo 94 del Codice Penale è così sostituito:

“1. Il condannato, che per accertata insolvibilità non abbia pagato in tutto o in parte la multa, espia la pena con la prigionia in ragione di un giorno per ogni frazione di multa pari a settantacinque euro. Il numero complessivo dei giorni di prigionia così convertiti non può superare il limite edittale massimo previsto per la detenzione di primo grado.”

CAPO IX

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA TESTIMONIANZA

Art. 22

(Sostituzione dell'articolo 96 del Codice di Procedura Penale)

1. L'articolo 96 del Codice di Procedura Penale è così sostituito:

“Art. 96

(Soggetti esclusi dall'esame testimoniale)

1. Gli ascendenti e i discendenti, il coniuge e il convivente di fatto della persona imputata non possono essere esaminati, tranne il caso che si tratti di parricidio proprio o di omicidio commesso nella persona dei discendenti o del coniuge.
2. Qualora l'imputato ritenga comunque necessario acquisire le dichiarazioni di una delle persone sopra indicate, presenta motivata istanza al Giudice indicando gli specifici fatti in relazione ai quali è chiesta l'assunzione. Il Giudice sente l'interessato qualora, con ordinanza, ne ritenga la rilevanza. In tal caso, previo avviso della facoltà di non rispondere, il comparente potrà rendere dichiarazioni a domanda dell'imputato e a schiarimento delle parti o del Giudice, con l'impegno di cui all'articolo 97.”

Art. 23

(Testimonianza assistita)

1. Dopo l'articolo 97 del Codice di Procedura Penale è aggiunto il seguente articolo 97-bis:

“Art. 97-bis

(Testimonianza assistita)

1. L'imputato in un procedimento connesso o di un reato collegato può essere sentito come testimone, d'ufficio o a richiesta di parte, quando nei suoi confronti è stata pronunciata sentenza irrevocabile, di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena su richiesta. In tal caso, il testimone è assistito da un difensore. In mancanza di difensore di fiducia è designato un difensore di ufficio.
2. Il testimone assistito ai sensi del comma 1 prestato l'impegno di verità, non può essere obbligato a deporre sui fatti per i quali è stato giudicato, né a deporre su fatti che concernono la propria responsabilità in ordine al reato per cui si procede o si è proceduto nei suoi confronti.
3. Nel corso dell'istruttoria dibattimentale, d'ufficio o a richiesta di parte, possono essere sentite

persone indagate o imputate in un procedimento connesso o per reato collegato, nei cui confronti non siano state ancora pronunciate le sentenze irrevocabili di cui al comma 1. In tal caso, prima che abbia inizio l'esame e dopo la dichiarazione delle generalità, il Giudice avverte l'interessato della facoltà di non rispondere e di farsi assistere da un difensore. In mancanza di difensore di fiducia è designato un difensore di ufficio.

4. Sull'ammissione del testimone assistito il Giudice decide con ordinanza motivata.

5. Agli effetti di cui ai commi 1 e 3, si intendono connessi: a) più procedimenti iscritti per il medesimo reato, se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o cooperazione tra loro, o se più persone, con condotte indipendenti, hanno determinato l'evento; b) se sussistono i presupposti di cui all'articolo 27, i procedimenti aventi ad oggetto più reati commessi con la stessa azione od omissione ovvero con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso; c) i diversi procedimenti aventi ad oggetto più reati, quando gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri.

6. Agli effetti di cui ai commi 1 e 3, si intendono collegati: a) i reati dei quali gli uni sono stati commessi in occasione degli altri, o per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunità; b) i reati che sono stati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre; c) i reati rispetto ai quali la prova dell'uno, anche limitatamente alle circostanze, influisce sulla prova di altro reato o di altra circostanza dell'altro.

7. Le dichiarazioni del testimone assistito sono valutate dal Giudice unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità.

8. Le dichiarazioni del testimone assistito acquisite in violazione delle disposizioni che precedono sono inutilizzabili in giudizio. In ogni caso, le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 3 non possono essere utilizzate in alcun giudizio contro la persona che le ha rese.”.

Art. 24

(Ordine di comparizione)

1. Dopo l'articolo 98 del Codice di Procedura Penale è aggiunto il seguente articolo 98-bis:

“Art. 98-bis

(Ordine di comparizione)

1. Qualora il testimone, regolarmente convocato, non compaia all'esame fissato dal Giudice senza un legittimo impedimento, il Giudice può ordinare che la polizia giudiziaria rintracci l'interessato per condurlo nel luogo, giorno e ora fissati per l'incombente alla presenza del Giudice. In tal caso il testimone non può essere tenuto a disposizione oltre il tempo strettamente necessario al compimento dell'atto.”.

Art. 25

(Assistenza del difensore)

1. Dopo l'articolo 98-bis del Codice di Procedura Penale è aggiunto il seguente articolo 98-ter:

“Art. 98-ter

(Assistenza del difensore)

1. Il testimone citato avanti al Giudice Inquirente o per delega alla polizia giudiziaria, che è chiamato a rispondere su circostanze non solo conosciute e/o assistite ma alle quali abbia partecipato, può chiedere di rendere la propria testimonianza con l'assistenza di un difensore abilitato.

2. Il Giudice in difetto della presenza del difensore di fiducia non prontamente reperibile assicura la presenza del difensore d'ufficio, fermo restando il dovere del testimone di rispondere alle domande.”.

Art. 26

(Modifiche all'articolo 201 del Codice di Procedura Penale)

1. L'articolo 201 del Codice di Procedura Penale è così sostituito:

“Art. 201 (Revisione)

1. La richiesta di revisione è proposta con atto scritto, dal quale risultino l'individuazione del provvedimento impugnato e i motivi, con specifica indicazione delle prove e delle ragioni su cui la richiesta medesima si basa.

2. Con la richiesta di revisione, o successivamente, i soggetti legittimati possono nominare un difensore di fiducia.

3. La richiesta deve essere depositata in Cancelleria, con allegata ogni eventuale documentazione, entro il termine di un anno dalla scoperta delle nuove prove o dei fatti di cui al primo comma dell'articolo 200, lettere a) e b), dal giorno del passaggio in giudicato della decisione di cui al primo comma dell'articolo 200, lettera c), ovvero dal giorno in cui la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo è divenuta definitiva nell'ipotesi di cui al primo comma dell'articolo 200, lettera d).

4. La competenza a decidere sulla richiesta di revisione spetta al Giudice per i Rimedi Straordinari.

5. Il Giudice dichiara la richiesta inammissibile con decreto se proposta fuori dai casi consentiti o da soggetto non legittimato o senza l'osservanza delle forme, dei termini e dei requisiti prescritti. Se la richiesta non risulta inammissibile il Giudice può, con decreto motivato, sospendere l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, applicando, se del caso, una misura cautelare.

6. In caso di accoglimento della richiesta di revisione, il Giudice revoca il provvedimento impugnato e adotta i provvedimenti conseguenziali.

7. In caso di rigetto o di inammissibilità della richiesta, il Giudice condanna il richiedente al pagamento delle spese processuali e, se ne è stata ordinata la sospensione, dispone che riprenda l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza.”.

Art. 27

(Modifica all'articolo 204-bis del Codice di Procedura Penale)

1. Il numero 3) del primo comma dell'articolo 204-bis del Codice di Procedura Penale è così modificato:

“3) revocare la sentenza di condanna o la sentenza di applicazione della pena su richiesta o il decreto penale dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adottare i provvedimenti conseguenziali nel caso di abrogazione o di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice e diminuire la pena, quando la nuova legge la commina in misura inferiore rispetto a quella inflitta.”.

Art. 28

(Revisione. Norma transitoria)

1. Le domande presentate dinanzi al Giudice per i Rimedi Straordinari entro il 31 gennaio 2022 per l'accertamento di una violazione dei diritti riconosciuti all'imputato dalla Convenzione per la

Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali o dai Protocolli Addizionali, si considerano ricorso effettivo innanzi all'autorità nazionale sammarinese e il termine per proporre ricorso innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo decorre a partire dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 29

(Osservatorio del processo penale)

1. È istituito l'Osservatorio del processo penale, al fine del monitoraggio delle prassi applicative del processo penale, con particolare riferimento all'efficacia del processo ed alle garanzie del diritto di difesa. L'Osservatorio redige annualmente una relazione, da trasmettere al Segretario di Stato per la Giustizia, recante anche eventuali proposte di modifica legislativa.

2. Fanno parte dell'Osservatorio un rappresentante della Segreteria di Stato per la Giustizia, due Professori ordinari di procedura penale designati ogni due anni dal Segretario di Stato per la Giustizia, il Dirigente e due Giudici penali del Tribunale, questi ultimi designati ogni due anni dal Consiglio Giudiziario, due avvocati delegati dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati e Notai.

Art. 30

(Testo coordinato)

1. Il Congresso di Stato è impegnato a redigere, attraverso gli uffici di competenza, un testo unico di ricognizione e di coordinamento delle disposizioni in materia di rito penale.

Art. 31

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 2 marzo 2022/1721 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI


Francesco Mussoni – Giacomo Simoncini

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**


Elena Tonnini


ANNEX C


















PIANO TERRA DI PROGETTO



PIANO PRIMO DI PROGETTO

ANNEX D



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 27 aprile 2023:

LEGGE 4 maggio 2023 n.78

RIFORMA DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 *(Ambito di applicazione)*

1. La presente legge disciplina l'ordinamento penitenziario nella Repubblica di San Marino.
2. Ai fini della presente legge si intendono detenuti:
 - a) i soggetti ristretti in carcere in esecuzione di pena;
 - b) i soggetti ristretti in carcere in quanto sottoposti a custodia cautelare.
3. Le norme della presente legge si applicano anche ai soggetti internati sottoposti all'esecuzione di misure di sicurezza, in quanto compatibili.
4. Le norme della presente legge si applicano anche nei confronti dei minori degli anni diciotto detenuti in carcere, fatte salve le particolari garanzie assicurate in ragione dell'età.
5. Il condannato, nei confronti del quale è disposta la detenzione domiciliare ai sensi dell'articolo 106-ter del codice penale, non è sottoposto al regime penitenziario previsto dalla presente legge e dal relativo regolamento attuativo. Nessun onere grava sull'amministrazione per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica del condannato che si trovi in detenzione domiciliare.

Art. 2 *(Principi generali)*

1. I detenuti sono trattati nel rispetto dei diritti umani.
2. Essi conservano tutti i diritti che non sono stati sottratti loro, secondo la legge, con provvedimento di condanna, di custodia cautelare o di esecuzione di misura di sicurezza detentiva.
3. Le restrizioni imposte ai detenuti devono ridursi allo stretto necessario e sono proporzionate ai legittimi obiettivi per i quali sono state imposte.
4. La presente legge promuove la collaborazione con i servizi di assistenza e sostegno sociale e, per quanto possibile, la partecipazione della società civile alla vita penitenziaria.

Art. 3 *(Finalità – trattamento e rieducazione)*

1. Il trattamento penitenziario si conforma a principi di umanità nel rispetto della dignità della persona.

2. Il trattamento è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a nazionalità, razza, condizioni economiche e sociali, opinioni politiche e credo religioso, genere, orientamento sessuale.
3. Nel carcere sono mantenuti l'ordine e la disciplina nel rispetto della dignità della persona.
4. I detenuti sono chiamati o indicati con il proprio nome.
5. Il trattamento delle persone sottoposte a misure cautelari detentive è rigorosamente informato al principio di presunzione della loro innocenza sino alla condanna definitiva e prevede interventi diretti a sostenere i loro interessi umani, culturali e professionali.
6. Nei confronti dei condannati e degli internati è attuato un trattamento rieducativo – riabilitativo che tenda, anche attraverso i contatti con il mondo esterno, al reinserimento sociale degli stessi.
7. Il trattamento è attuato secondo un criterio di individualizzazione che tenga conto delle peculiarità dei detenuti ed è diretto a promuovere un processo di cambiamento delle condizioni e degli atteggiamenti personali nonché delle relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale.

Art. 4

(Spese per le esecuzioni delle pene)

1. Il detenuto partecipa alle spese per l'esecuzione delle pene e delle misure cautelari detentive, sulla base delle capacità economiche e nelle modalità determinate nel regolamento penitenziario.

TITOLO II AMMISSIONE IN CARCERE

Art. 5

(Ammissione)

1. Nessuna persona può essere ammessa o trattenuta in carcere senza un provvedimento di carcerazione valido, adottato in conformità alla legge.
2. Al momento dell'ammissione sono registrate le seguenti informazioni riguardanti ogni nuovo detenuto:
 - a) dati relativi all'identità;
 - b) motivi della detenzione, condizioni particolari sull'esecuzione della pena e indicazione dell'Autorità competente che ha adottato il provvedimento;
 - c) data e ora dell'ammissione;
 - d) elenco degli effetti personali;
 - e) descrizione di eventuali lesioni visibili e trascrizione di qualsiasi rimostranza sul trattamento ricevuto, comunicata dal detenuto;
 - f) fatti salvi gli obblighi relativi al segreto professionale, ogni notizia sullo stato di salute, significativa per il benessere fisico e mentale del nuovo detenuto o delle altre persone ristrette;
 - g) il nominativo ed il recapito della persona da contattare in caso di decesso, lesioni gravi, malattia o trasferimento in ospedale o in altra struttura del detenuto;
 - h) eventuali dati inerenti alla prole a carico dello stesso, con tempestiva segnalazione al Servizio Minori per il seguito.
3. All'atto dell'ammissione ed ogni qualvolta sia necessario, il detenuto è informato – anche con l'ausilio di un traduttore-interprete, in una lingua al detenuto stesso comprensibile – dei suoi diritti e doveri in carcere.
4. Ogni detenuto è, inoltre, informato del diritto di avvalersi di un avvocato e di richiedere l'assistenza medica. E', altresì, avvisato del diritto di informare un parente o terzi del proprio stato di detenzione o del trasferimento in altro istituto. Delle intervenute comunicazioni è predisposto apposito verbale – sottoscritto dall'interessato, al quale ne è rilasciata copia – da archiviare e

conservare. Copia del verbale e di tutte le informazioni registrate all'atto dell'ingresso in carcere del detenuto sono messe a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

5. Ad ogni detenuto è consegnata una copia, redatta in una lingua a lui comprensibile, di una guida informativa con indicazioni utili ed essenziali sugli aspetti della vita nel carcere, della disciplina penitenziaria e del trattamento, ponendo a disposizione le fonti normative di riferimento.

6. I detenuti all'atto dell'ingresso in carcere devono essere sottoposti a perquisizione personale, con le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 41 ed, entro 24 ore dall'ingresso in carcere, a visita medica generale ai sensi del comma 3 dell'articolo 14 della presente legge.

Art. 6

(Cittadini stranieri)

1. I detenuti stranieri sono informati immediatamente, in una lingua a loro comprensibile, del diritto di prendere contatto con i loro rappresentanti diplomatici o consolari e sono agevolati a tal fine.

2. I detenuti cittadini di uno Stato che non ha rappresentanti diplomatici o consolari nonché i rifugiati e gli apolidi beneficiano delle stesse agevolazioni riconosciute agli altri detenuti e sono autorizzati a rivolgersi ai rappresentanti dello Stato deputato alla tutela dei loro interessi o ad ogni altra autorità nazionale o internazionale la cui missione è di garantire tale tutela.

3. Ai detenuti stranieri sono fornite le informazioni specifiche sull'assistenza legale, eventualmente anche tramite l'ausilio di un interprete.

4. In applicazione di Convenzioni Internazionali ai sensi dell'articolo 99, comma 2, del codice penale, i detenuti stranieri sono informati della circostanza che, in caso di condanna definitiva alla prigionia superiore ai sei mesi, la pena può essere scontata all'estero tranne quando l'ordinamento estero preveda pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque atti che configurino violazione di uno dei diritti fondamentali della persona o quando possa essere applicata la pena di morte.

Art. 7

(Oggetti appartenenti ai detenuti)

1. Gli oggetti che non possono rimanere in possesso del detenuto in virtù di quanto disposto dal regolamento penitenziario sono depositati in luogo sicuro all'atto dell'ammissione in carcere.

2. Se un detenuto è in possesso di farmaci all'atto dell'ammissione, il Direttore del carcere informa immediatamente il medico che dispone circa le modalità di somministrazione.

TITOLO III CONDIZIONI DI DETENZIONE

CAPO I STRUTTURA PENITENZIARIA

Art. 8

(Caratteristiche dell'edificio penitenziario)

1. L'edificio penitenziario è realizzato in modo tale da accogliere un numero di detenuti nel rispetto degli standard internazionali, secondo quanto indicato all'articolo 9.

2. L'edificio penitenziario è dotato, oltre che di locali per le esigenze di vita individuale, anche di locali e di attrezzature per lo svolgimento di attività lavorative, d'istruzione scolastica e professionale, ricreative, sportive, religiose, culturali e di ogni altra attività in comune.

3. Gli spazi destinati alla permanenza all'aperto devono offrire possibilità di protezione dagli agenti atmosferici.

Art. 9

(Locali di soggiorno e pernottamento)

1. I locali di detenzione e, in particolare, quelli che sono destinati all'alloggio dei detenuti durante la notte, rispettano le esigenze della dignità umana e, per quanto compatibile, della vita privata. Sono conformi inoltre ai requisiti minimi richiesti in materia di salute e di igiene, considerando le condizioni climatiche, le dimensioni, la cubatura d'aria, il riscaldamento e l'aerazione.
2. Negli spazi in cui vivono, lavorano o si riuniscono i detenuti:
 - a) le finestre sono abbastanza grandi perché i detenuti possano leggere e lavorare alla luce naturale in condizioni normali e per consentire il ricambio dell'aria;
 - b) la luce artificiale rispetta le norme tecniche riconosciute in materia;
 - c) un adeguato sistema di dispositivi di chiamata permette ai detenuti di contattare, in qualsiasi momento, il personale penitenziario.
3. I locali destinati alla vita comune sono di ampiezza sufficiente e in linea con gli standard internazionali.
4. I locali destinati al pernottamento consistono in celle dotate di un posto letto. Un eventuale uso collettivo delle celle può essere consentito in caso di necessità qualora vi siano detenuti riconosciuti idonei alla coabitazione.
5. Le celle e gli altri locali destinati ai detenuti sono puliti e igienizzati ad ogni nuovo ingresso.

CAPO II

IGIENE E ALIMENTAZIONE

Art. 10

(Pulizia dei locali)

1. E' assicurato un servizio di pulizia ordinario e straordinario all'interno del carcere a cui partecipano i detenuti con le modalità previste dal regolamento penitenziario.

Art. 11

(Vestiaro, biancheria e igiene personale)

1. I detenuti sono tenuti alla pulizia e alla cura della propria persona e dei propri indumenti.
2. Ciascun detenuto è fornito di biancheria e di effetti di uso personale in quantità sufficiente, in buono stato di conservazione e di pulizia.
3. Ai detenuti è assicurato l'accesso ai servizi igienici ed alle docce nel rispetto dell'intimità personale, secondo le prescrizioni contenute nel regolamento penitenziario.

Art. 12

(Alimentazione)

1. Ai detenuti è assicurata un'alimentazione sana e sufficiente, adeguata all'età, allo stato di salute, alla condizione fisica, al credo religioso, alla cultura, alla natura del lavoro svolto, ed un accesso costante all'acqua potabile. Disposizioni sul regime alimentare dei detenuti sono contenute nel regolamento penitenziario.

Art. 13

(Ricezione, acquisto e possesso di generi e oggetti)

1. Il regolamento penitenziario stabilisce limitazioni e modalità per il possesso, l'acquisto e la ricezione di generi e oggetti, finalizzati alla cura della persona e all'espletamento delle attività quotidiane, culturali, ricreative e sportive.

CAPO III
SERVIZIO SANITARIO E SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA

Art. 14
(Servizio Sanitario)

1. Il servizio medico, specialistico, infermieristico, farmaceutico e psichiatrico è garantito dall'ISS. Le cure mediche sono erogate con gli stessi standard utilizzati fuori dal carcere.
2. L'assistenza medica, presso il carcere, è coordinata dal medico del Gruppo di Osservazione e Trattamento (anche brevemente GOT).
3. All'atto dell'ingresso nel carcere i detenuti sono sottoposti a visita medica generale, ivi inclusi eventuali esami strumentali richiesti dalla visita stessa, allo scopo di accertare malattie fisiche e psichiche.
4. L'assistenza sanitaria è prestata, nel corso della permanenza nel carcere, con periodici e frequenti riscontri indipendentemente dalle richieste degli interessati. Il medico deve visitare con regolarità, e comunque secondo le necessità, gli ammalati e coloro che ne facciano richiesta.
5. Ove siano necessari cure o accertamenti diagnostici specialistici, i detenuti sono trasferiti, con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, nell'Ospedale di Stato.
6. I detenuti sospetti o riconosciuti affetti da malattie contagiose gravi e pericolose per la salute pubblica sono trasferiti in adeguate sezioni dell'Ospedale di Stato.
7. I detenuti possono richiedere di essere visitati, a proprie spese, da un medico di loro fiducia, nel caso di patologie riscontrate dal medico specialista dell'ISS.
8. Le gestanti e le puerpere sono assistite da specialisti in ostetricia e ginecologia del servizio pubblico dell'ISS o, a proprie spese, da professionisti esterni. Il parto deve essere effettuato in luogo di cura esterno al carcere. È, altresì, assicurata l'assistenza pediatrica dei minori di madri detenute.
9. Il Direttore Sanitario dell'ISS, o un suo delegato, visita il carcere almeno due volte l'anno allo scopo di accertare lo stato igienico-sanitario e l'adeguatezza delle misure di profilassi contro le malattie infettive disposte dal medico del carcere.
10. La somministrazione dei farmaci è effettuata da personale infermieristico dell'ISS, che la esegue nel rispetto dei presidi sanitari e secondo le modalità definite dalla competente Direzione dell'ISS con apposito protocollo.
11. I farmaci personali del detenuto sono restituiti alla persona al momento dell'uscita dal carcere o posti al seguito in caso di trasferimento in altri istituti o strutture o, se ciò non fosse possibile, eliminati secondo le regole di smaltimento dei prodotti farmaceutici.
12. Agli oneri finanziari derivanti dal servizio di assistenza sanitaria in carcere, prestata dal personale medico ed infermieristico incaricati, si provvede mediante imputazione nel Bilancio dell'ISS.

Art. 15
(Sorveglianza epidemiologica)

1. Il medico del carcere informa i nuovi detenuti circa il rischio di trasmissione delle infezioni ed i metodi e precauzioni utili a prevenirne la diffusione. A tale scopo, informazioni aggiornate sono, altresì, contenute nella guida informativa di cui all'articolo 5, comma 5.

TITOLO IV
MODALITA' DEL TRATTAMENTO

CAPO I
DISPOSIZIONI INERENTI AL TRATTAMENTO

Art. 16
(Individualizzazione del trattamento)

1. Il trattamento penitenziario deve rispondere ai bisogni e alle condizioni di ciascun detenuto.
2. Nei confronti dei detenuti è predisposta l'osservazione della personalità, da parte di uno psicologo dell'ISS.
3. L'osservazione è compiuta all'inizio dell'esecuzione della pena e prosegue nel corso di essa.
4. Ai fini del trattamento rieducativo, per ciascun detenuto è redatto un programma personalizzato, la cui disciplina è demandata al regolamento penitenziario.
5. Il Gruppo di Osservazione e Trattamento (GOT), propone il programma personalizzato di intervento ed è così formato:
 - a) dal Direttore del carcere che lo presiede;
 - b) dal Responsabile del Servizio Sociale Adulti in Esecuzione di Pena (anche brevemente SSAEP);
 - c) dal medico del carcere;
 - d) da un'assistente sociale afferente al SSAEP;
 - e) da uno psicologo dell'ISS;
 - f) da un rappresentante del personale penitenziario (nel caso in cui il Direttore del carcere non sia nominato all'interno del Corpo della Gendarmeria).
6. In sede di osservazione il GOT acquisisce dati giudiziari e penitenziari, clinici, psicologici e sociali e svolge colloqui con il detenuto anche al fine di stimolare la revisione critica sui fatti per i quali è intervenuta la condanna, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative dei reati commessi nonché sulle azioni di riparazione. Gli uffici preposti al rilascio di tali dati hanno l'obbligo di adempiervi tempestivamente.
7. Apposite collaborazioni con i servizi specialistici dell'ISS facenti capo alla UOC Servizio di Salute Mentale sono attivate sulla base di specifici protocolli interni.
8. Le indicazioni generali e particolari del trattamento e gli sviluppi del programma personalizzato ed i suoi risultati sono inseriti nel fascicolo personale, unitamente ai dati giudiziari, ai dati identificativi e ai dati sanitari strettamente necessari a garantire la salute e la sicurezza di tutti i detenuti e di chi presta servizio in carcere.
9. Il fascicolo deve essere custodito unicamente in carcere, preferibilmente in formato elettronico, ed è accessibile al GOT.
10. Il GOT agisce in sinergia con il Giudice dell'Esecuzione, con il quale collabora nell'ambito dell'attività di redazione del programma di trattamento, fornendo, ove richiesti, eventuali contributi valutativi.

Art. 17
(Assegnazioni e raggruppamenti)

1. Il numero dei detenuti nel carcere e nelle sezioni è limitato e, comunque, tale da favorire l'individualizzazione del trattamento.
2. L'assegnazione nelle celle del carcere è disposta con particolare riguardo alla possibilità di procedere ad un trattamento rieducativo comune e all'esigenza di evitare influenze nocive reciproche.
3. E' assicurata la separazione dei soggetti sottoposti a misure di custodia preventiva dai condannati e internati e dei giovani al di sotto dei venticinque anni dagli adulti.
4. E' consentita, in particolari circostanze, l'ammissione di detenuti e di internati ad attività organizzate per categorie diverse da quelle di appartenenza.
5. In carcere sono previste sezioni divise per genere.
6. Qualora il detenuto sia genitore di figli minori e il Giudice dell'Esecuzione valuti sia nell'interesse del bambino permanere con il genitore all'interno del carcere, ciò può essere consentito d'intesa con il Direttore del carcere laddove sussistano le condizioni per garantirne l'assistenza ed il benessere.

Art. 18

(Partecipazione della comunità esterna all'azione risocializzante e rieducativa)

1. La finalità del reinserimento sociale dei detenuti è perseguita anche sollecitando ed organizzando la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o private all'azione risocializzante e rieducativa.
2. Sono ammessi a frequentare il carcere, previa autorizzazione e secondo le direttive del Giudice dell'Esecuzione, sentito il Direttore del carcere, tutti coloro che, avendo concreto interesse per l'opera di risocializzazione dei detenuti, dimostrino di poter utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera.
3. Le persone indicate nel comma 2 operano sotto il controllo del Direttore del carcere.

Art. 19

(Colloqui, corrispondenza e informazione)

1. I detenuti sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con persone legate da vincolo familiare o affettivo e con terzi anche al fine di compiere atti giuridici.
2. I colloqui si svolgono in appositi locali, sotto il controllo a vista e non auditivo del personale penitenziario.
3. Particolare favore viene accordato ai colloqui con i famigliari e con la sfera amicale, fatte salve particolari disposizioni restrittive dell'Autorità Giudiziaria, nonché con il difensore di fiducia.
4. Il Giudice dell'Esecuzione può disporre, con provvedimento motivato, che la corrispondenza dei singoli condannati sia sottoposta a visto di controllo del Direttore del carcere. Può, inoltre, disporre limitazioni nella corrispondenza, nella ricezione della stampa e nel ricevimento di visite.
5. Può essere autorizzata nei rapporti con i famigliari e, in casi particolari, con terzi, la corrispondenza telefonica con le modalità e le cautele previste da singoli provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.
6. Per i soggetti sottoposti a misure di custodia cautelare preventiva, i permessi di colloquio, il visto di controllo sulla corrispondenza e le autorizzazioni alla corrispondenza telefonica sono di competenza dell'Autorità Giudiziaria che procede.
7. I detenuti sono autorizzati a tenere presso di sé quotidiani, periodici e libri in libera vendita all'esterno e ad avvalersi di altri mezzi di informazione, salvo diverso provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.
8. Ogni detenuto ha diritto a una libera informazione e di esprimere le proprie opinioni, anche usando gli strumenti di comunicazione disponibili.
9. Le autorità penitenziarie devono assicurarsi che i detenuti possano esercitare i diritti previsti dalla legge elettorale tempo per tempo vigente, compatibilmente con il loro stato detentivo.

CAPO II

ISTRUZIONE – FORMAZIONE CULTURALE E PROFESSIONALE - ATTIVITA' LAVORATIVE

Art. 20

(Istruzione e formazione)

1. E' agevolato il compimento di corsi d'istruzione a livello di scuola dell'obbligo, di corsi di formazione professionale e di corsi universitari ed equiparati, con particolare cura ed attenzione alla formazione culturale e professionale dei detenuti minorenni. È favorita, laddove possibile, la frequenza ai corsi per videoconferenza.
2. L'organizzazione didattica e lo svolgimento dei corsi sono curati dal Direttore del carcere e dagli organi competenti. Per lo svolgimento dei programmi, può essere utilizzato d'intesa con il Direttore del carcere il contributo, anche volontario, di persone qualificate che operano sotto la responsabilità di enti pubblici e privati. Il Direttore del carcere fornisce locali e attrezzature adeguate, informa i detenuti dello svolgimento dei corsi, favorendone la più ampia partecipazione.

Art. 21
(Lavoro interno)

1. Il trattamento penitenziario si articola anche attraverso il lavoro.
2. Il lavoro è finalizzato a far acquisire al detenuto una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative e ad agevolarne il reinserimento sociale. Il lavoro deve altresì consentire il mantenimento e, se possibile, l'accrescimento delle capacità lavorative.
3. Il lavoro penitenziario è remunerato. La durata delle prestazioni lavorative non può superare i limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia di lavoro.
4. Nell'assegnazione al lavoro, al fine di responsabilizzare il detenuto, si tiene conto delle proposte di quest'ultimo in merito a progetti di lavoro che saranno valutate dal GOT.
5. Sono esclusi dall'assegnazione di cui al comma 4, i detenuti che:
 - a) con i loro comportamenti compromettano la sicurezza ovvero turbino l'ordine del carcere;
 - b) con violenza o minaccia impediscano le attività di altri detenuti;
 - c) nella vita penitenziaria si avvalgano dello stato di soggezione degli altri detenuti nei loro confronti.
6. Il provvedimento di esclusione è adottato dal Direttore del carcere, ed è comunicato senza indugio all'Autorità Giudiziaria competente. Il provvedimento di esclusione non può essere superiore ai sei mesi, prorogabile in misura non superiore ogni volta a tre mesi.
7. Sulla remunerazione spettante ai detenuti sono prelevate le somme dovute a titolo di risarcimento per eventuali danni cagionati, di rimborso delle spese di procedimento e di mantenimento in carcere secondo le modalità e la misura indicata dal regolamento penitenziario.
8. Il Direttore del carcere, sentito il GOT, stipula apposite convenzioni con soggetti pubblici o privati o cooperative sociali interessati a fornire ai detenuti opportunità di lavoro. Le convenzioni disciplinano l'oggetto e le condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa, la formazione del lavoratore e il trattamento retributivo, senza oneri a carico della finanza pubblica. Viene altresì stipulato, con il singolo detenuto interessato, apposito contratto di lavoro penitenziario a tempo determinato, rinnovabile annualmente o per frazioni di anno.
9. I detenuti che mostrino attitudini artigianali, culturali o artistiche possono essere ammessi ad esercitare per proprio conto attività artigianali, intellettuali o artistiche.

Art. 22
(Lavoro esterno)

1. Qualora non sia possibile svolgere lavoro all'interno del carcere, i detenuti che hanno dato sicura prova di adesione al trattamento penitenziario possono essere ammessi a prestare lavoro subordinato all'esterno, secondo il programma approvato dal GOT.
2. Non possono essere ammessi al lavoro esterno i detenuti che, sulla base della valutazione compiuta ai sensi dell'articolo 16, siano considerati pericolosi o quando sussista il pericolo che si sottraggano all'esecuzione della pena. I detenuti ammessi al lavoro all'esterno si recano sul posto di lavoro senza la sorveglianza dell'autorità di polizia, salvo che essa sia ritenuta necessaria per motivi di sicurezza personale. Possono essere adottate forme particolari di sorveglianza del detenuto.
3. Il Giudice dell'Esecuzione ammette il detenuto al lavoro esterno salvo che sussistano ragioni di sicurezza ai sensi del comma 2.
4. Il lavoro esterno si svolge sotto il controllo del GOT, che può avvalersi a tal fine del personale penitenziario e del servizio sociale.
5. I detenuti possono essere assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito, tenendo conto anche delle loro specifiche professionalità e attitudini lavorative, nell'esecuzione di progetti di pubblica utilità in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, i Castelli o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. L'attività è in ogni caso svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dei detenuti.

6. I contratti di lavoro all'esterno della struttura, a titolo volontario e gratuito, sono attivati dal Direttore del carcere, sentito il GOT d'intesa con l'ente o l'organizzazione presso cui viene svolto il lavoro stesso, previa stipula di apposita convenzione. L'attività dovrà essere svolta con modalità tali da garantire l'incolumità del lavoratore e con copertura assicurativa a favore di quest'ultimo, stipulata dall'ente. Tale documentazione verrà inserita nel fascicolo personale del detenuto.

Art. 23

(Riabilitazione al lavoro)

1. Ai fini degli obiettivi di cui all'articolo 21, il Gruppo di Osservazione e Trattamento può chiedere valutazione all'ISS ai fini dell'attivazione di un eventuale Contratto Terapeutico Riabilitativo. Qualora l'inserimento avvenga attraverso gli strumenti previsti dalla normativa vigente in materia, si considera temporaneamente assolto per l'azienda l'obbligo di assunzione di personale disabile. Per determinare la quota a copertura delle spese per l'esecuzione di pene e misure cautelari, si applicano le disposizioni in materia penitenziaria.

2. Il Contratto Terapeutico Riabilitativo è altresì applicabile all'affidamento in prova, di cui all'articolo 106-bis del codice penale, e all'esperimento probatorio, di cui all'articolo 103 del codice penale.

Art. 24

(Attività necessarie al funzionamento della vita interna del carcere)

1. Eventuali attività necessarie al funzionamento della vita interna del carcere, quali a titolo esemplificativo servizi di istituto, servizi di manutenzione ordinaria del fabbricato, mansioni tipiche ed esclusive dell'ambiente penitenziario, proposte dal Direttore e liberamente accolte e svolte dal detenuto, costituiscono oggetto di valutazione positiva del comportamento in carcere del detenuto stesso e della sua adesione al trattamento personalizzato anche ai fini della concessione delle licenze di cui all'articolo 106 del codice penale.

Art. 25

(Peculio)

1. Il peculio dei detenuti è costituito dalla parte della remunerazione ad essi riservata ai sensi delle disposizioni contenute nel presente Capo, dal denaro posseduto all'atto dell'ingresso in istituto o inviato dalla famiglia e da terzi.

2. Il peculio è amministrato dal Direttore del carcere.

3. Il regolamento penitenziario prevede le modalità del deposito e stabilisce la parte di denaro a disposizione del detenuto per acquisti autorizzati di oggetti personali, per invii ai famigliari o conviventi, e la parte da consegnare allo stesso all'atto della dimissione dal carcere.

CAPO III

RELIGIONE E PRATICHE DI CULTO – ATTIVITÀ CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE

Art. 26

(Religione e pratiche di culto)

1. Al fine di assicurare al detenuto piena libertà di professare la propria fede religiosa, di istruirsi in essa e di praticarne il culto, è garantita, in un'ottica di pluralismo religioso, la possibilità di ricevere, su richiesta, l'assistenza spirituale dei ministri del proprio culto, di detenere libri o pubblicazioni a carattere religioso o spirituale, di praticarne i riti, purché non siano contrari alla legge e siano compatibili con l'ordine e la sicurezza del carcere, nel rispetto dei principi generali dell'Ordinamento.

2. E' assicurata la celebrazione dei riti del culto cattolico e la presenza di almeno un cappellano, per fornire assistenza spirituale e per la celebrazione dei riti e delle funzioni religiose.

Art. 27

(Permanenza all'aperto)

1. Ai detenuti è consentito trascorrere almeno due ore al giorno all'aria aperta negli appositi spazi a ciò destinati.
2. Tale periodo di tempo può essere ridotto a non meno di un'ora al giorno soltanto per motivi eccezionali e temporanei.
3. Durante la permanenza all'aria aperta è favorita la socializzazione, a meno che non siano stabilite limitazioni e, se possibile, l'attività fisica.

Art. 28

(Attività culturali, ricreative e sportive)

1. All'interno del carcere sono favorite e organizzate, con il coordinamento dell'assistente sociale, attività culturali, sportive e ricreative compatibili con gli spazi carcerari e ogni altra attività volta alla realizzazione della personalità dei detenuti.
2. All'interno del carcere è allestita una biblioteca costituita da libri e periodici.

CAPO IV

RAPPORTI CON LA FAMIGLIA

Art. 29

(Relazioni con la famiglia)

1. Il GOT predispone il programma d'intervento per mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti con le proprie famiglie.
2. Particolare attenzione è dedicata alle problematiche conseguenti all'allontanamento del detenuto dal nucleo familiare e a facilitare il mantenimento di un valido rapporto, laddove possibile, con i figli, specie di minore età, nonché a preparare il rientro del detenuto nell'ambito familiare e nel contesto di vita fuori dal carcere.
3. Al fine di facilitare una corretta comunicazione fra i famigliari del detenuto e il Direttore del carcere, è consegnata la guida informativa già trasmessa al detenuto con indicazioni utili sulle modalità di relazione e sulle procedure da seguire, tradotta in una lingua ad essi comprensibile.
4. Il Direttore del carcere, con il consenso del Giudice dell'Esecuzione, può autorizzare la visita da parte dei figli minori e persone legate da vincolo affettivo in locali appositamente predisposti e adeguatamente attrezzati su richiesta degli interessati.

Art. 30

(Comunicazioni dello stato di detenzione, delle malattie e dei decessi)

1. Il Direttore del carcere informa immediatamente la famiglia o il parente più prossimo ed eventualmente ogni altra persona indicata dal detenuto della grave infermità fisica o psichica, del decesso o del trasferimento in ospedale o in altra struttura, salvo che il detenuto abbia espressamente chiesto di non procedere con tale comunicazione.
2. Al detenuto è altresì comunicata, appena ricevuta, la notizia del decesso o della grave infermità fisica o psichica delle persone di cui al comma 1.

Art. 31
(Permessi)

1. Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, al detenuto può essere concesso il permesso di recarsi a visitarlo con le cautele previste dal regolamento penitenziario; in caso di decesso di un familiare o di un convivente il detenuto può essere autorizzato a partecipare ai funerali.
2. Il permesso può essere concesso anche in caso di gravi motivi di salute del detenuto.
3. I permessi di cui ai commi 1 e 2 sono concessi dal Giudice dell'Esecuzione o dal Magistrato Inquirente per un periodo massimo di cinque giorni previa domanda dell'interessato.
4. Analoghi permessi possono essere concessi dall'Autorità Giudiziaria per gravi e accertati motivi.

TITOLO V
REGIME PENITENZIARIO

Art. 32
(Norme di condotta dei detenuti – obbligo di risarcimento del danno)

1. I detenuti, all'atto del loro ingresso in carcere e ogni qualvolta sia necessario, sono informati delle disposizioni generali e particolari attinenti ai loro diritti e doveri, alla disciplina e al trattamento penitenziario.
2. Essi devono osservare le norme e le disposizioni che regolano la vita penitenziaria. A tale scopo nelle aree comuni è affissa copia della presente legge e del regolamento penitenziario.
3. L'ordine in carcere deve essere mantenuto tenendo presente le necessità di sicurezza, incolumità e disciplina, nel rispetto della dignità umana.
4. Il più rapidamente possibile dopo l'ingresso in carcere, ogni detenuto deve essere valutato al fine di determinare:
 - a) il rischio per la sicurezza degli altri detenuti, per il personale penitenziario o per le persone che lavorano nel carcere o lo visitano regolarmente;
 - b) la probabilità che il detenuto tenti di evadere solo o con l'aiuto di complici esterni;
 - c) il rischio di autolesionismo.
5. Ogni detenuto è sottoposto ad un regime di sicurezza corrispondente al grado di rischio identificato a seguito della valutazione di cui al comma 4.
6. Tale regime di sicurezza deve essere rivalutato regolarmente durante la detenzione dell'interessato.
7. I detenuti devono avere cura degli oggetti messi a loro disposizione e astenersi da qualsiasi danneggiamento di cose altrui.
8. I detenuti che arrecano danno alle cose mobili o immobili dell'amministrazione sono tenuti a risarcirlo senza pregiudizio dell'eventuale procedimento penale e disciplinare a loro carico.

Art. 33
(Disciplina e sanzioni)

1. Per quanto possibile, il Direttore del carcere deve ricorrere a meccanismi di riparazione e di mediazione per risolvere le vertenze con i detenuti e le dispute fra questi ultimi, prima di fare ricorso a procedure disciplinari.
2. I detenuti non possono essere puniti per un fatto che non sia espressamente previsto come infrazione dal regolamento penitenziario.
3. Costituisce infrazione disciplinare un comportamento attivo o omissivo suscettibile di rappresentare una minaccia per la sicurezza e l'ordine interno.
4. Nessuna sanzione può essere inflitta se non con provvedimento motivato dopo la contestazione dell'addebito all'interessato, il quale è ammesso ad esporre le proprie ragioni.

5. Nell'applicazione delle sanzioni bisogna tener conto, oltre che della natura e della gravità del fatto, del comportamento e delle condizioni personali del detenuto.
6. Il detenuto non può essere sottoposto due volte a procedimento disciplinare per lo stesso fatto.

Art. 34
(Sanzioni disciplinari)

1. Le infrazioni disciplinari possono dar luogo solo alle seguenti sanzioni:
 - a) richiamo del Direttore del carcere;
 - b) ammonizione, rivolta dal Direttore, alla presenza del personale penitenziario e di eventuali altri detenuti;
 - c) esclusione da attività ricreative e sportive per non più di dieci giorni;
 - d) isolamento durante la permanenza all'aria aperta per non più di dieci giorni;
 - e) esclusione dalla socializzazione o dalla condivisione degli spazi comuni per non più di quindici giorni.
2. Durante i momenti di socializzazione o di condivisione degli spazi comuni, il detenuto sottoposto a sanzione disciplinare di cui al comma 1, lettera e) permane isolato nella propria cella.
3. Il detenuto escluso dalla socializzazione o dalla condivisione degli spazi comuni è sottoposto a costante controllo sanitario.
4. L'esecuzione della sanzione di cui al comma 1, lettera e), è sospesa nei confronti delle donne gestanti e delle puerpere fino a sei mesi e delle madri che allattino la propria prole fino ad un anno.
5. Per eccezionali circostanze l'Autorità che ha deliberato la sanzione può condonarla.

Art. 35
(Autorità competente a deliberare le sanzioni)

1. Le sanzioni del richiamo e della ammonizione sono deliberate dal Direttore del carcere.
2. Le altre sanzioni sono deliberate dal GOT, su proposta del Direttore del carcere.

Art. 36
(Procedimento disciplinare)

1. Nel momento in cui un'infrazione è commessa, il Direttore del carcere o il personale penitenziario che ne viene a conoscenza, redige tempestivamente rapporto, indicando in esso tutte le circostanze del fatto.
2. Il Direttore del carcere, redatto o ricevuto il rapporto di cui al comma 1, contesta immediatamente l'infrazione al detenuto, e comunque entro dieci giorni dal rapporto, in una lingua a lui comprensibile, assegnandogli un termine di cinque giorni per esporre la propria difesa, anche eventualmente con l'assistenza del proprio legale.
3. Il Direttore del carcere, personalmente o a mezzo del personale penitenziario, svolge accertamenti sul fatto.
4. Il Direttore del carcere convoca il detenuto entro dieci giorni dalla data della contestazione di cui al comma 2 per la decisione disciplinare:
 - a) davanti a sé, quando ritiene che debba essere inflitta una delle sanzioni previste alle lettere a) e b) di cui al comma 1 dell'articolo 34;
 - b) davanti al GOT, quando ritiene che debba essere inflitta una delle sanzioni previste alle lettere c), d) ed e) di cui al comma 1 dell'articolo 34. Della convocazione è data notizia al Giudice all'Esecuzione o al Magistrato Inquirente.
5. Nel corso della convocazione, il detenuto ha la facoltà di essere sentito e di esporre personalmente le proprie difese, anche eventualmente con l'assistenza del proprio legale.
6. Se nel corso del procedimento risulta che il fatto è di competenza di altra Autorità, il procedimento è rimesso all'Autorità competente a deliberare la relativa sanzione.

7. La sanzione viene deliberata e pronunciata nel corso della stessa convocazione ed il provvedimento definitivo è tempestivamente comunicato dal Direttore al detenuto, al Giudice dell'Esecuzione o al Magistrato Inquirente e annotato nel fascicolo personale.

Art. 37

(Provvedimenti disciplinari in via cautelare)

1. In caso di assoluta urgenza, determinata dalla necessità di prevenire danni a persone o a cose, nonché minacce alla sicurezza e all'ordine del carcere, il Direttore del carcere può disporre, in via cautelare, con provvedimento motivato, che il detenuto, che abbia commesso un'infrazione sanzionabile con la esclusione dalla socializzazione o dalla condivisione degli spazi comuni, permanga in una cella individuale, in attesa della convocazione del GOT.
2. Subito dopo l'adozione del provvedimento cautelare, il medico del carcere e lo psicologo visitano il detenuto per accertare che sia in grado di tollerare tale misura.
3. Il Direttore del carcere avvia al più presto il procedimento disciplinare con le modalità di cui all'articolo 36.
4. La durata della misura cautelare non può comunque eccedere i cinque giorni. La durata della misura cautelare sofferta si detrae dalla durata della sanzione eventualmente applicata.

Art. 38

(Procedimento penale e provvedimenti disciplinari)

1. Il giudizio disciplinare dinanzi al GOT può essere sospeso quando, per lo stesso fatto, vi è segnalazione di reato alla Autorità Giudiziaria.
2. I provvedimenti disciplinari sono emessi al termine del procedimento penale.

Art. 39

(Ricorsi avverso le sanzioni disciplinari)

1. Entro il termine di dieci giorni dalla notifica del provvedimento disciplinare, il detenuto può adire il Giudice dell'Esecuzione o il Magistrato Inquirente, secondo la competenza, per il tramite del proprio legale.
2. Il ricorso sospende l'esecuzione della sanzione disciplinare.
3. L'Autorità Giudiziaria fissa l'udienza di discussione dandone comunicazione, secondo la competenza, al Direttore del carcere o al GOT, che può comparire e trasmettere osservazioni e richieste, e al detenuto che ha facoltà di essere sentito sui fatti oggetto del ricorso facendosi assistere dal proprio legale.
4. In caso di accoglimento del ricorso, l'Autorità Giudiziaria dispone l'annullamento del provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare.

Art. 40

(Isolamento)

1. All'interno del carcere, l'isolamento continuo è ammesso:
 - a) per ragioni sanitarie ed è disposto dal Direttore del carcere su indicazione del medico del carcere e comunicato all'Autorità Giudiziaria che ne prende atto;
 - b) per motivi di sicurezza o gravi motivi di ordine ed è disposto dall'Autorità Giudiziaria, sulla base di circostanziata segnalazione del Direttore del carcere.
2. Il periodo di isolamento, a seconda delle ragioni per le quali viene comminato, può durare per un massimo di dieci giorni. Ogni decisione di proroga del periodo di isolamento deve essere oggetto di un nuovo provvedimento. Al detenuto deve sempre essere consegnata copia del provvedimento con cui si dispone o si proroga l'isolamento.

3. L'isolamento del detenuto deve essere oggetto di particolare attenzione, con adeguati controlli giornalieri nel luogo di isolamento da parte di un medico e/o di un infermiere qualificato, con vigilanza continua da parte del personale penitenziario. L'isolamento ed ogni controllo effettuato sono, inoltre, annotati su apposito registro.

4. Le celle di isolamento devono avere le medesime caratteristiche di quelle di cui all'articolo 9.

5. Al detenuto posto in isolamento deve essere garantito un contatto umano giornaliero significativo di almeno due ore e deve essergli consentito di svolgere alcune attività.

6. E' necessario tenere in considerazione lo stato di salute del detenuto posto in isolamento e devono essere previste misure alternative nel caso in cui l'isolamento provochi pregiudizio alla salute fisica o mentale del detenuto.

Art. 41

(Perquisizione personale e delle celle)

1. I detenuti possono essere perquisiti in ogni momento per motivi di sicurezza, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

2. La perquisizione personale deve essere effettuata nel pieno rispetto della dignità umana da parte di un membro del personale penitenziario dello stesso sesso del detenuto. Nell'ambito di una perquisizione ritenuta necessaria nelle cavità corporali, questa può essere effettuata soltanto da un medico o eventualmente da altro personale sanitario.

3. La perquisizione delle celle deve essere effettuata con rispetto degli oggetti personali dei detenuti. Il detenuto deve essere presente alla perquisizione dei propri effetti personali, salvo diverse indicazioni dell'Autorità Giudiziaria.

4. Nei casi di particolare urgenza, il personale penitenziario procede alla perquisizione, dandone tempestiva comunicazione al Direttore del carcere che informa l'Autorità Giudiziaria, specificando i motivi che hanno determinato l'urgenza stessa e facendone menzione nell'apposito registro.

Art. 42

(Diritto di istanze o reclami)

1. I detenuti possono rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa:

- a) al Direttore del carcere;
- b) all'Autorità Giudiziaria o sanitaria;
- c) ai Capitani Reggenti.

2. Il Direttore del carcere, sotto la propria responsabilità, inoltra, senza indugio, l'istanza o reclamo all'Autorità Giudiziaria o sanitaria o ai Capitani Reggenti o mette in contatto con tali autorità il detenuto che preferisca rivolgere istanza o reclamo oralmente.

3. Il detenuto ha diritto di essere informato, nel più breve tempo possibile, dei provvedimenti adottati o dei motivi che hanno determinato il mancato accoglimento della propria istanza o reclamo.

4. Il detenuto non può essere sottoposto a sanzioni, intimidazioni, ritorsioni o altre conseguenze negative per avere presentato un'istanza o reclamo.

5. Il Direttore del carcere deve prendere nota delle istanze e dei reclami nel registro, nel rispetto della riservatezza.

Art. 43

(Impiego della forza fisica e uso dei mezzi di coercizione)

1. Non è consentito l'impiego della forza fisica nei confronti dei detenuti se non sia indispensabile per prevenire o impedire atti di violenza, tentativi di evasione o per vincere la resistenza attiva o passiva ad un ordine legittimo o per darvi esecuzione o al fine di garantire l'incolumità dello stesso detenuto.

2. Dell'uso della forza fisica o dei mezzi di coercizione deve essere informato con immediatezza il Giudice dell'Esecuzione o il Magistrato Inquirente.
3. L'uso della forza fisica o dei mezzi di coercizione deve essere proporzionato al rischio, limitato al tempo strettamente necessario e deve essere costantemente controllato da parte del personale medico-sanitario.
4. Il personale penitenziario in servizio non può portare armi letali all'interno del carcere salvo urgenza operativa.
5. Il regolamento penitenziario stabilisce le procedure disciplinanti il ricorso alla forza, precisando:
 - a) i mezzi di ricorso alla forza, gli strumenti di coercizione ed i metodi di contenzione;
 - b) le circostanze nelle quali tali mezzi sono autorizzati;
 - c) il personale abilitato a fare ricorso a tali mezzi;
 - d) l'autorità che ne dispone il ricorso;
 - e) l'obbligo di redazione di rapporto della procedura applicata.
6. Il personale penitenziario deve ricevere adeguata formazione sull'uso delle tecniche più idonee a contenere i detenuti aggressivi.
7. Il Direttore del carcere può richiedere l'intervento dei Corpi di Polizia qualora si verificano circostanze eccezionali di rischio o minaccia alla sicurezza.

Art. 44

(Traduzioni e trasferimenti)

1. Sono traduzioni tutte le attività di accompagnamento coattivo, da un luogo ad un altro all'interno del territorio, di soggetti detenuti o comunque in condizione di restrizione della libertà personale.
2. Eventuali trasferimenti del detenuto in altra struttura sono disposti per motivi di salute o di giustizia, per un periodo limitato nel tempo o in via definitiva.
3. Le traduzioni dei detenuti sono eseguite, con mezzi idonei e attrezzati per il trasporto in sicurezza, nel più breve tempo possibile, con le modalità stabilite dal regolamento penitenziario. La traduzione è effettuata preferibilmente con l'assistenza di personale dello stesso sesso del detenuto.
4. Nelle traduzioni sono adottate le opportune cautele per proteggere i soggetti tradotti dalla vista del pubblico, nonché per evitare ad essi privazioni o umiliazioni non necessarie. L'inosservanza della presente disposizione da parte del personale penitenziario costituisce comportamento valutabile ai fini disciplinari.
5. Nelle traduzioni l'uso di manette ai polsi è obbligatorio, valutati la pericolosità del soggetto o il rischio di fuga o il numero dei detenuti tradotti o circostanze che rendono difficile la traduzione. In tutti gli altri casi l'uso di manette ai polsi o di qualsiasi altro mezzo di coercizione fisica è vietato.
6. La valutazione della pericolosità del soggetto o del rischio di fuga è compiuta, all'atto di disporre la traduzione, dall'Autorità Giudiziaria, che detta le conseguenti prescrizioni.

Art. 45

(Dimissione)

1. La dimissione del detenuto è eseguita senza indugio dal Direttore del carcere in base ad ordine scritto della competente Autorità Giudiziaria. La data e l'ora della scarcerazione devono essere registrate.
2. Il Direttore del carcere informa anticipatamente della dimissione il Giudice dell'Esecuzione e la Direzione Generale dell'ISS comunicando tutti i dati necessari per gli opportuni interventi assistenziali.
3. All'atto della dimissione vengono consegnati alla persona il denaro e gli oggetti di sua proprietà. Il detenuto deve firmare una ricevuta relativamente ai beni restituiti.

4. Il Direttore del carcere si adopera affinché ogni detenuto disponga dei necessari documenti di identità, ove sussistano i presupposti per il rilascio, e riceva un aiuto nella ricerca di un alloggio adeguato e di un lavoro.

5. Il detenuto deve, altresì, essere provvisto dei mezzi indispensabili per la sua immediata sussistenza, dotato di abiti adeguati alle condizioni climatiche e munito dei mezzi sufficienti per arrivare a destinazione.

Art. 46

(Nascite, matrimoni, decessi)

1. Negli atti di stato civile relativi ai matrimoni celebrati e alle nascite e morti avvenute in carcere non si fa menzione della struttura penitenziaria.

2. Il Direttore del carcere dà immediata notizia del decesso di un detenuto all'Autorità Giudiziaria e alla Segreteria di Stato per la Giustizia. Terminate le indagini del caso, la salma è messa immediatamente a disposizione dei congiunti.

TITOLO VI ASSISTENZA

Art. 47

(Supporto e sostegno alle famiglie)

1. Il trattamento dei detenuti è integrato, laddove possibile, da un'azione di supporto e sostegno alle loro famiglie, su iniziativa del GOT, o su richiesta del detenuto o della famiglia stessa, anche attraverso la collaborazione degli enti pubblici e privati qualificati nel supporto e sostegno alle famiglie, interessando altresì il Servizio Minori, qualora necessario.

2. Tale azione è rivolta anche a conservare e migliorare le relazioni dei detenuti con i famigliari e a rimuovere le difficoltà che possono ostacolare il reinserimento sociale.

Art. 48

(Assistenza post-penitenziaria)

1. I detenuti ricevono un'assistenza finalizzata al reinserimento sociale nel periodo di tempo che immediatamente precede la loro dimissione e per un congruo periodo a questa successivo, in ogni caso non inferiore a tre mesi.

2. Al fine del reinserimento sociale, il Consiglio di Aiuto Sociale, con tutti gli enti pubblici e privati che operano nel settore di assistenza e sostegno sociale, presenta il programma di affidamento in prova ai servizi sociali.

TITOLO VII DIREZIONE E PERSONALE PENITENZIARIO

Art. 49

(Direzione del carcere)

1. La Direzione del carcere è affidata ad un componente del Corpo della Gendarmeria, col grado minimo di Vice Brigadiere, nominato dal Congresso di Stato con delibera d'incarico, su proposta motivata del Comandante, per la durata di anni tre rinnovabili.

2. Il Direttore del carcere, nominato ai sensi del comma 1, è assegnato in via esclusiva al servizio in carcere nei periodi in cui il carcere ospita detenuti. Egli percepisce il trattamento retributivo del livello economico corrispondente al grado militare di appartenenza maggiorato da indennità di posizione, legata all'effettivo svolgimento della funzione di Direttore.

3. L'indennità di posizione di cui al comma 2 è definita ed aggiornata con decreto delegato.

4. In via subordinata, qualora non sussistano le condizioni di cui al comma 1 a seguito del provvedimento motivato del Comandante della Gendarmeria, la Direzione del carcere è affidata a dirigente selezionato, nominato ed assegnato sulla base delle vigenti norme in materia di dirigenza pubblica e di reclutamento dei dirigenti con contratto di diritto privato. L'individuazione del dirigente, sia mediante bando di selezione sia, qualora ne sussistano i presupposti di adozione, mediante provvedimento di nomina per chiamata e di assegnazione, è effettuata valorizzando l'attitudine, le competenze amministrative nonché la formazione e l'esperienza attinenti alla posizione. Per la retribuzione di posizione dirigenziale di cui al presente comma è riconosciuto il Parametro 1 di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a) del Decreto Delegato 6 marzo 2013 n.21 ed i requisiti per l'accesso alla suddetta posizione sono, oltre a quelli ordinariamente stabiliti per l'accesso alla funzione dirigenziale:

- 1) il possesso di laurea magistrale in Giurisprudenza o in Scienze della Difesa e della Sicurezza (DSS);
- 2) in alternativa al possesso del titolo di cui alla lettera a), il possesso di laurea magistrale o specialistica o di laurea di vecchio ordinamento (VO) appartenente a qualsiasi classe congiuntamente ad un'anzianità di servizio di almeno tre anni presso il Corpo della Gendarmeria o presso strutture carcerarie con ruolo di Direttore o Vice-Direttore;
- 3) la conoscenza della lingua inglese o francese.

5. Nel caso in cui la direzione del carcere sia affidata a figura dirigenziale individuata a mente del comma 4, il dirigente, oltre alle funzioni previste dal comma 6, svolge funzioni di direzione amministrativa, contabile, di gestione e valorizzazione delle risorse umane, di supervisione di progetti di innovazione tecnologica ed organizzativa dell'UO Uffici Giudiziari Tribunale; le suddette funzioni afferenti all'UO Uffici Giudiziari Tribunale sono svolte con autonomia operativa e gestionale ed assumendone le relative responsabilità, ferma restando la vigilanza del Magistrato Dirigente. Qualora si verifichi l'evenienza di cui al precedente periodo, l'eventuale incarico di posizione organizzativa conferito ai sensi delle norme sul fabbisogno dell'UO Uffici Giudiziari Tribunale è revocato ed il dipendente in favore del quale tale incarico fosse stato conferito può essere riassegnato presso altra Unità od Articolazione Organizzativa del Settore Pubblico Allargato.

6. Il Direttore del carcere svolge le seguenti funzioni:

- a) cura l'esecuzione dei provvedimenti del Giudice dell'Esecuzione e del Magistrato Inquirente e la custodia dei detenuti;
- b) è responsabile dell'ordine e della sicurezza all'interno del carcere;
- c) dirige e coordina il personale penitenziario assegnato;
- d) coordina e gestisce il servizio di traduzione, trasferimento e piantonamento dei detenuti;
- e) presiede il GOT;
- f) in caso di assenza o impedimento temporaneo, designa un proprio sostituto tra il personale assegnato di cui all'articolo 50, comma 1;
- g) espleta tutte le funzioni previste dalle norme in materia carceraria.

Art. 50 *(Personale del carcere)*

1. Il personale penitenziario è costituito da militari in organico al Corpo della Gendarmeria, assegnati di volta in volta ed in numero adeguato ai turni da svolgere e a quello dei detenuti ristretti.

2. Nei casi di necessità, i Militi appartenenti ai Corpi Militari Volontari possono essere chiamati a svolgere servizio presso il carcere in ausilio al personale di polizia penitenziaria. La richiesta motivata dei Militi è inoltrata dal Direttore del carcere al Comando Superiore delle Milizie, che provvede tenendo conto della disponibilità.

3. La disponibilità viene resa personalmente dal milite attraverso l'iscrizione in apposita lista da aggiornare costantemente. I militi iscritti nella lista devono ricevere apposita formazione.

4. Durante il periodo di assegnazione al carcere, il personale penitenziario dipende funzionalmente dal Direttore del carcere ed è tenuto a rispettarne le disposizioni legittimamente impartite.

5. Il Direttore del carcere segnala al Comandante della Gendarmeria, con relazione scritta, eventuali comportamenti rilevanti dal punto di vista disciplinare per i seguiti di competenza.
6. Nei periodi in cui il carcere non ospita detenuti, fatte salve diverse esigenze debitamente motivate dal Direttore, i militari della Gendarmeria assegnati alla polizia penitenziaria ritornano nella disponibilità funzionale del Comando di quel Corpo per essere impiegati in servizi che comunque all'occorrenza ne consentano il pronto reintegro nelle mansioni carcerarie.
7. L'assegnazione del personale al carcere e la gestione degli incarichi sono demandati ad un protocollo d'intesa sottoscritto dal Direttore del carcere e dal Comandante della Gendarmeria o suo delegato, rispettando l'esigenza di garantire la separazione delle attività di custodia da quelle di polizia giudiziaria.
8. I militari assegnati al carcere mantengono il trattamento retributivo del livello economico corrispondente al grado di appartenenza.
9. Ad essi si applicano le norme di cui alla Legge 26 gennaio 1990 n.15 – Regolamento organico e disciplina dei corpi militari e successive modifiche e di cui alla Legge 12 novembre 1987 n.131 – Regolamento del Corpo della Gendarmeria della Repubblica di San Marino e successive modifiche.
10. Tutto il personale del carcere è selezionato e nominato su basi di uguaglianza e senza alcuna discriminazione in base al genere, alla razza, alla lingua, alla religione, alle opinioni politiche o di altra natura, alla nascita o a qualunque altra condizione personale.
11. Gli Istituti di Vigilanza privata di cui al Decreto-Legge 29 settembre 2009 n.137 e successive modifiche possono essere chiamati a concorrere nello svolgimento del servizio di custodia e sorveglianza in carcere; a tal fine, il Congresso di Stato è delegato ad adottare apposito decreto delegato per disciplinare forme di collaborazione tra il Direttore del carcere e gli Istituti di Vigilanza medesimi.

Art. 51

(Formazione del personale penitenziario e del GOT)

1. Il personale penitenziario e i membri del GOT, ciascuno per le rispettive competenze, sono selezionati e formati, nell'ambito dell'istruzione iniziale e della formazione continua e permanente, al fine di perfezionare le proprie competenze professionali peculiari alla gestione del detenuto.

Art. 52

(Assistenti volontari)

1. A mente dell'articolo 18, comma 2, il Giudice dell'Esecuzione, sentito il Direttore del carcere, può autorizzare coloro che operano nell'ambito dell'assistenza e dell'educazione a frequentare il carcere allo scopo di partecipare all'opera rivolta al sostegno morale dei detenuti e al futuro reinserimento nella vita sociale.
2. Gli assistenti volontari di cui al comma 1 possono cooperare nella promozione e realizzazione in carcere di attività culturali e ricreative sotto la guida del Direttore del carcere, il quale ne coordina l'azione con quella di tutto il personale addetto al trattamento.

Art. 53

(Vigilanza del Giudice dell'Esecuzione sull'organizzazione del carcere)

1. Il Giudice dell'Esecuzione vigila sull'organizzazione del carcere ed a tal fine assume, a mezzo di visite e colloqui e, quando occorre, di visione di documenti, dirette informazioni sul trattamento dei detenuti.
2. Il Giudice dell'Esecuzione può autorizzare visite e accessi alla struttura carceraria.
3. Possono accedere al carcere senza autorizzazione:
 - a) gli Eccellentissimi Capitani Reggenti;
 - b) i membri del Congresso di Stato;
 - c) i membri del Consiglio Grande e Generale.

4. Nei casi di cui alle lettere b) e c) il diritto di visita può essere soggetto a temporanee limitazioni disposte da parte del Magistrato Inquirente.
5. Il Comandante della Gendarmeria, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria accedono al carcere, nei limiti delle ragioni di servizio.
6. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26 possono accedere con l'autorizzazione del Direttore del carcere, i ministri del culto cattolico e di altri culti.

Art. 54
(Ispezioni annuali)

1. Il carcere è oggetto di regolari ispezioni annuali. L'Agente di Collegamento Nazionale presso il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT), nominato con delibera dal Congresso di Stato, compie attività ispettiva al fine di rilevare se il carcere sia gestito in conformità alle disposizioni contenute nella presente legge nonché alle normative internazionali cui la Repubblica di San Marino ha aderito e conformemente alle raccomandazioni di organismi internazionali riconosciuti dalla Repubblica di San Marino.
2. L'Agente designato, di cui al comma 1, riferisce al Congresso di Stato su ciascuna ispezione svolta, con propria relazione scritta da depositarsi presso la Segreteria di Stato per la Giustizia.
3. Il Segretario di Stato per la Giustizia presenta la relazione al Congresso di Stato per l'adozione di eventuali provvedimenti. Dopo il pertinente esame in Congresso di Stato, la Segreteria di Stato per la Giustizia cura, altresì, la pubblicazione della relazione stessa sul proprio sito internet.

TITOLO VIII
MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE E REMISSIONE DEL DEBITO

Art. 55
(Affidamento in prova)

1. All'atto dell'affidamento in prova al SSAEP, concesso ai sensi dell'articolo 106-bis del codice penale, è redatto apposito provvedimento in cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto deve seguire in ordine ai suoi rapporti con il SSAEP, alla sua dimora, alla sua libertà di circolazione, al lavoro ed al divieto di frequentare determinati locali.
2. Con lo stesso provvedimento può essere disposto il divieto di soggiornare in uno o più Castelli durante tutto o parte del periodo di affidamento in prova.
3. Sono stabilite prescrizioni che impediscano al soggetto di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono occasionare il compimento di altri reati.
4. Nel provvedimento può anche stabilirsi che l'affidato si adoperi in favore della vittima, purché la stessa vi consenta espressamente.
5. Nel corso dell'affidamento le prescrizioni possono essere modificate in relazione alle circostanze nel frattempo intervenute.
6. Il SSAEP controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita.
7. Il SSAEP riferisce periodicamente al Giudice dell'Esecuzione, fornendo dettagliate notizie sul comportamento del soggetto e proponendo, se del caso, la modifica delle prescrizioni.
8. L'affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione dell'affidamento in prova.
9. L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena e ogni altro effetto penale.

Art. 56
(Regime di semilibertà)

1. Il detenuto può essere ammesso a godere del regime di semilibertà ai sensi dell'articolo 106 del codice penale.

Art. 57

(Particolari modalità di controllo nell'esecuzione della detenzione domiciliare)

1. Nel disporre la detenzione domiciliare, il Giudice dell'Esecuzione può prescrivere procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, conformi alle caratteristiche funzionali e operative degli apparati di cui le Forze di polizia abbiano l'effettiva disponibilità.

**TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

Art. 58

(Regolamento penitenziario)

1. Il regolamento penitenziario, adottato dal Congresso di Stato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera h), della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183, disciplina le misure attuative della presente legge.

Art. 59

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Con decreto delegato di modifica e aggiornamento dell'Atto organizzativo dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della Legge 21 dicembre 2009 n.168, è istituita specifica Unità Organizzativa di Servizio Sociale dell'Amministrazione della Giustizia, che si occupa del "trattamento socio-educativo" delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà, al fine di favorirne il reinserimento sociale, oltre ad altre funzioni di seguito specificate.
2. Sino all'attivazione e piena operatività della UOS di cui al comma 1, continuano ad essere svolte dal SSAEP, istituito con delibera del Congresso di Stato n.2 del 19 ottobre 2004, le funzioni allo stesso assegnate ai sensi delle vigenti leggi, del codice penale e di specifiche delibere del Congresso di Stato. In particolare il SSAEP:
 - a) si occupa del trattamento socio-educativo delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà favorendo il reinserimento sociale delle persone che hanno subito una condanna definitiva;
 - b) svolge, su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, le inchieste utili a fornire i dati occorrenti per l'applicazione, la modificazione, la proroga e la revoca delle misure di sicurezza;
 - c) svolge indagini sociali per la realizzazione del programma di affidamento in prova al Servizio Sociale, quale misura alternativa alla detenzione dei condannati;
 - d) propone all'Autorità Giudiziaria il programma di trattamento da applicare ai condannati che chiedono di essere ammessi all'affidamento in prova e alla detenzione domiciliare;
 - e) controlla l'esecuzione dei programmi da parte degli ammessi alle misure alternative, riferendo all'Autorità Giudiziaria e proponendo eventuali interventi di modifica o di revoca;
 - f) su richiesta del Direttore del carcere, presta consulenza per favorire il buon esito del trattamento penitenziario;
 - g) attiva i programmi di Esperimento Probatorio inviati dal Giudice Inquirente;
 - h) si occupa di seguire i soggetti detenuti in carcere in esecuzione di pena;
 - i) collabora con la UOS Dipendenze Patologiche nella gestione dei casi più complessi per una adeguata riabilitazione e rieducazione del reo;
 - l) svolge ogni altra attività nell'ambito delle funzioni ad esso assegnate.
3. Fino alla nomina del Direttore ed all'assegnazione del personale penitenziario ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 49 e 50, il servizio di sicurezza e custodia in carcere è condotto dagli appartenenti al Corpo della Gendarmeria su disposizione di quel Reparto di Comando, avvalendosi dell'ausilio dei militi dei Corpi Militari volontari. Le funzioni di Direttore sono affidate ad un

sottoufficiale della Gendarmeria designato dal Comandante del Corpo, che si attiene anche alle direttive del Giudice dell'Esecuzione.

4. Fino all'adozione del decreto delegato di cui all'articolo 13 della Legge 22 dicembre 2021 n.207, differita dall'articolo 4, comma 20, della Legge 23 dicembre 2022 n.171, al trattamento dei dati personali di cui alla presente legge, effettuato per scopi di accertamento, perseguimento di reati ed esecuzione di sanzioni penali, non si applica la Legge 28 dicembre 2018 n.171.

5. Durante il periodo di completamento degli interventi di ristrutturazione della struttura penitenziaria, gli spazi e i locali sono progressivamente adeguati alle disposizioni previste dalla presente legge, fatti comunque salvi i diritti dei detenuti.

6. Tenuto conto delle attribuzioni al personale appartenente al Corpo della Gendarmeria, di cui agli articoli 49 e 50, l'organico del personale del Corpo della Gendarmeria è integrato con almeno cinque ulteriori risorse, compresa la figura di Direttore del carcere, da destinare in via prioritaria alle mansioni di polizia penitenziaria.

Art. 60
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate la Legge 29 aprile 1997 n.44 e successive modifiche e tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.

Art. 61
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 4 maggio 2023/1722 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Alessandro Scarano – Adele Tonnini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini



REPUBBLICA DI SAN MARINO

REGOLAMENTO 30 agosto 2023 n.7

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 58, comma 1 della Legge 4 maggio 2023 n.78;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.57 adottata nella seduta del 22 agosto 2023;
Visti l'articolo 5, comma 5, della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 13 della Legge
Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente regolamento:*

REGOLAMENTO PENITENZIARIO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI E ORGANIZZAZIONE PENITENZIARIA

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Finalità)

1. Il presente regolamento disciplina le misure attuative della Legge 4 maggio 2023 n. 78 "Riforma dell'Ordinamento Penitenziario" e detta disposizioni in merito all'organizzazione del carcere.
2. Ai fini del presente regolamento si applicano i principi e le definizioni di cui alla Legge n.78/2023.

Art. 2 (Ordine e sicurezza in carcere)

1. L'ordine e la disciplina in carcere garantiscono la sicurezza che costituisce la condizione per la realizzazione delle finalità del trattamento dei detenuti.
2. Il Direttore del carcere assicura il mantenimento della sicurezza e del rispetto delle regole avvalendosi del personale penitenziario secondo le rispettive competenze.

3. Il Direttore del carcere adotta periodicamente circolari con cui dispone misure applicative al presente regolamento.

Art. 3
(Albo degli Avvocati)

1. Presso il carcere è tenuto l'Albo aggiornato degli Avvocati della Repubblica, nonché l'elenco dei difensori d'ufficio e dei difensori del gratuito patrocinio. L'Albo e gli elenchi sono affissi in modo che i detenuti ne possano prendere immediata visione.
2. È fatto divieto al personale penitenziario di influire, direttamente o indirettamente, sulla scelta del difensore.

Art. 4
(Circolari del Direttore del carcere)

1. Il Direttore del carcere adotta circolari con cui disciplina:
 - a) gli orari di apertura e di chiusura del carcere per i soggetti esterni;
 - b) gli orari relativi all'organizzazione della vita quotidiana dei detenuti;
 - c) le modalità relative allo svolgimento dei vari servizi predisposti per i detenuti;
 - d) gli orari di permanenza nei locali comuni da parte dei detenuti;
 - e) gli orari, i turni e le modalità di permanenza all'aperto da parte dei detenuti;
 - f) i tempi e le modalità particolari per i colloqui e la corrispondenza, anche telefonica;
 - g) il tariffario relativo alla corrispondenza telefonica;
 - h) le affissioni consentite e le relative modalità;
 - i) le attività consentite;
 - l) le modalità con cui si effettuano le perquisizioni, in attuazione delle garanzie di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 41 della Legge n. 78/2023;
 - m) l'elenco degli oggetti e dei generi alimentari di cui sono consentiti il possesso, l'acquisto e la ricezione da parte dei detenuti;
 - n) l'elenco degli oggetti che possono essere introdotti in carcere.
2. Il personale penitenziario fornisce tutti i chiarimenti che dovessero rendersi necessari per una corretta comprensione, da parte del detenuto, delle disposizioni che regolano la vita in carcere.

CAPO II
ORGANIZZAZIONE PENITENZIARIA

Art. 5
(Pulizia dei locali di soggiorno e di pernottamento e dei servizi igienici)

1. I detenuti, che siano in condizioni fisiche e psichiche che lo consentano, provvedono direttamente alla pulizia e alla cura del proprio alloggio e partecipano alla pulizia dei servizi igienici secondo un programma di turnazione predisposto dal Direttore del carcere.
2. A tal fine il Direttore del carcere fornisce il materiale necessario per la pulizia degli alloggi e controlla le condizioni igieniche dei locali.
3. Nel caso in cui il detenuto versi in condizioni fisiche o psichiche tali da non poter provvedere in autonomia alla pulizia del proprio alloggio e dei servizi igienici, il Direttore del carcere, nell'ambito del trattamento, si avvale dell'opera di altri detenuti. Ove ciò non sia possibile, il Direttore del carcere assume adeguati provvedimenti al fine di assicurare l'igiene degli spazi di cui al comma 1.
4. In ogni caso è garantita dalla Direzione del carcere l'igiene dei locali comuni.

Art. 6

(Illuminazione dei locali)

1. I locali di soggiorno e pernottamento sono dotati di finestre che consentono il passaggio diretto di luce e aria naturali.
2. Non sono ammesse schermature che impediscano tale passaggio. Solo in casi eccezionali e per dimostrate ragioni di sicurezza, possono utilizzarsi schermature, collocate non in aderenza alle mura dell'edificio, che consentano comunque un sufficiente passaggio diretto di aria e luce.
3. Sono approntati pulsanti per l'illuminazione artificiale delle camere sia all'esterno, per il personale, sia all'interno, per i detenuti.
4. Per i controlli notturni da parte del personale l'illuminazione deve essere di intensità attenuata.

Art. 7

(Igiene personale, vestiario e biancheria)

1. I detenuti sono tenuti a mantenere un'igiene personale adeguata alla vita comunitaria in carcere.
2. Gli oggetti di prima necessità per la cura e la pulizia della persona sono forniti dalla Direzione del carcere ai detenuti che, per qualsiasi giustificato motivo, non sono in grado di procurarseli.
3. I detenuti sono ammessi a far uso di vestiario e biancheria di loro proprietà.
4. Il carcere provvede a fornire, anche grazie all'ausilio di organizzazioni volte alla promozione della carità per lo sviluppo umano, decorosi abiti civili adatti al clima, qualora i detenuti non siano in condizioni di provvedervi a proprie spese.
5. Detti abiti non possono in alcun caso essere degradanti, umilianti o indicare la condizione di persona ristretta in carcere.

Art. 8

(Vitto giornaliero)

1. Ai detenuti sono somministrati almeno tre pasti giornalieri, secondo gli orari stabiliti con circolare del Direttore del carcere.
2. Ai minorenni sono somministrati giornalmente quattro pasti opportunamente intervallati.
3. La quantità e la qualità del vitto giornaliero è determinata sulla base di apposite tabelle stabilite dal servizio dietologico dell'Istituto Sicurezza Sociale (di seguito ISS).
4. Eventuali modifiche al regime alimentare, necessarie per motivi di salute, devono essere prescritte dal medico.
5. Il medico del carcere vigila sull'alimentazione dei detenuti.
6. I pasti sono consumati, ove consentito, in locali all'uopo destinati, utilizzabili per un numero non elevato di detenuti. Il Direttore del carcere stabilisce le modalità con le quali i detenuti hanno accesso, anche a turno, ai locali per la consumazione dei pasti.
7. È consentito il consumo giornaliero di vino in misura di 150 ml o di birra nella misura di 330 ml per i due pasti principali, salvo controindicazioni accertate dal medico del carcere. Il consumo di tali bevande avviene nei locali adibiti alla consumazione dei pasti. È vietato l'accumulo e lo scambio di bevande alcoliche. I detenuti hanno accesso all'acqua potabile in ogni momento.
8. La fruizione del vitto è comunque sempre garantita anche nelle ipotesi di cui agli articoli 34, 37 e 40 della Legge n. 78/2023.

Art. 9

(Ricezione, acquisto e possesso di oggetti e di generi alimentari)

1. L'elenco degli oggetti e dei generi alimentari di cui sono consentiti il possesso, l'acquisto e la ricezione è predisposto dal Direttore del carcere con circolare.
2. Il detenuto può essere ammesso dal Direttore del carcere a conservare oggetti che abbiano particolare valore morale o affettivo.
3. Gli oggetti che non sono compresi nella circolare di cui al comma 1, e che non sono ammessi ai sensi del comma 2, sono ritirati dal Direttore del carcere, che li deposita e li custodisce in luogo sicuro e, salvo che costituiscano corpo di reato, sono consegnati ai detenuti all'atto della loro dimissione.
4. Il detenuto, i cui oggetti siano depositati in luogo sicuro, ne firma l'inventario appositamente redatto in triplice copia, tradotto in una lingua a lui comprensibile. Una copia dell'inventario è consegnata al detenuto, una all'Autorità Giudiziaria e una copia è conservata nella cartella personale.
5. È vietato il possesso di denaro.
6. Il Direttore del carcere adotta adeguate misure per conservare gli oggetti ritirati ai sensi del comma 3.
7. Qualora gli oggetti siano in condizioni igienico sanitarie precarie e non sia possibile conservarli, il Direttore procede alla distruzione, informandone preventivamente il detenuto e la verbalizzazione dell'avvenuta distruzione è riportata nel fascicolo personale. Della distruzione di generi alimentari non è richiesta la verbalizzazione.
8. È consentita la ricezione di pacchi, contenenti generi di abbigliamento o generi alimentari di consumo comune in confezioni integre, purché non richiedano cottura.
9. I generi e gli oggetti provenienti dall'esterno sono contenuti in pacchi che, prima della consegna ai destinatari, sono sottoposti a controllo.
10. Tutti gli oggetti di uso personale possono essere acquistati o ricevuti in misura non eccedente le normali esigenze della persona.
11. È vietata la ricezione dall'esterno di bevande alcoliche.
12. La facoltà di disporre di quotidiani, periodici e libri di cui al comma 7 dell'articolo 19 della Legge n. 78/2023 è comunque garantita nei casi di cui agli articoli 34, 37 e del comma 1, lettere a) e b) dell'articolo 40 della Legge n. 78/2023 salvo motivato provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 10

(Cessioni fra detenuti)

1. Sono vietate la cessione e la ricezione di somme in peculio e di oggetti fra detenuti.

Art. 11

(Permanenza all'aperto)

1. Lo spazio all'aperto, nell'ambito della struttura carceraria, può essere impiegato per lo svolgimento di attività sportive, culturali o ricreative, secondo il programma predisposto dal Gruppo di Osservazione e Trattamento (anche brevemente GOT), nonché per trascorrervi parte del tempo libero, salvo eventuali variazioni apportate dal Direttore del carcere in casi particolari, previa formale comunicazione al GOT e all'Autorità Giudiziaria competente.
2. Nei casi di isolamento di cui al comma 1, lettera b) dell'articolo 40 della Legge n. 78/2023 sono comunque garantite due ore al giorno di attività all'aria aperta.

Art. 12
(Servizio di biblioteca)

1. Il carcere è fornito di una biblioteca costituita da libri e periodici, cui è assicurato l'accesso con piena libertà di scelta delle letture. È, altresì, favorito l'accesso al prestito di libri dalla Biblioteca di Stato.
2. Nella scelta dei libri e dei periodici il Direttore del carcere cura che sia rappresentato il più possibile il pluralismo culturale.

Art. 13
(Manifestazione di professione religiosa)

1. I detenuti possono liberamente partecipare ai riti della loro confessione religiosa, nel rispetto dei principi e dei limiti stabiliti dalla Legge n. 78/2023.
2. È consentito ai detenuti che lo desiderano di esporre, nella propria cella individuale o nel proprio spazio di appartenenza nella cella a più posti, libri, pubblicazioni, immagini e simboli della propria confessione religiosa.
3. È consentito, durante il tempo libero, a singoli detenuti, di praticare il culto della propria confessione religiosa, purché nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, e purché esso non si esprima in comportamenti contrari all'ordine ed alla sicurezza in carcere.

Art. 14
(Comunicazione di infermità e decessi)

1. In caso di grave infermità fisica o psichica o di decesso o di trasferimento in ospedale o altra struttura di un detenuto, il Direttore del carcere ne dà immediata comunicazione alla persona indicata dal detenuto, a cura e spese dell'Amministrazione.
2. Non appena il Direttore del carcere ha notizia della grave infermità o del decesso di un congiunto del detenuto, o di altra persona con cui questi è abitualmente in contatto, deve darne immediata comunicazione al detenuto nelle forme più convenienti.
3. In caso di decesso di un detenuto, il Direttore del carcere ne dà immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria competente e ai congiunti; il Direttore del carcere cura la relativa denuncia di morte all'Ufficiale di Stato Civile.
4. Qualora nessuno provveda a garantire idonea sepoltura della salma del detenuto deceduto, vi provvede l'Amministrazione a proprie spese su decreto dell'Autorità Giudiziaria competente, secondo quanto previsto dal Regolamento di Polizia Mortuaria.

Art. 15
(Permessi)

1. I permessi sono concessi alle condizioni previste dalla Legge n. 78/2023.
2. Nella ordinanza di concessione, l'Autorità Giudiziaria competente, oltre a stabilire le prescrizioni che ritiene opportune, specifica se il detenuto deve o meno essere scortato per tutto o per parte del tempo del permesso, avuto riguardo alle caratteristiche del soggetto e all'indole del reato di cui è imputato o per il quale è stato condannato.
3. Le operazioni di scorta sono effettuate dai Corpi di polizia. Nel provvedimento di concessione del permesso possono essere specificate le modalità.
4. Avverso il decreto che rigetta la domanda di permesso, il detenuto può rivolgere reclamo ai sensi dell'articolo 203-ter del Codice di Procedura Penale.

CAPO III
INGRESSO IN CARCERE E MODALITÀ DI TRATTAMENTO

Art. 16
(Fascicolo personale e cartella clinica)

1. Per ogni detenuto è istituito un fascicolo personale, la cui compilazione inizia all'atto dell'ingresso in carcere. Il fascicolo è conservato ed archiviato presso la Direzione del carcere.
2. Il fascicolo personale contiene: i dati anagrafici, la registrazione delle impronte digitali, le foto segnaletiche e ogni altro elemento necessario per la precisa identificazione della persona, i dati giudiziari (motivo della detenzione, indicazione dell'Autorità che ha disposto l'ingresso in carcere, data e ora dell'ingresso in carcere), i dati sanitari strettamente necessari a garantire la salute e la sicurezza di tutti i detenuti e di chi presta servizio in carcere, oltre alle eventuali ulteriori informazioni di cui all'articolo 5 comma 2 della Legge n. 78/2023.
3. Ai fini dell'individualizzazione del trattamento sono inseriti nel fascicolo personale i dati e le indicazioni generali e particolari del trattamento penitenziario, il programma rieducativo personalizzato predisposto dal GOT, di cui all'articolo 16 della Legge n. 78/2023, ed i risultati conseguiti, nonché ogni elemento significativo attinente alla vita del soggetto in carcere.
4. Nel fascicolo personale sono annotate le spese sostenute dal detenuto in corso di detenzione, sia a titolo personale che quelle anticipate in via eccezionale dalla Direzione del carcere tramite fondo dedicato, nonché le eventuali somme in entrata a favore del detenuto.
5. I dati sanitari relativi al detenuto sono annotati nella cartella clinica personale a cura del medico del carcere o dei sanitari preposti. L'attivazione di una cartella clinica è garantita anche ai detenuti stranieri limitatamente al periodo di detenzione e quindi di fruizione del servizio di cui all'articolo 14 della Legge n. 78/2023. L'attivazione della cartella clinica avviene in formato elettronico.
6. L'accesso alla cartella clinica è consentito esclusivamente agli operatori sanitari e, su richiesta specifica di questi ultimi, può essere consentita la consultazione agli operatori sociosanitari.

Art. 17
(Modalità d'ingresso nella struttura carceraria)

1. Al momento dell'ingresso in carcere il Direttore fornisce le comunicazioni di cui agli articoli 5 e 6 della Legge n. 78/2023. Dell'intervenuta comunicazione è redatto in duplice copia apposito verbale in lingua italiana, e tradotto in una lingua comprensibile al detenuto, come da allegato A al presente Regolamento. Lo stesso modulo è altresì utilizzato e compilato - quindi sottoscritto dall'interessato - a cura degli operatori delle Forze di Polizia nei confronti delle persone comunque assoggettate a limitazione della libertà personale per il legittimo compimento di qualunque incombenza a termini di legge, non appena viene operata la limitazione, a dimostrazione dell'avvenuta comunicazione all'interessato - da effettuare in una lingua compresa dal destinatario ed indipendentemente dall'età, fatte salve le ulteriori tutele applicate al minore - del diritto di avvisare un parente o conoscente della restrizione subita, del diritto di avvalersi immediatamente di un avvocato e del diritto di essere assistito, ove necessario, da un medico, eventualmente anche di propria fiducia.
2. Il detenuto è sottoposto a visita medica generale entro 24 ore dall'ingresso in carcere. L'esito della visita medica è inserito nella cartella clinica del detenuto. Nel fascicolo personale del detenuto sono trascritte le notizie significative di cui all'articolo 5, comma 2, lettera f) della Legge n.78/2023.
3. All'atto dell'ingresso in carcere e comunque non oltre 48 ore, lo psicologo effettua un colloquio con il detenuto, per verificare se, ed eventualmente con quali cautele, possa affrontare adeguatamente lo stato di restrizione. Eventuali criticità personali o familiari che richiedono

assistenza immediata devono essere specificatamente evidenziate. L'esito del colloquio è annotato sul fascicolo personale del detenuto e immediatamente comunicato ai membri del GOT di cui al comma 5 dell'articolo 16 della Legge n. 78/2023.

Art. 18

(Programma rieducativo personalizzato)

1. Il GOT ha il compito di redigere il programma personalizzato, che consiste nell'insieme degli interventi rieducativi che vengono proposti dai vari professionisti, ai fini del trattamento rieducativo del detenuto dall'ingresso alla scarcerazione.
2. In relazione a ciascun detenuto, il programma rieducativo tiene conto:
 - a) del riferimento sulla condizione di salute effettuata dal medico del carcere;
 - b) della valutazione iniziale dello psicologo che svolge la prima valutazione sul detenuto;
 - c) della raccolta anamnestica e dell'indagine sociale redatta dall'assistente sociale;
 - d) della situazione socio familiare al fine di determinare i bisogni personali, anche immediati-contingenti;
 - e) dell'identificazione di caratteristiche individuali e delle attitudini del detenuto, per poter sviluppare un programma adeguato;
 - f) della revisione critica del detenuto in merito al/ai reato/i commesso/i;
 - g) del riferimento del Direttore del carcere relativo alla condotta del detenuto;
 - h) dell'adesione al programma terapeutico e rieducativo che si instaura con i professionisti che seguono il detenuto;
 - i) delle misure necessarie per lo svolgimento di programmi di attività motivanti e stimolanti;
 - l) del mantenimento di un livello sufficiente di contatti umani e sociali;
 - m) della progettualità del programma che deve avere una prospettiva per il post detenzione per una opportuna integrazione nel tessuto sociale, che deve essere elaborato congiuntamente dal Responsabile del Servizio Sociale Adulti in Esecuzione di Pena (anche brevemente SSAEP) e dell'assistente sociale del SSAEP.

Art. 19

(Gruppo di Osservazione e Trattamento – GOT)

1. Il GOT è composto dai soggetti indicati dall'articolo 16 della Legge n. 78/2023. Il medico del carcere, lo psicologo e l'assistente sociale dell'ISS sono individuati dalla Direzione dell'ISS, tra professionisti in possesso di adeguate competenze funzionali.
2. Il GOT si riunisce con cadenza mensile in presenza di detenuti ed ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità. Il GOT ha sede presso la struttura carceraria, ma può riunirsi anche in altro luogo, purché sito in territorio sammarinese.
3. Il GOT è presieduto dal Direttore del carcere, il quale ne convoca le riunioni e ne coordina l'attività in collaborazione con gli altri membri.
4. Le riunioni del GOT sono convocate mediante comunicazione scritta, inoltrata anche con mezzi informatici ed elettronici, almeno due giorni prima della data prevista per la riunione. In caso di urgenza e necessità il GOT può essere convocato anche verbalmente e senza preavviso. Nella convocazione devono essere indicati gli argomenti posti all'ordine del giorno. Alle riunioni del GOT possono essere invitati anche esperti esterni, al fine di approfondire determinate tematiche in settori per i quali tali soggetti possiedono le necessarie competenze. La partecipazione di esperti esterni alle riunioni del GOT è strettamente limitata agli argomenti per i quali sono stati invitati.
5. Le delibere del GOT sono validamente adottate a maggioranza dei componenti.
6. Il Direttore del carcere individua un segretario deputato alla redazione del verbale riassuntivo di ogni seduta, trascritto su apposito libro, sottoscritto da tutti i membri presenti, conservato presso la sede del GOT e trasmesso all'Autorità Giudiziaria competente.

Art. 20
(Osservazione della personalità)

1. L'indagine diretta all'accertamento della condizione psicologica, sociale e sanitaria viene effettuata dallo psicologo del GOT e dagli altri membri per le rispettive competenze.
2. Ai fini dell'osservazione si provvede all'acquisizione di dati giudiziari, penitenziari, clinici, psicologici e sociali.
3. All'inizio dell'esecuzione della misura detentiva l'osservazione è specificamente rivolta, con la collaborazione del detenuto, a desumere elementi per la formulazione del programma individualizzato di trattamento.
4. L'osservazione è rivolta a valutare le condizioni del detenuto al fine di redigere il programma personalizzato ed ogni sua eventuale variazione.

Art. 21
(Assistenti volontari e partecipazione della comunità esterna)

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 18 della Legge n. 78/2023 è, concessa a coloro che dimostrano interesse e sensibilità per la condizione umana dei sottoposti a misure privative e limitative della libertà ed hanno dato prova di concrete capacità nell'assistenza a persone in stato di bisogno.
2. Nei provvedimenti di autorizzazione di cui agli articoli 18, comma 2, e 52, comma 1, il Giudice dell'Esecuzione può specificare il tipo di attività da svolgere, ovvero delegarne il coordinamento al Direttore del carcere.
3. L'autorizzazione ha durata annuale e può essere rinnovata.
4. Se l'assistente volontario si rivela inadatto al corretto svolgimento dei suoi compiti, il GOT propone di sospendere l'autorizzazione e ne chiede la revoca, dandone comunicazione al Giudice dell'Esecuzione.

CAPO IV
COMUNICAZIONE CON L'ESTERNO

Art. 22
(Colloqui)

1. I detenuti in esecuzione di pena hanno il diritto di avere colloqui in presenza con i familiari, amici, o con persone diverse quando ricorrono ragionevoli motivi, oltre che con il difensore di fiducia o d'ufficio.
2. Ai detenuti è consentito – fatta eccezione per i colloqui difensivi - almeno un colloquio a settimana, ciascuno per la durata massima di un'ora e con non più di due visitatori per ogni colloquio. È consentito derogare a tale norma quando si tratti di congiunti o di conviventi ed in particolari circostanze, su valutazione del Direttore del carcere.
3. Il Direttore del Carcere può eventualmente disporre il differimento di un colloquio programmato solo quando ricorrano eccezionali motivi.
4. Ai detenuti a seguito di condanna sono garantiti colloqui con familiari, persone conviventi e difensori incaricati, nelle modalità previste dal Direttore del carcere. La richiesta di colloqui per i detenuti a seguito di condanna con soggetti diversi da familiari, persone conviventi e difensori incaricati è preventivamente comunicata al Giudice dell'Esecuzione, che potrà negare il nulla osta solo quando ravvisi l'insussistenza di ragionevoli motivi per il colloquio.

5. Ai detenuti in regime di custodia cautelare si applicano le stesse facoltà di colloquio consentite a seguito di condanna, fatto salvo il caso in cui l'Autorità Giudiziaria competente abbia preventivamente adottato specifiche e motivate disposizioni restrittive: in tal caso, ogni colloquio diverso da quello con i difensori incaricati o d'ufficio potrà avvenire solo previa autorizzazione della stessa Autorità Giudiziaria.
6. Le persone ammesse al colloquio sono identificate e sottoposte a controllo, al fine di garantire che non siano introdotti nella struttura carceraria strumenti pericolosi o altri oggetti non ammessi.
7. Nel corso del colloquio è mantenuto un comportamento corretto e tale da non recare disturbo ad altri, in ambienti appositamente predisposti.
8. Il personale preposto alla sorveglianza sospende dal colloquio le persone che tengono comportamento scorretto o molesto.
9. Del colloquio si fa annotazione nel fascicolo personale del detenuto e nel registro delle visite.
10. In casi eccezionali ed in presenza di comprovate circostanze, previa informazione da parte del Direttore del carcere all'Autorità Giudiziaria competente, a tutela del personale penitenziario e di tutti i detenuti il colloquio in presenza può essere eccezionalmente sostituito da colloqui da svolgere a distanza mediante adeguati ausili tecnologici eventualmente disponibili.

Art. 23

(Corrispondenza epistolare e telegrafica)

1. I detenuti hanno diritto di inviare e ricevere corrispondenza.
2. Al fine di consentire la corrispondenza, il Direttore del carcere fornisce gratuitamente ai detenuti, che non possono provvedervi a loro spese, settimanalmente, l'occorrente per scrivere una lettera e l'affrancatura ordinaria.
3. Sulla busta della corrispondenza epistolare in partenza il detenuto appone il proprio nome e cognome.
4. La corrispondenza, in busta chiusa, in arrivo o in partenza, è sottoposta a ispezione al fine di rilevare l'eventuale presenza di valori o altri oggetti non consentiti. L'ispezione avviene con modalità tali da garantire l'assenza di controlli sullo scritto. Al di fuori dei casi di cui al comma 6, il Direttore del carcere consente l'inoltro della missiva trattenendo il solo contenuto non consentito a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, debitamente informata.
5. Di tutta la corrispondenza in arrivo o in partenza si tiene nota nel fascicolo personale del detenuto, con nome e cognome del mittente, l'ora di ricezione e l'ora di consegna al detenuto.
6. Il Direttore del carcere, quando vi sia sospetto che il contenuto della corrispondenza epistolare, in arrivo o in partenza, integri notizia di reato o possa determinare pericolo per l'ordine e la sicurezza, sospende l'inoltro della missiva, trasmettendo immediata segnalazione all'Autorità Giudiziaria competente a decidere se procedere al controllo sullo scritto.
7. La corrispondenza epistolare, sospesa a seguito del controllo disposto dall'Autorità Giudiziaria ai sensi del comma 6 o dei commi 4 e 6 dell'articolo 19 della Legge n. 78/2023, è trattenuta su decisione dell'Autorità Giudiziaria competente a seguito della segnalazione del Direttore del carcere.
8. Il detenuto viene immediatamente informato che la corrispondenza è stata trattenuta e contro il provvedimento può proporre, entro due giorni, reclamo motivato al Giudice d'Appello che decide definitivamente non oltre il 10° giorno dal reclamo.
9. Le disposizioni di cui sopra si applicano, per quanto compatibili, anche alla corrispondenza effettuata con gli altri strumenti di comunicazione disponibili.
10. Non può essere sottoposta a visto di controllo la corrispondenza epistolare dei detenuti indirizzata ad organismi internazionali amministrativi o giudiziari, preposti alla tutela dei Diritti dell'Uomo, di cui la Repubblica di San Marino fa parte o aderisce.

Art. 24
(Corrispondenza telefonica)

1. Per i detenuti in esecuzione di pena e gli internati, la corrispondenza telefonica con i familiari e i conviventi è autorizzata dal Direttore del carcere. I colloqui telefonici con soggetti terzi sono autorizzati dall'Autorità Giudiziaria competente. Per i detenuti in custodia cautelare in carcere, la corrispondenza telefonica è autorizzata dall'Autorità Giudiziaria competente.
2. I detenuti sono ammessi a corrispondenza telefonica con i familiari una volta al giorno, allorquando non abbiano usufruito di colloqui con gli stessi.
3. La corrispondenza telefonica può essere autorizzata oltre i limiti stabiliti nel comma 2, in considerazione di particolari e urgenti motivi.
4. Su segnalazione del Direttore del carcere, qualora vi sia fondato sospetto che nella corrispondenza possano essere espressi contenuti che costituiscono elementi di reato o che possono determinare pericolo per l'ordine e la sicurezza, il Giudice dell'Esecuzione dispone che la corrispondenza telefonica sia ascoltata e registrata, a mezzo di idonee apparecchiature. Dell'ascolto e della registrazione è dato preventivo avviso agli interlocutori.
5. Nel carcere sono installati uno o più posti telefonici.
6. Il detenuto che intenda effettuare la comunicazione telefonica rivolge istanza scritta all'Autorità Giudiziaria competente, indicando le persone con cui intende corrispondere e, nei casi di cui al comma 3, i motivi dell'istanza.
7. La durata massima della conversazione telefonica è di quindici minuti. La corrispondenza telefonica è effettuata a spese del detenuto e registrata nel suo fascicolo personale. Nel caso in cui il detenuto non disponga di risorse economiche sufficienti, i relativi costi sono anticipati tramite fondo dedicato ed annotati dal Direttore del carcere.
8. La contabilizzazione della spesa avviene per ciascuna telefonata ed è addebitata sul conto personale del detenuto.

Art. 25
(Uso di apparecchio radio)

1. Ai detenuti è consentito fruire di un apparecchio radio personale a batterie per l'ascolto della programmazione radiofonica, che non consenta la comunicazione, previa autorizzazione del Direttore del carcere.

CAPO V
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E PECULIO

Art. 26
(Lavoro per i detenuti)

1. Nell'ambito del trattamento penitenziario è favorito l'accesso dei detenuti al lavoro all'interno del carcere oppure al lavoro all'esterno.
2. Il lavoro ha carattere rieducativo ed ha come fine il reinserimento del detenuto nella vita sociale. A tale scopo il GOT effettua le valutazioni necessarie al fine di avviare al lavoro il detenuto, secondo il programma personalizzato predisposto ai sensi dell'articolo 18. A tale scopo l'assistente sociale del GOT prende preventivamente contatto con l'ente o l'organizzazione presso cui o per conto del quale dovrà essere svolta l'attività lavorativa da parte del detenuto, al fine della definizione delle modalità di svolgimento dell'attività medesima.
3. Le valutazioni di avvio al lavoro del detenuto effettuate dal GOT sono riportate in apposito verbale, sottoscritto e trasmesso al Giudice dell'Esecuzione per l'adozione del provvedimento di

ammissione al lavoro, al fine della stipula della Convenzione tra il Direttore del carcere e l'ente o l'organizzazione che offre l'opportunità di lavoro.

4. Nelle convenzioni di cui al comma 3 sono indicati:

- a) l'oggetto della prestazione;
- b) le condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa (luogo, orari, ecc.);
- c) la durata di validità;
- d) la formazione del lavoratore;
- e) il trattamento retributivo, senza oneri a carico della finanza pubblica;
- f) le modalità di corresponsione della retribuzione mensile;
- g) l'impegno del datore di lavoro a stipulare regolare contratto di lavoro con il detenuto, nonché ad osservare gli adempimenti previdenziali, assistenziali e fiscali connessi, laddove possibile;
- h) l'impegno del datore di lavoro alla stipula di idonea copertura assicurativa nel rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza sul luogo di lavoro.

5. Il detenuto non può svolgere lavoro notturno. In caso di malattia è trasmessa la relativa certificazione medica al datore di lavoro e al GOT. Eventuali ritardi o assenze sono tempestivamente comunicati e adeguatamente motivati al datore di lavoro e al GOT, da parte del Direttore del carcere.

6. L'organizzazione ed i metodi del lavoro penitenziario riflettono quelli del lavoro nella società libera al fine, ove possibile, di far acquisire una idonea preparazione professionale per agevolare il reinserimento sociale.

7. I detenuti che mostrino attitudini artigianali, culturali o artistiche, sono favoriti ad esercitare, in proprio conto, attività artigianali, intellettuali o artistiche.

8. Possono inoltre applicarsi, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di attività di recupero sociale.

9. L'assistente sociale del carcere effettua controlli durante il lavoro all'esterno, allo scopo di verificare che il detenuto osservi le prescrizioni dettategli, e che il lavoro si svolga nel pieno rispetto dei diritti e della dignità del medesimo.

10. L'avvio dell'attività lavorativa è stabilito con apposito decreto del Giudice dell'Esecuzione. Le eventuali modifiche alle prescrizioni e la revoca del provvedimento di ammissione al lavoro sono proposte dal GOT al Giudice dell'Esecuzione, che le valuta e si esprime con apposito provvedimento. Tale provvedimento di modifica o revoca viene trasmesso al GOT e al Direttore del carcere per le attività di competenza.

Art. 27

(Lavoro in semilibertà)

1. I detenuti in carcerazione definitiva ammessi al lavoro in semilibertà esercitano i diritti riconosciuti ai lavoratori liberi con le sole limitazioni che conseguono agli obblighi inerenti all'esecuzione della misura privativa della libertà.

Art. 28

(Peculio e prelievi sulla remunerazione)

1. Il peculio dei detenuti, costituito ai sensi dell'articolo 25 della Legge n. 78/2023 è depositato su un conto corrente intestato al detenuto ed acceso presso un Istituto di Credito sammarinese di gradimento del detenuto medesimo. Tale rapporto di conto corrente è gestito, con delega ad operare piena ed esclusiva, in favore del Direttore del Carcere.

2. Nel caso in cui il detenuto sia stato ammesso ad eseguire attività lavorativa, una parte dello stipendio percepito dal detenuto, pari al 50%, è trattenuto dalla Direzione del carcere ai fini del rimborso delle spese di procedimento, delle spese di mantenimento in carcere, nonché ai fini della copertura delle somme dovute a titolo di risarcimento di danni eventualmente causati.

3. La remunerazione è accreditata sul conto corrente di cui al comma 1. Dalla remunerazione è trattenuta la quota di cui al comma 2 e, sulla restante parte, la quota di un quinto che è destinata al fondo vincolato. Il residuo è a disposizione del detenuto che ne fruisce fornendo le necessarie istruzioni per iscritto al Direttore del carcere che le esegue.

4. Il peculio dei condannati e degli internati si distingue in fondo vincolato e fondo disponibile.

5. Il fondo vincolato non può essere utilizzato nel corso della esecuzione delle misure privative della libertà. Tuttavia, in considerazione di particolari motivazioni il Direttore del carcere può autorizzare l'utilizzo di parte del fondo vincolato.

6. Il fondo disponibile può essere usato per invii ai familiari o conviventi, per acquisti autorizzati, per la corrispondenza, per spese inerenti alla difesa legale, al pagamento di multe, ammende o debiti e per tutti gli altri usi rispondenti a finalità trattamentali. Il pagamento delle spese inerenti alla difesa legale avviene su presentazione della parcella o della richiesta scritta di anticipo sulla medesima, recante l'indicazione degli estremi del procedimento, se questo è in corso; una copia della parcella o della richiesta di anticipo viene conservata dalla Direzione del carcere.

7. Il peculio degli imputati è interamente disponibile e non può superare il limite di euro 1.000,00 (mille/00).

8. Al detenuto o all'internato dimesso il Direttore del carcere corrisponde la somma costituente il peculio e l'eventuale residuo delle somme trattenute.

9. Al detenuto in esecuzione di pena o all'internato ammesso al regime di semilibertà sono consegnate somme in contanti prelevate dal fondo disponibile, in relazione alle spese che egli deve sostenere.

10. Al detenuto o all'internato in permesso è consegnata una somma in contanti prelevata dal peculio disponibile, nella misura richiesta dalle circostanze.

TITOLO II REGIME PENITENZIARIO

Art. 29

(Norme di comportamento)

1. I detenuti hanno l'obbligo di osservare le norme che regolano la vita penitenziaria e le disposizioni impartite dal Direttore del carcere e dal personale penitenziario.

2. I detenuti devono tenere un comportamento corretto e rispettoso tra loro, nei confronti del personale penitenziario e di coloro che visitano la struttura carceraria.

3. Nei rapporti tra il personale penitenziario ed i detenuti deve essere sempre usato un linguaggio rispettoso e consono.

Art. 30

(Risarcimento dei danni arrecati a beni dell'Amministrazione o di terzi)

1. In caso di danni a cose mobili o immobili dell'Amministrazione, il Direttore del carcere, anche avvalendosi dell'opera di periti, svolge accertamenti per definire l'ammontare del danno ed identificare il responsabile che è tenuto a risarcirli ai sensi dell'articolo 32, comma 8 della Legge n. 78/2023.

2. All'esito degli accertamenti e dopo aver sentito l'interessato, il Direttore del Carcere notifica per iscritto l'addebito al responsabile, invitandolo al risarcimento e fissandone le modalità, le quali possono comportare anche pagamenti rateali.

3. In caso di danni a cose appartenenti ad altri detenuti o internati, il Direttore del carcere si adopera per favorire il risarcimento spontaneo.

4. Il risarcimento spontaneo è considerato come circostanza attenuante nell'eventuale procedimento disciplinare.

Art. 31
(Infrazioni disciplinari e sanzioni)

1. Le sanzioni disciplinari sono inflitte ai detenuti e agli internati che si siano resi responsabili di:
 - a) negligenza nella pulizia e nell'ordine della persona, dell'alloggio o degli spazi comuni;
 - b) atteggiamenti e comportamenti molesti nei confronti della comunità;
 - c) giochi o altre attività non consentite;
 - d) simulazione di malattia;
 - e) traffico di beni di cui è consentito il possesso;
 - f) ingiustificato ritardo nell'esecuzione di ordini o prescrizioni;
 - g) possesso o traffico di oggetti non consentiti o di denaro;
 - h) comunicazioni fraudolente con l'esterno o all'interno;
 - i) atti osceni o contrari alla pubblica decenza;
 - l) intimidazione di compagni o sopraffazioni nei confronti dei medesimi;
 - m) falsificazione di documenti provenienti dall'amministrazione affidati alla custodia del detenuto o dell'internato;
 - n) appropriazione o danneggiamento di beni dell'amministrazione;
 - o) possesso o traffico di strumenti atti ad offendere;
 - p) atteggiamento offensivo nei confronti del personale penitenziario o di altre persone che accedono nell'istituto per ragioni del loro ufficio o per visita;
 - q) inosservanza di ordini o prescrizioni;
 - r) ritardi ingiustificati nel rientro previsti dalle disposizioni di legge;
 - s) partecipazione a disordini o a sommosse;
 - t) promozione di disordini o di sommosse;
 - u) evasione;
 - v) fatti previsti dalla legge come reato, commessi in danno di compagni, di personale penitenziario o di visitatori.
2. Le sanzioni disciplinari possono essere inflitte anche quando le infrazioni sopra elencate sono tentate o mancate.
3. Le sanzioni di cui alle lettere c), d) ed e) di cui all'articolo 34 della Legge n. 78/2023, non possono essere inflitte per le infrazioni previste nelle lettere a), b), c), d), e), f), g) del comma 1, salvo che l'infrazione sia stata commessa nel termine di tre mesi dalla commissione di una precedente infrazione della stessa natura.
4. Delle sanzioni inflitte è data notizia all'Autorità Giudiziaria competente.

Art. 32
(Sospensione e condono delle sanzioni)

1. L'esecuzione delle sanzioni può essere condizionalmente sospesa, per il termine di sei mesi, allorché si presuma che il responsabile si asterrà dal commettere ulteriori infrazioni. Se nel detto termine il soggetto commette altre infrazioni disciplinari, la sospensione è revocata e la sanzione è eseguita; altrimenti la infrazione è estinta.
2. Qualora il sanitario certifichi che le condizioni di salute del soggetto non gli permettono di sopportare la sanzione della esclusione dalle attività in comune, questa è eseguita quando viene a cessare la causa che ne ha impedito l'esecuzione.

Art. 33
(Isolamento)

1. Durante l'isolamento che sia stato eccezionalmente disposto ai sensi dell'articolo 40 della Legge n.78/2023, il detenuto isolato non può ricevere visite, salvo il caso in cui l'isolamento

eventualmente disposto ai sensi dell'articolo 40, comma 1, lettera b), si protragga per oltre dieci giorni: in tal caso deve essere consentito, ove richiesto, un colloquio settimanale con familiari o conviventi, salvo limitazioni fondate su comprovate ragioni di necessità motivate dall'Autorità Giudiziaria.

2. L'isolamento continuo per ragioni sanitarie è eseguito, secondo le circostanze, in appositi locali anche all'esterno della struttura carceraria. L'Autorità Giudiziaria, quando necessario, dispone la sorveglianza di Polizia. L'isolamento è revocato dall'Autorità che lo ha disposto non appena ne siano venute meno le ragioni.

Art. 34 *(Perquisizioni)*

1. Le operazioni di perquisizione in carcere si svolgono secondo le procedure di cui all'articolo 41 della Legge n. 78/2023.

2. La perquisizione può non essere eseguita quando è possibile compiere l'accertamento con strumenti di controllo.

3. Le procedure di controllo dei visitatori assicurano un giusto equilibrio tra la sicurezza e l'ordine interno, nonché il rispetto dell'intimità dei visitatori.

Art. 35 *(Istanze e reclami)*

1. I detenuti sono agevolati nel contatto con le Autorità di cui all'articolo 42 della Legge n. 78/2023.

2. Ai detenuti che lo richiedono è fornito l'occorrente per redigere per iscritto istanze e reclami alle Autorità indicate dall'articolo 42 della Legge n. 78/2023. Istanze o reclami possono essere presentati anche per il tramite o con l'ausilio di un avvocato.

3. Qualora il detenuto intenda avvalersi della facoltà di usare il sistema della busta chiusa, provvede direttamente alla chiusura della stessa apponendo all'esterno la dicitura "riservata" con la sua firma.

4. Nel caso in cui il detenuto non disponga di risorse economiche sufficienti per sostenere la spedizione postale, i relativi costi sono anticipati tramite fondo dedicato ed annotati dal Direttore del carcere.

Art. 36 *(Traduzioni e trasferimenti)*

1. Nelle traduzioni per motivi diversi da quelli di giustizia o di sicurezza si tiene conto delle richieste espresse dai detenuti e dagli internati in ordine alla destinazione.

2. Il detenuto o l'internato, all'atto dell'uscita e al rientro, è sottoposto a perquisizione personale.

3. Prima di essere trasferito egli è visitato dal medico, che ne certifica lo stato psico-fisico, con particolare riguardo alle condizioni che rendano possibile sopportare il viaggio o che non lo consentano. In quest'ultimo caso, il Direttore del carcere ne informa immediatamente l'autorità che ha disposto il trasferimento.

4. All'atto del trasferimento il Direttore consegna al detenuto o all'internato gli oggetti personali che egli intende portare con sé.

5. Il capo scorta riceve in consegna dal Direttore:

- a) il fascicolo personale;
- b) il certificato di cui al comma 3;
- c) la nota degli oggetti costituenti il bagaglio personale;
- d) il peculio, in tutto o in parte, costituito in fondo disponibile;

- e) il certificato dell'ammontare del peculio consegnato;
- f) eventuali farmaci personali.

Art. 37

(Impiego di forza fisica e uso di mezzi di coercizione)

1. L'impiego di forza fisica o di mezzi di coercizione, è consentito per le finalità indicate nell'articolo 43 della Legge n. 78/2023.
2. Le misure applicate ai singoli detenuti per la sicurezza devono essere limitate allo stretto necessario per garantirne una custodia sicura.
3. La sicurezza fornita dalle barriere fisiche e da altri mezzi tecnici deve essere completata dalla sicurezza dinamica costituita da personale all'erta che conosce i detenuti affidati al proprio controllo.
4. In presenza di circostanze eccezionali di rischio o minaccia alla sicurezza, il personale penitenziario può avvalersi del supporto della pattuglia in servizio d'ordine sul territorio.
5. Gli strumenti di contenzione devono essere utilizzati solo se autorizzati dalla legge e possono essere imposti solo quando nessuna forma di controllo minore sarebbe efficace per far fronte ai rischi posti da un detenuto.
6. Il metodo di contenzione deve essere il meno invasivo possibile e ragionevolmente utile per controllare il movimento del detenuto, in base al livello e alla natura dei rischi posti.
7. Gli strumenti di contenzione devono essere utilizzati solo per il periodo richiesto e devono essere rimossi non appena i rischi non sono più presenti.
8. Non devono essere utilizzate manette, giubbotti di ritenuta e altri dispositivi di ritenuta per il corpo tranne:
 - a) se necessario, a scopo precauzionale contro l'evasione durante un trasferimento, a condizione che siano allontanati quando il detenuto si presenta dinanzi a un'Autorità Giudiziaria o amministrativa, salvo diversa decisione di tale autorità; oppure
 - b) per ordine del Direttore, qualora vengano meno altre modalità di controllo, al fine di proteggere un detenuto dall'autolesionismo, prevenire lesioni ad altri o gravi danni alle cose, a condizione che in tali casi il Direttore informi immediatamente il medico.
9. È vietato l'uso di catene, ferri e altri strumenti di contenzione che siano intrinsecamente degradanti.
10. Gli strumenti di contenzione non devono mai essere usati sulle donne durante il travaglio, durante il parto o subito dopo il parto.
11. L'uso degli strumenti di contenzione deve essere regolarmente annotato in un apposito registro.
12. Esso avviene sotto il controllo di personale medico-sanitario e si effettua con l'uso di fasce di contenzione ai polsi e alle caviglie. I mezzi di contenzione non possono essere applicati per un periodo maggiore a quello strettamente necessario.
13. La foggia e le modalità di impiego delle fasce di contenimento sono conformi a quelle in uso, per le medesime finalità, presso le istituzioni ospedaliere psichiatriche pubbliche.

Art. 38

(Dimissione)

1. La dimissione dei detenuti è eseguita nei casi e nelle modalità indicate all'articolo 45 della Legge n. 78/2023.
2. All'atto della dimissione, il Direttore del carcere restituisce al detenuto gli oggetti di sua proprietà, i farmaci personali, la somma costituente il peculio e l'eventuale residuo delle somme trattenute ai sensi dell'articolo 28 al netto di eventuali somme anticipate dal Direttore del carcere. Qualora il detenuto non sia in grado di rifondere le spese, il Direttore del carcere informa prontamente il Giudice dell'Esecuzione.

3. I dimessi che, secondo le indicazioni del sanitario, a causa di gravi infermità fisiche o di infermità o minorazioni psichiche, necessitano di ricovero in luogo di cura, sono accompagnati alla più vicina appropriata istituzione ospedaliera.

Art. 39

(Provvedimenti in caso di decesso)

1. I beni del detenuto deceduto sono inventariati a cura del Direttore del carcere. L'inventario è notificato agli eredi da parte del Direttore del carcere.
2. Gli eredi che provino la loro qualità ricevono i beni del defunto, in base alle norme vigenti in materia successoria.
3. Decorso un anno dalla morte, senza che gli eredi o altri aventi diritto abbiano ritirato i beni, questi sono devoluti alla struttura penitenziaria.

Art. 40

(Abrogazioni)

1. È abrogato il Regolamento Penitenziario approvato con delibera del Congresso di Stato n.42 del 26 maggio 1997 e successive modifiche.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 30 agosto 2023/1722 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Alessandro Scarano – Adele Tonnini

p. IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
IL SEGRETERIO DI STATO
Luca Beccari

COMUNICAZIONE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO E
DELL'ARTICOLO 17 DEL REGOLAMENTO PENITENZIARIO
(Delibera dell'On.le Congresso di Stato n. 57 del 22 agosto 2023)

SI COMUNICA ALLA S.V.

che, per le incombenze in corso, amministrative o giudiziarie, per le quali è necessaria la Sua presenza/accompagnamento presso gli uffici

LEI PUÒ AVVALERSI DEI SEGUENTI DIRITTI

A. AVVISARE TELEFONICAMENTE UN PARENTE O TERZI DELLA PROPRIA SITUAZIONE

SI AVVALE DEL DIRITTO AVVERTENDO:

_____.

NON SI AVVALE DEL DIRITTO.

B. AVVALERSI DELL'ASSISTENZA DI UN AVVOCATO (legale di fiducia o difensore d'ufficio reperibile)

SI AVVALE DEL DIRITTO NOMINANDO:

legale di fiducia _____.

difensore d'ufficio reperibile _____.

NON SI AVVALE DEL DIRITTO

C. RICHIEDERE L'ASSISTENZA DI UN MEDICO

SI AVVALE DEL DIRITTO richiedendo l'assistenza di

un medico ISS _____.

un medico di sua scelta a suo carico _____.

NON SI AVVALE DEL DIRITTO

Alle ore _____ del _____, in _____ (R.S.M.),

via _____.

Firma per presa conoscenza.

**PROCESSO VERBALE di avvenuta comunicazione
AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO E
DELL'ARTICOLO 17 DEL REGOLAMENTO PENITENZIARIO
(Delibera dell'On.le Congresso di Stato n. 57 del 22 agosto 2023)**

I sottoscritti _____ e _____ appartenenti a _____, hanno provveduto in _____ (R.S.M.) alle ore ____ : ____ del ____ / ____ / ____ ad avvisare dei diritti sopra indicati l'interessato:

- COGNOME: _____ NOME: _____
- DATA DI NASCITA: ____ / ____ / ____ LUOGO DI NASCITA: _____
- RESIDENZA / EVENTUALE DOMICILIO: _____
- CITTADINANZA: _____
- STATO CIVILE: _____
- SEDICENTE: sì no altro: _____
- DOCUMENTO DI IDENTITÀ: _____ NR.: _____
- UTENZA TELEFONICA: _____
- OCCUPAZIONE: _____

Eventuali osservazioni / modalità di espletazione dei diritti richiesti: _____

I VERBALIZZANTI

Copia del presente documento viene rilasciato all'interessato/a Sig./Sig.ra _____

San Marino, addì _____